

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	16
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	19
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	22
GIUSTIZIA (II)	»	27
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	37
DIFESA (IV)	»	48
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	61
FINANZE (VI)	»	67
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	71
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	87
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	95

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Noi per il Partito del Sud Lega Sud Ausonia: Misto-NPSud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	<i>Pag.</i>	97
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	114
AFFARI SOCIALI (XII)	»	121
AGRICOLTURA (XIII)	»	137
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	158
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	187
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMER- CIALE	»	189
<i>INDICE GENERALE</i>	»	192

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche. C. 4901 Dal Lago e C. 5035 Bressa (*Esame e rinvio*)

3

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO, indi del vicepresidente della I Commissione Jole SANTELLI. — Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione Filippo Patroni Griffi.

La seduta comincia alle 13.05.

Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche. C. 4901 Dal Lago e C. 5035 Bressa.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore per la I Commissione*, premesso che la sua relazione si incentrerà sulla ricostruzione del quadro normativo vigente sulla materia, mentre il relatore per la XI Commissione si soffermerà sulla descrizione delle proposte di legge in esame, ricorda che si tratta di proposte che intervengono su una

materia – quella dei trattamenti economici erogati, anche indirettamente, a carico delle finanze pubbliche – interessata negli ultimi anni da più interventi legislativi successivi, non sempre coordinati tra loro.

Da ultimo su questa materia sono intervenuti gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge n. 201 del 2011, i quali due articoli sono stati successivamente modificati, rispettivamente, dal decreto legge n. 216 del 2011 (cosiddetto « proroga termini ») e dal decreto-legge n. 29 del 2012, che è in corso di conversione.

È bene quindi ricordare quale sia il quadro normativo vigente, con riferimento almeno ai citati articoli 23-bis e 23-ter.

L'articolo 23-bis – come modificato dall'ultimo decreto-legge « proroga termini », che ne ha rinviato al 31 maggio 2012 il termine di attuazione – rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione di fasce alle quali riportare le società non quotate, direttamente controllate dal Ministero stesso ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e la determinazione, per ogni fascia, del compenso massimo al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare

riferimento per la determinazione degli emolumenti da corrispondere, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, agli amministratori investiti di particolari cariche.

Il limite ai compensi opera anche per le società non quotate controllate dalle società direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze in quanto i Consigli di amministrazione di tali società, nella determinazione degli emolumenti degli amministratori investiti di particolari cariche, non potranno superare il limite massimo sancito per le società controllanti.

L'articolo 23-ter prevede invece la definizione del trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni, rinviando per l'attuazione a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi, previo parere delle Commissioni parlamentari, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Le Commissioni riunite I e XI hanno esaminato lo schema del decreto in questione a partire dal 14 febbraio scorso, esprimendo, il 29 febbraio scorso, un parere favorevole con premesse molto articolate. Si è quindi in attesa dell'emanazione del decreto, che al momento risulta al relatore essere al vaglio della Corte dei conti.

In base al comma 1 dell'articolo 23-ter la definizione del trattamento economico di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, compreso il cosiddetto personale non contrattualizzato, deve essere effettuata adottando come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione.

Le pubbliche amministrazioni che rientrano nel campo di applicazione della norma sono quelle indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, comprese, come detto, quelle il cui personale non è contrattualizzato ai sensi

dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo: non tutte però le pubbliche amministrazioni indicate dal comma richiamato, ma solo quelle statali.

Il comma richiamato stabilisce che per amministrazioni pubbliche si intendono « tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ».

L'articolo 23-ter si applica, pertanto, a quelle tra le amministrazioni anzidette che sono qualificabili come statali, e non a tutte.

Quanto al personale in regime di diritto pubblico, cosiddetto non contrattualizzato – di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 –, esso è costituito da magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato; personale militare e Forze di polizia di Stato; personale volontario di leva; personale della carriera diplomatica; personale della carriera prefettizia; personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; personale della carriera dirigenziale penitenziaria; professori e ricercatori universitari.

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 fa riferimento inoltre anche ai « dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287 ». Tali materie sono, rispettivamente l'esercizio della funzione creditizia e la materia valutaria;

l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa, l'identificazione dei soci delle società con azioni quotate in borsa e delle società per azioni esercenti il credito, l'attuazione delle direttive CEE in materia di mercato dei valori mobiliari e la tutela del risparmio; e la tutela della concorrenza e del mercato.

Si tratta quindi delle materie nelle quali operano la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

L'articolo 23-ter specifica poi – al comma 1 – che il trattamento economico cui far riferimento ai fini del tetto deve essere quello onnicomprensivo, cioè comprensivo di tutte le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

Si prevedono disposizioni riguardo alle somme che possono essere corrisposte ai dipendenti delle amministrazioni suddette che siano chiamati a svolgere funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti: tali dipendenti – se conservano il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza – non possono ricevere, a titolo di retribuzione, indennità, o anche solo per il rimborso spese, un importo superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico già percepito.

L'articolo 23-ter prevede poi che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo della disposizione possa prevedere deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni e fissa un tetto massimo a titolo di rimborso spese. Come i colleghi ricordano, al momento di adottare lo schema di decreto trasmesso alle Camere per il parere il Governo non ha inteso avvalersi di questa possibilità.

Infine, l'articolo 23-ter dispone la destinazione al fondo per l'ammortamento

dei titoli di Stato delle risorse annualmente derivanti dall'applicazione della disciplina.

Nel corso della discussione sullo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri più volte ricordato sono stati evidenziati diversi profili critici della disciplina in questione, dei quali è stato dato conto nelle articolate premesse del parere espresso dalle Commissioni il 29 febbraio scorso.

Innanzitutto, è stato evidenziato un problema in relazione alla platea dei destinatari della misura di taglio delle retribuzioni. L'articolo 23-ter infatti si applica soltanto a una parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vale a dire alle amministrazioni statali, il che rischia di dar luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti chiamati a svolgere prestazioni simili. Per altro verso, la disciplina dell'articolo 23-ter sembra applicabile ad alcune, ma non a tutte le autorità amministrative indipendenti.

Nel parere espresso da queste Commissioni si è fatto espressamente riferimento – anche se solo nelle premesse – alla necessità di modificare l'articolo 23-ter per definirne un ambito di applicazione il più coerente possibile, anche prevedendo che la disciplina da esso recata costituisca indirizzo al quale le Regioni devono conformare il proprio ordinamento.

La proposta di legge C. 5035 si muove appunto in questa direzione. Per contro, nel decreto-legge n. 29 del 2012, in fase di conversione, che reca disposizioni urgenti di integrazione – tra l'altro – della disciplina dell'articolo 23-ter in questione, questa modifica non è prevista.

L'altro profilo critico emerso nel corso del dibattito sullo schema di decreto più volte richiamato è determinato dal fatto che, per come è formulata, la disciplina sui tetti alle retribuzioni – che si applica anche a tutti i trattamenti economici in essere, e non solo quindi a quelli che saranno definiti nelle prossime tornate contrattuali – sembra ledere un principio consolidato dell'ordinamento e della giu-

risprudenza, quello del divieto di *reformatio in peius* dei trattamenti retributivi, oltre che un principio di tutela del ragionevole e legittimo affidamento del singolo dipendente pubblico nella permanenza delle norme e degli atti, anche contrattuali, che regolano il proprio trattamento economico e la sua progressione.

Infine, è stato fatto presente – in particolare dal deputato Cazzola – che l'introduzione del limite delle retribuzioni pubbliche comporterà molto probabilmente, e forse necessariamente, la « riparazione » di tutti i trattamenti, anche di quelli inferiori al limite massimo, determinando un complessivo ridimensionamento degli stipendi di tutti i lavoratori pubblici, fino ai livelli più bassi, il che – oltre ad aggravare oltre modo il problema anzidetto della lesione dell'affidamento del singolo dipendente – comporta una pesante intromissione del potere legislativo all'interno di una materia che nel nostro ordinamento è stata rimessa, di regola, alla determinazione delle parti sociali e all'autonomia contrattuale.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore per la XI Commissione*, nel fare rinvio – per quanto concerne gli aspetti di carattere generale – all'inquadramento sistematico svolto dal relatore per la I Commissione, procede ad illustrare i contenuti delle due proposte di legge abbinata, cercando di evidenziare – quando necessario – le differenze tra i due testi. Sotto questo profilo, ritiene preliminarmente opportuno rilevare che la proposta di legge n. 4901, che è composta di un solo articolo, interviene, con il metodo della novellazione, sugli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, sostituendo interamente il primo e disponendo l'abrogazione del secondo e, pertanto, unificando in un unico contesto normativo la disciplina dei limiti del trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni; al contrario, la proposta di legge n. 5035, anch'essa di un solo articolo, non interviene sul citato articolo 23-*bis*, limitandosi

ad apportare – sempre con il metodo della novellazione – alcune modifiche all'articolo 23-*ter* del medesimo decreto-legge n. 201.

Prima di evidenziare le specifiche misure di merito previste dalle due proposte di legge abbinata, ritiene, peraltro, necessario chiarire l'aspetto della platea dei soggetti destinatari delle disposizioni stesse. Fa notare, infatti, che, a differenza della normativa vigente, la proposta di legge n. 4901 stabilisce un regime uniforme in materia di limiti all'erogazione di emolumenti o retribuzioni, a carico delle finanze pubbliche, indipendente dalla natura privatistica o pubblicistica del soggetto erogatore, purché rientrante nella platea dei soggetti conferenti indicata dalla novella recata dall'articolo 1, costituita da: pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; agenzie; enti pubblici anche economici; enti di ricerca; università; società non quotate a totale o a prevalente partecipazione pubblica nonché loro controllate; società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo (RAI); testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici.

Osserva poi che concorre a definire l'ambito di applicazione di tale regime un criterio ulteriore rispetto a quello del soggetto erogatore, che risulta dall'indicazione dei seguenti soggetti percettori: magistrati ordinari, amministrativi e contabili; avvocati e procuratori dello Stato; personale della carriera diplomatica; personale della carriera prefettizia; presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate; presidenti delle autorità indipendenti; dirigenti pubblici; dirigenti di banche e di istituti di credito disciplinati dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Fa presente, quindi, che, rispetto alla proposta di legge n. 5035, che include per espresso richiamo tutto il personale in regime di diritto pubblico cosiddetto « non contrattualizzato », non risultano esplicitamente comprese nella

disciplina prevista dalla proposta n. 4901 alcune categorie di personale in regime di diritto pubblico, salvo verificarne la riconducibilità alla categoria generica « dirigenti pubblici » indicata nella disposizione (in particolare, si tratta del personale militare e delle Forze di polizia di Stato, del personale volontario di leva, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale della carriera dirigenziale penitenziaria). Inoltre, rileva che, poiché la proposta di legge n. 4901 non include le autorità indipendenti tra i soggetti erogatori indicati nel primo periodo dell'articolo 1, mentre nel secondo periodo menziona, tra i soggetti percettori, solo i presidenti delle stesse autorità, risulta escluso dall'ambito di applicazione dello stesso articolo tutto il personale dipendente delle medesime autorità, salvo quello della Banca d'Italia – nonché della CONSOB e dell'ISVAP – che potrebbe risultare incluso in virtù del rinvio al decreto legislativo n. 385 del 1993, contenuto nel secondo periodo del comma 1. Ancora, osserva che, rispetto alla medesima proposta di legge n. 5035, la proposta di legge n. 4901 non include le regioni, in quanto il riferimento all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è effettuato, per le pubbliche amministrazioni, limitatamente a quelle statali. Segnala che tra i soggetti erogatori, inoltre, solo la proposta di legge n. 4901 menziona le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta o indiretta di finanziamenti pubblici e, tra i soggetti percettori, i dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi. Nel fare rinvio agli specifici approfondimenti che la documentazione prodotta dagli uffici effettua per alcune categorie di soggetti, erogatori o percettori, indicati dalla proposta di legge n. 4901, osserva che gli elementi di complessità che emergono da tali approfondimenti richiederanno una riflessione attenta da parte delle Commissioni riunite, laddove si decidesse di compiere la scelta di adottare tale provvedimento come testo base, in quanto occorre assicurare la mas-

sima omogeneità dell'ambito di applicazione e, dunque, della platea di soggetti destinatari delle relative norme.

Passando, poi, al regime previsto dalla proposta di legge n. 4901, rileva che essa prevede che il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceve a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo non possa « superare il trattamento annuo lordo spettante ai membri del Parlamento »: quindi, la proposta di legge adotta un termine di raffronto differente da quello riscontrabile nella legislazione vigente, oltre che nella proposta di legge n. 5035, costituito dal trattamento economico annuale complessivo del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Fa notare, peraltro, che, mentre il trattamento economico percepito a titolo di lavoro, per il quale è posto il limite da parte della proposta di legge n. 4901, è definito « onnicomprensivo », tale aggettivo non è ripetuto con riferimento a quello spettante ai membri del Parlamento (tanto che nella relazione illustrativa si afferma l'intenzione di abbassare, per tutte le categorie di soggetti che direttamente o indirettamente gravano sulle finanze pubbliche, « il limite massimo percepibile, rapportandolo allo stipendio dei parlamentari, cioè a 63.000 euro lordi annui »): poiché la *ratio* della disposizione è quella di porre un limite a trattamenti economici onnicomprensivi, una linea interpretativa coerente sembrerebbe, a suo avviso, essere quella di ritenere che il parametro di riferimento sia quello del trattamento economico onnicomprensivo percepito dagli stessi parlamentari. Osserva che, del resto, il riferimento allo « stipendio » contenuto nella relazione illustrativa non sembra, immediatamente e in senso proprio, riferibile agli emolumenti dei parlamentari che, ferme restando alcune differenze tra Camera e Senato, si compongono di diverse voci, nessuna delle quali costituita da « stipendio ». Al contempo, sottolinea che l'importo indicato nella relazione illustrativa della citata proposta di legge n. 4901, cioè 63.000 euro lordi annui, non trova

riscontro negli importi lordi delle varie voci che compongono il trattamento economico lordo complessivo dei parlamentari.

Passando alla analitica descrizione della proposta di legge n. 5035, rileva — come detto in precedenza — che la modifica del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, da essa prospettata, amplia l'ambito dei soggetti pubblici conferenti emolumenti o retribuzioni, rispetto a quello che risulta dalla formulazione del testo vigente: tale novella, come espressamente evidenziato nella relazione illustrativa della proposta di legge, raccoglie un rilievo contenuto nel parere delle Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (n. 439) concernente la definizione del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti, che segnalava la necessità di « un intervento correttivo della disciplina recata dall'articolo 23-ter, per definire, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, un ambito di applicazione il più coerente possibile, disponendo, altresì, che la disciplina medesima costituisca un indirizzo al quale le regioni devono conformare il proprio ordinamento ».

Osserva che, mentre il testo vigente del citato articolo 23-ter prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, siano solo quelle statali (e quindi le amministrazioni dello Stato nonché quelle ad esse espressamente ricondotte dallo stesso comma 2, cioè gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), la novella sopprime l'aggettivazione « statali » riferita alle pubbliche amministrazioni, ampliandone la platea, e vi include le autorità indipendenti. Pertanto, rileva che, per effetto della soppressione dell'aggettivo « statali », rispetto al testo vigente il limite del trattamento economico è esteso a tutti i soggetti indicati nella citata disposizione di

cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ovvero regioni, province, comuni, comunità montane, e loro consorzi e associazioni, istituzioni universitarie, istituti autonomi case popolari, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999, CONI, fino a che non sarà effettuata la revisione organica della disciplina di settore. Con specifico riferimento alle Agenzie fiscali e all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, segnala, peraltro, che l'intervento inclusivo effettuato dalla disposizione in esame trova un precedente, sia pur non formulato in termini espressi, nell'articolo 35, comma 6, del decreto legge n. 1 del 2012, che stabilisce, per i dirigenti di tali enti, una disposizione derogatoria al regime generale di blocco del trattamento economico fino al 2013.

Come in precedenza evidenziato, fa presente che la proposta di legge n. 5035 mantiene, altresì, fermo il parametro di riferimento del trattamento del Primo presidente della Corte di cassazione, sostituito, invece, dalla proposta di legge n. 4901, con il trattamento annuo lordo dei componenti del Parlamento; è, altresì, mantenuto fermo, come nella proposta di legge n. 4901, il riferimento della normativa vigente al « trattamento economico onnicomprensivo », che, negli stessi testi, assume la sostanza di « emolumenti o retribuzioni ». Segnala, inoltre, che il nuovo comma 2 dell'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201, come modificato dalla proposta di legge n. 5035, introduce novelle dirette a: uniformare la platea dei soggetti pubblici conferenti; ampliare le somme che possono essere corrisposte ai dipendenti dei suddetti soggetti pubblici che siano chiamati a svolgere funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa,

presso autorità e pubbliche amministrazioni; introdurre una disposizione di garanzia del trattamento economico onnicomprensivo dei titolari e degli altri addetti degli uffici di diretta collaborazione, qualora siano interni all'amministrazione, in base alla quale il relativo importo deve comunque risultare non inferiore a quello che percepirebbero in applicazione delle disposizioni di legge o di contratto che ne determinano, in via ordinaria, la disciplina retributiva.

Rileva, infine, che la proposta di legge introduce al citato articolo 23-ter un nuovo comma 4-bis, che prevede che le regioni adeguano i propri ordinamenti alle norme contenute nell'articolo. Al riguardo, fa notare che l'organizzazione degli uffici regionali e degli enti pubblici regionali costituisce materia di competenza delle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma quarto, della Costituzione, cioè residuale: la giurisprudenza costante della Corte costituzionale riconduce a tali materie la disciplina delle modalità di accesso all'impiego, spettando alla competenza legislativa esclusiva dello Stato disciplinare gli ambiti privatizzati del rapporto di lavoro pubblico in quanto riconducibili alla materia « ordinamento civile ». Rileva, peraltro, che le esigenze di uniformità che emergono dalla giurisprudenza non escludono che specifici aspetti del rapporto di impiego, disciplinati dalla legge statale, non siano applicabili, e quindi vincolanti, anche per le regioni: uno di questi aspetti, ad esempio, attiene al trattamento economico dei dirigenti, disciplinato dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 165.

In conclusione, ritiene che le proposte di legge abbinata intervengano su argomenti di assoluto rilievo, che le Commissioni riunite dovranno approfondire con la necessaria attenzione, per assicurare che un intervento normativo sulla materia possa essere immune da eventuali censure di illegittimità e possa esplicare i propri effetti in maniera certa ed efficace, tenendo conto anche delle considerazioni di natura costituzionale e ordinamentale svolte puntualmente dal relatore per la I Commissione, nel cui ambito si inquadrano quelle svolte nella propria relazione. Prima di procedere, dunque, alla scelta di un eventuale testo da adottare come testo base o alla possibile unificazione dei due provvedimenti abbinati, giudica essenziale che il dibattito di carattere generale si svolga in modo da consentire ai relatori di acquisire ogni possibile elemento di riflessione su una materia che presenta – come già visto nel corso dell'esame dello schema di decreto attuativo delle disposizioni di cui al più volte citato articolo 23-ter – una serie di problematiche di estrema delicatezza.

Il ministro Filippo PATRONI GRIFFI si riserva di intervenire eventualmente in sede di replica.

Jole SANTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE. Atto n. 449 (<i>Esame e rinvio</i>)	10
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Staffan de Mistura e il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE. Atto n. 449.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Salvatore CICU (PdL), *relatore per la IV Commissione*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato ai sensi della delega conferita dall'articolo 12 della legge n. 217 del 2011 – legge comu-

nitaria 2010 – in attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. La direttiva recava come termine per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 30 giugno 2011.

Peraltro, la citata direttiva è stata poi modificata, limitatamente all'elenco dei prodotti della difesa, con la direttiva n. 80 del 2010, che indicava il 30 giugno 2011 come termine entro cui gli Stati membri dovevano adottare la normativa di recepimento, che deve trovare applicazione a decorrere dal 30 giugno 2012.

La relazione illustrativa del provvedimento in esame precisa, al riguardo, che la delega deve considerarsi operativa anche ai fini del recepimento di quest'ultima. Viene infatti espressamente richiamato il principio generale secondo cui nella predisposizione dei decreti legislativi di recepimento di una direttiva comunitaria si tiene conto delle modificazioni ad essa apportate fino al momento di esercizio della delega e quello secondo cui le diret-

tive riguardanti le stesse materie (o comunque tali da comportare modifiche degli stessi atti normativi) sono attuate con un unico decreto legislativo (lettere *f*) e *i*) dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 « legge comunitaria 2009 »).

Ricorda che, proprio in relazione all'esigenza di recepire la direttiva 2009/43/CE, nel mese di settembre 2010 era stato presentato dal Governo *pro tempore* un apposito disegno di legge (A.S. 2404) contenente una ampia delega, che contemplava l'integrale sostituzione della legge che attualmente disciplina la materia: la n. 185 del 1990. Lo scopo dichiarato di tale iniziativa era dunque quello di operare un complessivo riordino della materia, ritenuto necessario per adeguare la normativa interna alle mutate esigenze del comparto difesa e sicurezza e per rafforzare i controlli con nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa. Inoltre, si intendeva realizzare uno snellimento procedurale mirato a semplificare le movimentazioni verso i Paesi membri dell'UE e della NATO, ed a riorganizzare le strutture deputate al rilascio delle autorizzazioni attraverso la creazione di uno « sportello unico » per le imprese. L'iter di tale disegno di legge non è tuttavia proseguito.

In considerazione dell'approssimarsi del termine, con apposito emendamento al disegno di legge comunitaria per il 2010, la delega è stata ricondotta al solo recepimento della direttiva.

Essendo scaduti i termini fissati da entrambe le direttive, il 29 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora per la mancata attuazione, rispettivamente, della direttiva 2009/43/CE e della direttiva 2010/80/UE. Anche il termine per l'esercizio della delega è prossimo a scadenza (17 aprile 2012) anche se, per effetto della presentazione dello schema alle Camere, il termine medesimo risulta prorogato di ulteriori 90 giorni.

Richiama tuttavia l'attenzione delle commissioni sulla circostanza che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del

24 marzo 2012 è pubblicata un'ulteriore direttiva 2012/10/UE della Commissione del 22 marzo 2012 che, analogamente alla direttiva n. 80 del 2010, modifica anch'essa la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire anche tale successivo atto normativo comunitario.

Nel ricordare i principi e criteri direttivi della delega contenuta nel richiamato articolo 12 della legge comunitaria per l'anno 2010, sottolinea, in particolare, quello che impone di recepire la direttiva 2009/43 nel rispetto dei principi contenuti nella legge n. 185 del 1990. Al fine di recepire la normativa comunitaria, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di delega, la scelta operata è stata dunque nel senso di novellare incisivamente l'attuale disciplina, recata dalla citata n.185, sui trasferimenti di materiali d'armamento. Quest'ultima individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.

La principale modifica sostanziale si riconnette al fatto che la medesima legge n.185 non opera alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito comunitario e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea. La normativa comunitaria invece detta regole comuni per la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, allo scopo di eliminare dalle normative dei singoli Stati membri tutte le disparità che possono impedire la circolazione dei prodotti per la difesa o distorcere la concorrenza del mercato interno, ostacolando così l'innovazione, la cooperazione industriale e la competitività dell'industria della difesa nell'Unione europea. Inoltre essa mira a

realizzare un sistema più razionale di licenze globali e generali, al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale. Per i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa vi dovrà essere dunque un'autorizzazione preventiva unica, coerente con una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

Questo salvo talune eccezioni: i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle Forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti o di programmi di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti o, ancora, di fornitura di aiuti umanitari per fronteggiare catastrofi.

Quanto alle parti del testo in esame di stretta competenza della Commissione difesa, segnala che, ai sensi del nuovo articolo 2, comma 3, ove reso necessario da disposizioni comunitarie, l'elenco dei materiali della difesa è aggiornato con decreto del Ministro della difesa e che il medesimo articolo prevede che il nulla osta del medesimo ministero di cui al comma 5 sia reso entro 30 giorni, mentre l'attuale disciplina non prevede alcun termine.

Viene inoltre specificato, all'articolo 4, che le modalità per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dal testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare.

Il nuovo articolo 10-ter prevede che anche il Ministero della difesa sia destinatario delle comunicazioni circa la volontà di utilizzare per la prima volta un'autorizzazione generale da parte dei soggetti iscritti al citato registro.

È inoltre prevista, all'articolo 10-sexies, commi 3 e 6, l'intesa del Ministero della Difesa sul rilascio della certificazione delle

imprese, nonché sulla loro revoca, che avviene da parte dell'UAMA (organo del ministero degli affari esteri).

Inoltre, l'articolo 11, comma 1, viene modificato al fine di prevedere che la comunicazione delle domande di autorizzazione concernenti i materiali di armamento avvenga anche con riguardo al ministero della difesa.

Ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 5, è richiesto il concerto del Ministero della difesa per l'irrogazione delle sanzioni ivi previste da parte del ministero degli affari esteri, salvo che per le sanzioni connesse alla reiterazione delle violazioni, che sono invece disposte dal medesimo ministero della difesa.

Segnala infine che la relazione al Parlamento, già prevista dal vigente articolo 5 della legge n. 185, si arricchisce di nuovi contenuti. Infatti, da un lato essa dovrà dar conto anche delle operazioni svolte a seguito di concessione di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale. Dall'altro lato, ai sensi del nuovo articolo 27, comma 4, essa dovrà contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990, come modificata dal testo in esame.

Francesco TEMPESTINI (PD), *relatore per la III Commissione*, osserva preliminarmente, come accennato dal collega Cicu, che l'attuale normativa che disciplina la materia, ovvero la legge n. 185 del 1990, non opera alcuna distinzione tra i trasferimenti di materiali per la difesa in ambito comunitario e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea. In questi anni si è invece assistito, in seno all'Unione europea, ad un forte aumento dell'interscambio di materiali, sottosistemi e componenti militari e ad un notevole aumento dei programmi di collaborazione intergovernativa per lo sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa, sino all'istituzione recente dell'Agenzia europea per la difesa.

Rileva, pertanto, che la soluzione proposta dal legislatore delegato è quella di

una novella della normativa intesa ad un recepimento delle disposizioni comunitarie in modo strettamente aderente al mandato del rispetto dei principi ispiratori della legge n. 185 del 1990, dei quali la norma di delega, ovvero la legge comunitaria 2010, impone l'osservanza.

Nel dettaglio, lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 9 articoli, di cui i primi sei novellano ciascuno un capo della legge n. 185 del 1990, mentre l'articolo 7 novella l'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, concernente il registro nazionale delle imprese che effettuano operazioni di *import/export* di materiali di armamento, richiamato dall'articolo 3 della legge n. 185 del 1990. Gli articoli 8 e 9 dettano, infine, disposizioni in materia di neutralità finanziaria ed entrata in vigore.

Prende atto, quindi, che resta disciplinata in un unico *corpus* normativo la materia dei trasferimenti dei materiali di armamento, anche se differenziata e semplificata in relazione a quelli intracomunitari.

In tale prospettiva, si sofferma sull'articolo 2 del provvedimento che ridefinisce – mediante l'articolo aggiuntivo *7-bis* – il quadro degli organismi di coordinamento e di controllo della legge n. 185 del 1990, individuando presso il Ministero degli affari esteri l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, delle certificazioni e degli altri adempimenti previsti dalla normativa del 1990, con particolare riferimento ai controlli. L'individuazione di tale autorità, resa necessaria dall'articolo 9, comma 1, della direttiva, è stata coerentemente effettuata in capo all'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA), già istituita presso il Ministero degli affari esteri con il DPCM n. 125 del 1994: l'Unità si avvale anche di personale di altre amministrazioni, tra le quali quello della Difesa, in posizione di distacco. Sempre presso la Farnesina, resta confermato il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento, che sarà competente anche per la cessione

delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva. Ricordo che il Comitato consultivo è presieduto dal rappresentante del Ministero degli esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario.

Segnala poi che l'articolo *7-ter* precisa opportunamente che spetta al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente normativa. Sono altresì opportunamente rafforzati, aggiungendo l'articolo *20-ter*, i poteri di vigilanza del Ministero degli affari esteri che può disporre visite di ispettori designati presso le imprese iscritte al registro nazionale sia accedendo a tutti i locali pertinenti, sia esaminando e acquisendo copia della documentazione rilevante.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, che rimaneggia ampiamente il capo IV della legge n. 185 del 1990, articolandolo in tre distinte sezioni: la prima dedicata ai trasferimenti intracomunitari (strutturata su sette articoli, da *10-bis* a *10-octies*); la seconda dedicata alle operazioni con gli Stati non appartenenti all'UE, comprendente i preesistenti articoli da 11 a 14 e la terza (articoli da 15 a *16-bis*) dedicata alle disposizioni comuni. In particolare, la nuova sezione dedicata ai trasferimenti intracomunitari, disciplina la cosiddetta autorizzazione preventiva unica, che, rilasciata dal Ministero degli affari esteri, può assumere una delle tre seguenti forme: *a*) generale di trasferimento, che si traduce in un elenco di prodotti pubblicato da ciascuno Stato, che così autorizza direttamente i fornitori in esso stabiliti a effettuare trasferimenti di prodotti contemplati nell'elenco a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro (articolo *10-ter*); *b*) globale di trasferimento, che ha durata triennale e viene

concessa, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare i trasferimenti di specifici prodotti a favore di determinati destinatari autorizzati, situati in uno o più altri Stati membri (articolo 10-*quater*), *c*) individuale di trasferimento, rilasciata, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti in una o più spedizioni (articolo 10-*quinquies*).

Evidenzia inoltre come la medesima sezione, mediante l'articolo 10-*sexies*, disciplina il rilascio della certificazione di durata triennale – da parte del Ministero degli affari esteri ed in particolare dell'UAMA, d'intesa con il Ministero della Difesa – con la quale le imprese iscritte al registro nazionale sono riconosciute affidabili, e quindi certificate, sulla base di precisi criteri, e possono pertanto ricevere prodotti da fornitori di altri Stati membri. Tra i predetti criteri, ricorda la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle osservazioni. Osserva altresì che il comma 9 dell'articolo 10-*sexies* prevede che l'elenco delle imprese nazionali certificate sia comunicato alla Commissione europea e al Parlamento europeo nonché agli altri Stati membri. Sarebbe, a suo avviso, opportuno che tale elenco fosse portato a conoscenza anche del Parlamento nazionale.

Fatto presente che i successivi due articoli 10-*septies* e 10-*octies* disciplinano rispettivamente gli obblighi dei fornitori e le procedure doganali riguardanti i materiali d'armamento, considera di particolare rilievo alcune altre novelle, come quella dell'articolo 11, comma 1 della legge n. 185, che prevede che la domanda di autorizzazione sia presentata anche per le operazioni di intermediazione, di delocalizzazione produttiva nonché per i trasferimenti intangibili di *software* e di tecnologia. L'articolo 17-*bis* pone a carico dei soggetti interessati gli oneri relativi alle autorizzazioni, alle certificazioni ed ai controlli, prevedendo un tariffario da adottarsi con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Gli introiti

saranno riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorità nazionale competente. Al riguardo, auspica un chiarimento da parte del Governo sull'incidenza dei predetti limiti e più in generale sui fondi messi a disposizione dell'UAMA, ad essa necessari perché i poteri di controllo siano effettivamente esercitati.

Richiamando l'attenzione anche sul nuovo articolo 27-*bis*, contenente obblighi di comunicazione a carico di istituti di credito e intermediari per il contrasto del terrorismo internazionale, segnala poi l'opportunità di approfondire il quadro sanzionatorio delineato dall'articolo 25-*bis* della legge n. 185 del 1990, che appare suscettibile di un qualche inasprimento. Da ultimo, evidenzia che ai già previsti casi di divieto del trasferimento ovvero di intermediazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, è stato aggiunto il contrasto con gli accordi concernenti la non proliferazione. Conclusivamente, data la rilevanza del provvedimento, invita a valutare l'eventualità di svolgere utili approfondimenti conoscitivi, nel rispetto dei tempi previsti.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA, nel sottolineare l'equilibrio normativo del provvedimento che è il frutto dello stretto coordinamento intercorso tra il Ministero degli affari esteri e quello della difesa, si sofferma sulla novità rappresentata dall'autorizzazione intracomunitaria. Valuta inoltre positivamente il rafforzamento del sistema delle garanzie e dei controlli, ribadendo infine l'urgenza di emanare lo schema di decreto legislativo, stante il rischio di incorrere in una procedura di infrazione.

Il sottosegretario Filippo MILONE si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Augusto DI STANISLAO (IdV) concorda con quanto da ultimo proposto dall'onorevole Tempestini circa l'opportunità di svolgere un'adeguata istruttoria sul provvedimento, che tratta materie meritevoli di attenzione e approfondimento.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE	16
-------------------------	----

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 aprile 2012.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
15.30 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

AVVERTENZA	17
------------------	----

Mercoledì 11 aprile 2012.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Introduzione dell'articolo 217-bis del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di obblighi volti alla tutela del patrimonio ittico autoctono nelle concessioni di derivazione di acqua pubblica.
C. 4706 Callegari.*

COMMISSIONI RIUNITE

**IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)
e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

S O M M A R I O

AVVERTENZA	18
------------------	----

Mercoledì 11 aprile 2012.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni
(*Seguito dell'esame e rinvio*) 19

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente della XI Commissione Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 12.05.

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.

Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 18 gennaio 2012.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta delle Commissioni riunite si è convenuto di rinviare l'esame delle proposte emendative presentate (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 569, di martedì 29 novem-*

bre 2011, allegati 1 e 2, pag. 9 e seguenti), anche a seguito della richiesta del rappresentante del Governo di svolgere ulteriori approfondimenti: l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle stesse Commissioni riunite ha quindi concordato, nella riunione svoltasi la scorsa settimana, di riprendere oggi l'esame degli emendamenti.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, anche a nome del relatore per la X Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fedriga 1.6, Lulli 2.2, a condizione che sia riformulato come emendamento aggiuntivo, e non sostitutivo, limitatamente all'ultimo periodo dello stesso, Fedriga 2.3 e 2.4; raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 2.50 dei relatori, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti Fedriga 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, Anna Teresa Formisano 6.1, Fedriga 6.2, 6.3, 6.4 e 7.1, Anna Teresa Formisano 7.3 e Fedriga 7.4.

Invita, conseguentemente, al ritiro delle restanti proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario, fatto salvo l'emendamento Cimadoro 4.2, del quale prospetta l'accantonamento, al

fine di effettuare ulteriori approfondimenti circa la sua possibile onerosità. Precisa, peraltro, che taluni degli emendamenti di iniziativa del gruppo dell'Italia dei Valori – pur presentando profili di interesse – non possono essere accolti a causa della carenza delle relative risorse economiche.

Il viceministro Michel MARTONE comunica che – per quanto di competenza – il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto di rappresentare alle Commissioni riunite l'opportunità di riflettere sulle finalità del provvedimento in esame, tenuto conto che gli aspetti relativi all'occupazione femminile e giovanile trovano risposte nella riforma del mercato del lavoro e quelli per il sostegno dell'imprenditoria andranno confrontati con il nuovo quadro degli incentivi alle imprese, che sono allo studio del Ministero dello sviluppo economico; informa, peraltro, che l'ufficio legislativo del suo dicastero ha richiesto formalmente – per questi aspetti – il parere di competenza al predetto Ministero.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) prende atto con rammarico che il Governo si ostina nel suo atteggiamento poco rispettoso del ruolo del Parlamento, dal momento che, ogni volta che si trova dinanzi a provvedimenti di iniziativa parlamentare, frappone sempre ostacoli al corretto svolgimento dell'iter, invitando a svolgere ulteriori riflessioni di merito, nel presupposto che sulle materie in discussione il Governo abbia già assunto proprie iniziative o sia in procinto di adottare specifiche misure. Fa notare che il Governo dimostrerebbe maggiore coerenza se dichiarasse apertamente di non avere alcuna intenzione di considerare il lavoro delle Commissioni parlamentari, ritenendosi l'unico organo titolato ad assumere l'iniziativa legislativa.

Gabriele CIMADORO (IdV) constata con rammarico il parere contrario espresso dai relatori sugli emendamenti che il suo gruppo ha presentato sul prov-

vedimento in esame. Sottolinea che si tratta, a suo giudizio, di emendamenti di mero buon senso e condivisibili e giudica non sufficiente la motivazione esposta, che è quella usuale, ovvero la mancanza delle risorse economiche.

Antonino FOTI (PdL), pur ringraziando il rappresentante del Governo per la presenza alla seduta odierna, giudica poco opportuna l'ipotesi di rinvio dell'esame del provvedimento, atteso che le Commissioni riunite hanno già svolto una lunga e approfondita discussione, che ha condotto ad un testo condiviso da tutti gli schieramenti politici, in ordine al quale sono state concordate – tra i gruppi appartenenti alla nuova e alla precedente maggioranza – solo talune limitate modifiche, che si sostanziano nel parere favorevole sugli emendamenti richiamati dal relatore per la XI Commissione. Ritiene, pertanto, necessario che il Parlamento faccia il proprio dovere e proceda speditamente nell'esame del testo unificato, affinché, in tempi di crisi economica, si favorisca la realizzazione di interventi realmente utili, a sostegno dell'occupazione giovanile e femminile.

Alberto TORAZZI (LNP) ritiene opportuno svolgere una breve riflessione: la crisi in atto, in Italia come in Europa, è grave ed è prevalentemente una crisi di sviluppo; al contrario, la cura che il Governo sta attuando non è mirata allo sviluppo, anzi rischia di « uccidere il malato » invece di curarlo. Il testo che le Commissioni hanno predisposto, a suo parere, è incardinato sulla necessità di creare sviluppo e occupazione, le risorse richieste sono minime e si tratta sostanzialmente di un testo condiviso anche dall'opposizione: il Governo non può, dunque, limitarsi a chiedere l'ennesima pausa di riflessione, ma deve prendere una posizione nel merito.

Cesare DAMIANO (PD) ritiene necessario scindere in due parti le valutazioni circa l'andamento della seduta odierna: sotto un profilo di natura generale, infatti, occorre manifestare un fermo disappunto

per l'atteggiamento di scarsa collaborazione — se non di preclusione — del Governo di fronte alle iniziative di carattere parlamentare; per quanto concerne, tuttavia, il provvedimento in esame, ritiene che non si possa non convenire sull'esigenza di svolgere un'ulteriore riflessione, soprattutto alla luce dei pareri oggi esposti dal relatore per la XI Commissione sugli emendamenti presentati, dai quali emergerebbe — pur a fronte di presunte « intese » evocate dal deputato Antonino Foti — un orientamento sostanzialmente ostile rispetto alle proposte di modifica prospettate dal gruppo del Partito Democratico. Giudica, pertanto, opportuno — a prescindere dalla posizione del Governo — invitare i relatori a rivedere la propria posizione al riguardo, rinviando l'esame degli emendamenti ad una fase in cui si possa registrare un maggior grado di convergenza tra i gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, ritiene anzitutto doveroso ribadire che il lungo e approfondito lavoro svolto dalle Commissioni riunite sarà salvaguardato, nel pieno rispetto delle prerogative del Parlamento. Essendo, tuttavia, state anche formulate richieste di approfondimento, invita i relatori a svolgere una ulteriore riflessione sulle proposte emendative presentate, in vista dell'elaborazione di un testo sul quale far convergere il consenso dei gruppi. Per tali ragioni, ritiene che il seguito dell'esame — senza stravolgere l'andamento dell'iter — possa essere rinviato al prossimo mercoledì 18 aprile, in modo da consentire a tutti gli interessati l'elaborazione delle più opportune valutazioni.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al relatore di chiarire le ragioni del parere contrario espresso su taluni emendamenti, evidenziando la sensazione che le proposte emendative del gruppo del Partito Democratico possano presentare profili di onerosità.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa notare al deputato Fedriga che non tutti gli emendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico appaiono onerosi: ciò farebbe ritenere che all'origine del parere espresso dal relatore vi possano essere anche altre motivazioni di merito.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore per la XI Commissione*, pur dichiarandosi disponibile a svolgere un'ulteriore riflessione sul contenuto delle proposte emendative presentate dai diversi gruppi, fa notare che quelle su cui i relatori hanno espresso un orientamento contrario sembrerebbero estendere eccessivamente il raggio di azione dell'intervento in esame, ampliando in modo significativo la platea dei possibili destinatari e appesantendo i vincoli burocratici a carico delle imprese. Precisa, quindi, che alla base del parere sugli emendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico non vi sono soltanto ragioni connesse a profili di dubbia sostenibilità finanziaria, ma anche altre motivazioni di merito, ricollegabili all'esigenza di salvaguardare lo spirito originario della proposta normativa, diretto a favorire la semplificazione delle procedure. Fa presente, tuttavia, che sarà sua cura verificare se sia possibile raggiungere un'intesa più soddisfacente tra i gruppi, in vista dell'elaborazione di un testo che sia il più condiviso possibile.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle questioni sinora emerse e della disponibilità manifestata dal relatore per la XI Commissione, propone di rinviare al prossimo 18 aprile il seguito dell'esame delle proposte emendative riferite al testo unificato in titolo.

Le Commissioni convengono.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Sui lavori del comitato ristretto in materia di province	25
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Emendamenti C. 5052-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Emendamenti C. 3681-4296-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
AVVERTENZA	26

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Jole SANTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.45.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2012.

Salvatore VASSALLO (PD) ricorda di aver posto, nella seduta del 28 marzo scorso, la questione riguardante la necessità di chiarire, prima di giungere alla definizione di un testo unificato, se vi è l'intenzione di prevedere norme, oltre che

in materia di democrazia interna dei partiti, di trasparenza dei bilanci ed eventualmente di elezioni primarie, anche sul tema del finanziamento dei partiti. Sottolinea come, a suo avviso, quest'ultimo sia un tema su cui vi è una percezione molto forte dei cittadini ed un'esigenza reale di intervento.

Com'è noto, da notizie pubblicate dagli organi di stampa, vi sarebbe un testo in fase di elaborazione sul punto: chiede quindi ai colleghi che ne siano a conoscenza di rendere noto anche ai componenti della I Commissione i contenuti su cui si sta lavorando.

Auspica comunque che si giunga quanto prima alla definizione di un testo che intervenga sulle modalità di concessione dei contributi ai partiti nella direzione di una crescente trasparenza, di una dettagliata rendicontazione, eventualmente visionata dalla Corte dei Conti, partendo dalla consapevolezza per cui gran parte delle risorse stanziare non sono spese a fronte dei costi delle campagne elettorali.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) afferma che la Commissione sta «trascinando» l'esame in sede referente delle proposte di legge in titolo da molto tempo. I temi oggetto dei progetti di legge sono ormai noti e forse sottovalutati. Le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva deliberata nel corso dell'esame in sede referente delle proposte di legge hanno fatto emergere una posizione pressoché unanime da parte degli esperti che hanno suggerito di intervenire sul tema con pochi, chiari e cogenti principi normativi.

Rileva come i recenti avvenimenti riportati dagli organi di stampa, relativamente a presunti abusi nella gestione dei finanziamenti ai partiti, abbiano creato uno stato di forte allarme dando un'accelerazione al tema in discussione, con il rischio che la I Commissione sia «aggi-rata» nella definizione di un testo sul tema del finanziamento dei partiti e dei controlli pubblici.

Sottolinea quindi come, nell'intervenire sul tema in discussione, andrebbe preli-

minarmente chiarita la natura giuridica dei partiti politici: se si intendono come associazioni privatistiche sul modello statunitense o se essi abbiano funzioni pubbliche, come sembra emergere dal testo dell'articolo 49 della Costituzione e dal dibattito dottrinario che ne è seguito. Il sistema dei controlli e del finanziamento dipende quindi, in primo luogo, dalla risposta che si intenderà dare, in maniera quanto più possibile condivisa, a tale questione giuridica. Nel primo caso, infatti, si farà riferimento all'articolo 18 della Costituzione, con conseguenze ben diverse rispetto al richiamo dell'articolo 49.

A suo avviso, dunque, è quanto mai opportuno procedere con urgenza prevenendo controlli più stringenti sull'utilizzo di risorse di natura pubblica e sui bilanci dei partiti, anche attribuendo una specifica competenza alla Corte dei Conti, e riducendo contestualmente la quota dei rimborsi elettorali.

Maurizio TURCO (PD) sottolinea come sul tema in discussione vi sia certamente urgenza ma nessuna fretta: si tratta, infatti, di norme che saranno comunque applicate a partire dalle prossime elezioni politiche e, quindi, dal 2013.

Ricorda che nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stato definito un calendario dei lavori della Commissione per l'esame delle proposte di legge in titolo. Rileva, peraltro, che la costante assenza del relatore alle sedute della Commissione dedicate ai provvedimenti in esame rischia di rallentare i lavori ed invita quindi la presidenza a valutare la possibilità di sostituirlo. Nei mesi scorsi ci sarebbe infatti stato tutto il tempo per un dibattito pubblico e vero.

Esprime quindi contrarietà rispetto all'ipotesi di intervenire sul tema attraverso lo strumento del decreto-legge, come emerso in questi giorni dagli organi di stampa, così come alla discussione in sede legislativa, che non consentirebbero a suo avviso di dare ai cittadini adeguate forme

di pubblicità sui lavori parlamentari e sulle motivazioni di ognuno rispetto all'intervento normativo in esame.

David FAVIA (IdV), premesso che il suo partito ha presentato un quesito referendario per l'abrogazione della disciplina di legge sui rimborsi elettorali, si dichiara favorevole ad affrontare la materia in tempi rapidi. Considerato che, come rivelano gli organi di stampa, alcuni partiti hanno accumulato grazie ai rimborsi elettorali enormi disponibilità finanziarie in larga parte non utilizzate per le campagne elettorali, ritiene sia forse giunto il tempo di rivedere il sistema attuale di rimborsi, prevedendo regole più severe, che facciano riferimento alle spese elettorali documentate, e controlli che devono essere svolti dalla Corte dei conti.

Quanto alle modalità di lavoro, ritiene che, per procedere celermente ed arrivare a un risultato concreto nel giro di pochi giorni, si dovrebbe affidare a un comitato ristretto il compito di definire un testo unificato, per poi chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa. Concorda infine sul fatto che, se il deputato Orsini non è in condizione di seguire i lavori della Commissione, la presidenza dovrebbe valutare l'ipotesi di sostituire il relatore.

Pierguido VANALLI (LNP), considerato che l'istituzione di un comitato ristretto serve di regola a insabbiare un provvedimento, si sorprende che la richiesta di istituire uno venga proprio dall'Italia dei valori, che dice di volere affrontare il tema del finanziamento pubblico dei partiti. Ricorda che il provvedimento è già iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di maggio e che il suo esame in Commissione deve essere quindi completato comunque in tempi brevi. Preannuncia in ogni caso che il suo gruppo è contrario a procedere in sede legislativa.

David FAVIA (IdV) sottolinea che la sua proposta di istituire un comitato ristretto è funzionale esclusivamente all'accelera-

zione dell'esame del provvedimento, e non certamente al suo insabbiamento.

Daniele GALLI (FLpTP) sottolinea l'importanza che la materia del rimborso elettorale dei partiti sia affrontata in Parlamento, e non diventi invece oggetto di un intervento urgente del Governo. A suo avviso, la strada migliore da percorrere è quella di discutere un testo unificato delle proposte di legge in esame, per procedere poi in sede legislativa.

Jole SANTELLI, *presidente*, ricorda che il ricorso all'intervento mediante decreto-legge sembra essere escluso e che ad un testo su questa materia stanno lavorando in queste ore esponenti dei gruppi rappresentati in Parlamento. Fa presente che si tratta di un lavoro che confluirà necessariamente nelle aule parlamentari per essere discusso in modo pubblico. Aggiunge che la sede legislativa assicura ai lavori parlamentari lo stesso grado di pubblicità della seduta di Assemblea.

Pierguido VANALLI (LNP) ritiene che il lavoro che secondo i giornali gli esponenti di alcuni gruppi stanno svolgendo in queste ore si sarebbe potuto e dovuto svolgere nelle aule parlamentari, anche per dare modo a tutti i gruppi di parteciparvi fin dall'inizio.

Salvatore VASSALLO (PD) sottolinea che, per quanto certamente i gruppi abbiano il diritto di riunirsi liberamente anche fuori delle aule parlamentari, sono però queste ultime il luogo proprio della discussione delle riforme legislative. Invita pertanto la presidenza a sollecitare al relatore la predisposizione di una proposta di testo unificato, in modo che i lavori della Commissione possano andare avanti e si possa passare alla successiva fase di esame.

Sesa AMICI (PD) rileva come oggi esistano due esigenze distinte: la prima è quella di proseguire la discussione delle proposte di legge per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia

democrazia interna dei partiti, che è iniziata da mesi e non è stata, a suo avviso, fino ad ora, all'altezza della materia; la seconda, che alla luce della cronaca degli ultimi mesi ha assunto particolare urgenza, è quella di circoscrivere il tema specifico del finanziamento pubblico dei partiti. In entrambi i casi, non c'è dubbio che la discussione si svolgerà nelle aule parlamentari.

Jole SANTELLI, *presidente*, ribadisce che non c'è dubbio che le aule parlamentari siano il luogo proprio del dibattito e ricorda che si tratta solo di attendere che i gruppi definiscano le proprie proposte e le formalizzino in modo che il dibattito parlamentare possa riprendere.

**Sui lavori del comitato ristretto
in materia di province.**

Jole SANTELLI, *presidente*, avverte che la riunione prevista per oggi del comitato ristretto istituito per l'esame delle proposte di legge costituzionale C. 1242 Gibelli e abbinate, in materia di revisione della disciplina costituzionale sulle province, non si terrà, in quanto il relatore, presidente Bruno, non può prendervi parte a causa di concomitanti impegni istituzionali.

Maria Piera PASTORE (LNP) auspica che in futuro la presidenza informi i deputati delle variazioni dell'ordine del giorno con maggiore tempestività.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

Emendamenti C. 5052-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Emendamenti C. 3681-4296-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente e relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.
C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore, C. 4499 cost. Calde-

risi, C. 4506 cost. Vassallo, C. 4682 d'iniziativa popolare e C. 4887 cost. Lanzillotta.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

Nuovo testo C. 4989, approvato dalla 8^a Commissione permanente del Senato.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica.

Testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2798 Bernardini*) . 27

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 29

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 30

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. Nuovo testo C. 4989, approvata dalla 8^a Commissione permanente del Senato (Parere alla IX Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione*) 34

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final (*Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) 34

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 35

AVVERTENZA 36

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Salvatore Mazzamuto e Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili.

C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2798 Bernardini).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 4 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nell'ultima seduta è stato chiesto dall'onorevole Bernardini l'abbinamento delle proposte di legge in materia di misure cautelari detentive, alle quali ha poi aggiunto altre proposte di legge accomunate dalla finalità di deflazionare il sovraffollamento delle carceri. Si tratta in particolare delle seguenti proposte di legge: modifiche all'articolo 303 del codice di procedura penale, per la riduzione dei termini di durata massima della custodia cautelare, e all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata (C. 255); modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti (C. 2798); modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata « patto per il reinserimento e la sicurezza sociale » (C. 3093); modifiche agli articoli 274, 275, 284 e 308 del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali (C. 4616); modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena (C. 4798).

Ricorda inoltre che l'onorevole Follegot ha chiesto l'abbinamento della proposta di legge C. 4644 Lussana, recante « Disposizioni concernenti lo svolgimento di lavoro civico non retribuito da parte dei detenuti ai fini della riduzione della pena ».

L'onorevole Cavallaro ha chiesto l'abbinamento della sua proposta di legge C. 4871, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di sanzioni per la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope, di misure cautelari, di concorso di circostanze e recidiva, nonché di esecuzione della pena e di affidamento in prova, nei confronti

dei tossicodipendenti o alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici ».

Rileva che si tratta di proposte di legge che non intervengono sulle materie oggetto del disegno di legge, quanto piuttosto su materie ad esse connesse, ampliando quindi l'ambito di esame della Commissione. Spetta ora alla Commissione stabilire se procedere o meno a tale ampliamento.

Manlio CONTENUTO (PdL), pur non conoscendo in dettaglio l'articolato delle proposte di legge delle quali si chiede l'abbinamento, ritiene che, almeno in base ai rispettivi titoli, l'unica proposta di legge che potrebbe essere abbinata, essendo strettamente attinente ad una delle materie del disegno di legge, sia la proposta di legge C. 2798 volta ad introdurre l'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti.

Rita BERNARDINI (PD) ritiene che tutte le proposte di legge da lei richiamate ai fini dell'abbinamento attengano alle materie trattate dal disegno di legge del Governo ed in particolare alla materia della detenzione in carcere. Non comprende come possa considerarsi estranea a quest'ultima la riforma della disciplina delle misure cautelari in carcere considerato peraltro che il 42 per cento delle carcerazioni ha la propria giustificazione in una ordinanza cautelare. Invita pertanto la Commissione ad abbinare ai progetti di legge in esame le proposte di legge in materia di misure cautelari detentive.

Federico PALOMBA (IdV) chiede alla Presidenza se gli abbinamenti proposti dall'onorevole Bernardini siano conformi al regolamento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva che la materia oggetto di esame è identificata dalla Commissione, salvo nel caso in cui si esaminino un disegno di legge di conversione di un decreto legge, nel qual caso non si può procedere ad alcun ampliamento dell'ambito di esame.

Donatella FERRANTI (PD), *relatore*, ritiene che la complessità del disegno di legge del Governo sia tale da suggerire di evitare qualsiasi ulteriore ampliamento delle materie trattate, considerato peraltro che la materia delle misure cautelari detentive dovrebbe essere esaminata in maniera esclusiva. Dichiarò comunque di essere favorevole all'abbinamento della proposta di legge C. 2798 Bernardini, riservandosi in merito alla proposta di legge C. 4871 Cavallaro.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) ritiene che per poter assumere una decisione in merito all'abbinamento di nuove proposte di legge sia necessario acquisire preventivamente l'orientamento del Governo circa il percorso che intende dare all'esame del disegno di legge presentato.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO ribadisce che a parere del Governo sarebbe opportuno approvare con celerità il disegno di legge una volta che la Commissione ne abbia approfondito adeguatamente il suo contenuto e l'impatto sull'ordinamento. Proprio per accelerare l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel disegno di legge il Governo è disponibile a tramutare la delega in materia di messa alla prova di cui all'articolo 3 in una normativa di dettaglio. Il Governo è comunque ben consapevole dell'esigenza di un lavoro approfondito da parte del Parlamento che servirà anche ad ampliare l'ambito di applicazione della depenalizzazione di cui all'articolo 1, considerato che l'impatto che deriverebbe dall'approvazione senza modifiche di tale articolo potrebbe non essere adeguato rispetto agli obiettivi deflattivi che si pone il Governo. A tale proposito deposita una nota relativa ai dati statistici richiesti dall'onorevole Contento nella seduta del 29 marzo scorso.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, rileva, concordando la Commissione, che dal dibattito risulta evidente la condivisione ad abbinare solo la proposta di legge C. 2798 Bernardini e che le altre potranno essere

esaminate separatamente in diversi procedimenti legislativi.

Rita BERNARDINI (PD), preso atto che non si intende procedere all'abbinamento delle proposte di legge in materia di misure cautelari, chiede al Governo se abbia l'intenzione di intervenire su tale materia attraverso specifici disegni di legge.

Il sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO, pur ritenendo personalmente che si tratti di una materia sulla cui disciplina è necessario fare delle riflessioni, replica all'onorevole Bernardini che potrà darle una risposta solo dopo aver sentito il Ministro della giustizia in merito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda all'onorevole Bernardini che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già stabilito l'inserimento nel calendario della Commissione delle proposte di legge in materia di misure cautelari detentive. Ritiene che l'esame di queste proposte possa avviarsi tra due settimane.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Zoppini.

La seduta comincia alle 14.45.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

C. 5058, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 4 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrebbe esprimersi in merito alla proposta dell'onorevole Costa di chiedere l'assegnazione in sede referente, in congiunta con la Commissione affari esteri, della proposta di legge in esame.

Manlio CONTENUTO (PdL), rilevando che il termine per la presentazione di emendamenti presso la Commissione affari esteri è stato rinviato a martedì prossimo e che pertanto non è possibile stabilire se vi sia potenzialmente la possibilità di modificare il testo trasmesso dal Senato inserendovi la normativa di attuazione, ritiene opportuno rinviare qualsiasi decisione in merito ad una seduta successiva alla scadenza del predetto termine.

Maria Grazia SILIQUINI (PT), dopo aver condiviso l'intervento dell'onorevole Contente, ricorda che i reati oggetto della Convenzione di Strasburgo potrebbero essere introdotti nell'ordinamento italiano a seguito dell'approvazione della legge sulla corruzione, il cui disegno di legge è in corso d'esame presso le Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia. Per tale ragione potrebbe essere approvata senza modifiche la proposta di legge all'esame della Commissione affari esteri, senza l'esigenza di una assegnazione di tale proposta anche alla Commissione giustizia.

Donatella FERRANTI (PD) ricorda che il suo gruppo è favorevole ad un'assegnazione in congiunta della proposta di legge solo nel caso in cui ciò non determini un rallentamento della sua approvazione, ritenendo non più procrastinabile la ratifica della Convenzione di Strasburgo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto degli interventi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì prossimo.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Paolo SISTO (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame si compone di 13 articoli e reca « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento ».

Segnala quindi le principali disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

L'articolo 3, comma 5, alle lettere *a)* e *b)*, pone limiti più stringenti alla pignorabilità per crediti tributari delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego: per effetto delle norme in commento, esse possono essere pignorate in misura pari a un decimo, se di importo inferiore o pari a 2.000 euro, e in misura pari a un settimo, se comprese tra i 2.001 e i 5.000 euro.

Sempre all'articolo 3, i commi 5, lettere *c)* e *d)*, 6 e 7 recano disposizioni in materia di procedure di esecuzione forzata sui beni immobili del debitore fiscale. In particolare, con le norme introdotte si intende semplificare, uniformandole, le condizioni alle quali l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare e all'iscrizione di ipoteca esattoriale. In particolare, si consente all'agente della riscossione di procedere ad espropriazione dei beni immobili del contribuente alla sola ipotesi in cui l'importo complessivo del credito superi, complessivamente, ventimila euro.

Quanto all'articolo 8, i commi da 1 a 3, modificati durante l'esame del provvedimento al Senato, novellano la disciplina del trattamento fiscale dei « costi da reato » ovvero i proventi derivanti da attività illecite. In particolare, si limita

l'indeducibilità ai soli costi e alle spese sostenute per acquisto di beni o per prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività (in luogo della generalità dei costi o delle spese sostenuti per il compimento dell'illecito) qualificabili come delitto non colposo (in luogo del compimento di un illecito penale in genere, delitto o contravvenzione, doloso o colposo) per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Per effetto delle modifiche apportate durante l'esame del provvedimento al Senato, l'indeducibilità opera anche qualora il giudice abbia emesso: un decreto che dispone il giudizio all'esito dell'udienza preliminare, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale; una sentenza di non luogo a procedere (ai sensi dell'articolo 425 c.p.c.), fondata sulla prescrizione del reato (ai sensi dell'articolo 157 c.p.). Si precisa che al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte versate, in relazione alle somme non ammesse originariamente in deduzione, nonché dei relativi interessi, nel caso di sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale; il diritto al rimborso è esteso anche al caso di sentenza definitiva di non luogo a procedere (ai sensi del richiamato articolo 425 c.p.c.), purché non fondata sulla prescrizione del reato, nonché nell'ipotesi di sentenza definitiva di non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale.

Il successivo comma 2 reca conseguenti modifiche alla disciplina dell'accertamento, al fine precipuo di risolvere i problemi interpretativi che concernono quelle operazioni relative a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. In particolare si specifica che, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi, qualora essi siano direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi per beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, nei limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione.

Le disposizioni prevedono poi che sia applicata una sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese, ovvero degli altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, che siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, in nessun caso si applicano le più favorevoli disposizioni sanzionatorie in materia di concorso di violazioni tributarie (disciplinato dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472); esse, si ricorda, consentono l'applicazione della sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, nei confronti: di chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione; di chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

La sanzione è resa riducibile esclusivamente nel caso in cui, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido decidano di definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata, comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

Sempre l'articolo 8, al comma 6, amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari. Nel dettaglio, la disposizione in commento consente di avvalersi dei predetti poteri di indagine al fine di effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a richiedere al Presidente della commissione tributaria provinciale l'emanazione di misure cautelari sotto

forma di ipoteca e sequestro conservativo, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il comma 12 integra poi la disciplina del c.d. « accertamento esecutivo », prescrivendo che l'agente della riscossione debba informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione – salva l'ipotesi in cui l'esecuzione forzata sia sospesa – ed allungando di un anno i termini per l'eventuale avvio dell'espropriazione forzata dei beni del contribuente.

Segnala inoltre l'articolo 10, che al comma 1 autorizza il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) e delle forze di polizia, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, ad effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento al solo fine di verificare eventuali violazioni in materia di gioco pubblico, ivi comprese quelle relative al divieto di gioco dei minori.

Con decreto ministeriale (regolamento *ex* articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa, sono disciplinate, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale e dall'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto compatibili, le modalità dispositive sulla base delle quali il predetto personale impegnato nelle attività di cui al comma in esame può effettuare le operazioni di gioco.

L'articolo 10, comma 2, reca disposizioni volte ad estendere anche al coniuge non separato dei soggetti ivi indicati (in particolare, legale rappresentante e degli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società-socia, delle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società) le disposizioni in tema di certificazione antimafia e di divieto di partecipazione a gare e di rilascio o mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici. Sono inserite ulteriori fattispecie delit-

tuose tra quelle che inibiscono la partecipazione, rilascio o mantenimento di concessioni di giochi pubblici. Inoltre viene fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella « filiera » del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento.

Sempre all'articolo 10, il comma 9-ter ricomprende anche le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro tra le competenze inderogabili del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, sede di Roma, salvo il caso di ulteriori previsioni di legge.

L'articolo 11 reca disposizioni di natura sanzionatoria.

Ai commi 1, 2 e 3, in luogo della ineducibilità fiscale, di stabilisce una sanzione amministrativa del 10 per cento, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro, per l'omessa comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro e per l'omessa comunicazione delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie.

Il comma 4 eleva la sanzione amministrativa prevista all'articolo 303 del testo unico in materia doganale per la violazione delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni doganali.

I commi 5 e 6 inaspriscono le sanzioni amministrative previste dal testo unico in materia di accise per le infrazioni in sede di dichiarazioni nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, elevando l'importo minimo da 258 a 3.000 euro e l'importo massimo da 1.549 a 30.000 euro.

Il comma 7 fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale delle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta disponendo che i soggetti obbligati ad inviare gli atti in questione devono provvedervi entro 120 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del comunicato con il quale è data notizia della notifica – effettuata mediante affissione all'albo pretorio comunale – degli atti di attribuzione della rendita presunta (ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 225 del 2010).

In caso di mancato adempimento di tale obbligo si applica l'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Quest'ultimo stabilisce la quadruplicazione, a decorrere dal 1° luglio 2011, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo altresì che il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

Il comma 8 interviene sul decreto legislativo n. 195/2008 in materia valutaria, inasprendone la disciplina sanzionatoria e restringendone il campo di utilizzabilità dell'oblazione, modificando altresì la disciplina in tema di preclusione all'oblazione.

L'articolo 12 detta disposizioni in materia di Contenzioso in materia tributaria e riscossione.

Con i commi 1 e 2 viene modificata la disciplina della revisione dell'accertamento definitivo in materia doganale.

I commi 3 e 4 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario.

La previsione di cui al nuovo articolo 69-*bis* del decreto legislativo n. 546 del 1992 – introdotta con la lettera *b*) del comma 3 – è volta ad integrare la suddetta disciplina con una disposizione espressa in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo l'aggiorna-

mento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente. Nel contempo, al fine di assicurare la conoscibilità dell'iter giurisdizionale concernente i ricorsi in materia di operazioni catastali, si prevede comunque, con il successivo comma 4 dell'articolo in commento, l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Il comma 5 interviene sulla disciplina delle spese di giustizia nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica. Attualmente le spese di giustizia a carico dell'Amministrazione pubblica – ai sensi dell'articolo 158 del TU spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002) – sono ammesse alla prenotazione a debito e, pertanto, vengono versate solo se l'Amministrazione risulta soccombente nel contenzioso. A seguito dei dubbi di applicabilità della norma di favore anche alle Agenzie del demanio da parte delle cancellerie di alcuni uffici giudiziari, il comma 5 in esame scioglie positivamente qualsiasi dubbio al riguardo.

Il comma 3-*bis*, introdotto dal Senato, novellando il comma 10 dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, esclude il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo tributario dall'affluire – previo versamento all'Entrata del bilancio – al fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di modifica della disciplina del contributo unificato recate dai precedenti commi da 6 a 9 del citato articolo 37. Conseguentemente anche gli interventi in materia di giustizia tributaria non sono più ricompresi tra le finalità del fondo.

Il comma 3-*ter* stabilisce che le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-*bis* – al netto della quota parte destinata alle assun-

zioni di personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato (ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto-legge n. 1 del 2012) – sono iscritte in bilancio per essere destinate, per metà, in favore degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi di efficienza (comma 13 del citato articolo 37, del decreto legge n. 98 del 2011) e per la restante metà, con le modalità previste dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 545 del 1992 (Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria) all'incremento della quota variabile del compenso dei giudici tributari.

Il comma 4-*bis* istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

Segnala, infine, i commi 11-*quater* e 11-*quinquies*, che intervengono in materia di certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni, forniture e appalti delle regioni e degli enti locali, stabilendo che la certificazione possa essere finalizzata a consentire al creditore, oltre che la cessione *pro soluto* a favore di banche o intermediari finanziari – che esonera il cedente dal rispondere dell'eventuale solvibilità del debitore – anche la cessione *pro solvendo*, che implica invece per il cedente l'obbligo di rispondere dell'eventuale inadempienza del debitore (comma 11-*quater*). Il comma 11-*quinquies* è volto ad estendere l'istituto della certificazione ai fini della cessione *pro soluto* e *pro solvendo* anche ai crediti vantati nei confronti di amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali.

Si riserva di intervenire in maniera più articolata in relazione all'articolo 8, comma 2, con particolare riferimento alla questione del cumulo giuridico tributario, e comma 6, in merito poteri di indagine finanziaria ed alle conseguenti segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a

richiedere al presidente della commissione tributaria provinciale l'emanazione di misure cautelari.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

Nuovo testo C. 4989, approvata dalla 8ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 5 aprile 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di avere illustrato nella precedente seduta le disposizioni del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia e di avere presentato una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.15

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.15.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

COM(2012)11 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.

COM(2012)10 final.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato il 4 aprile 2012.

Pasquale CIRIELLO (PD), ritiene che, ferme restando le osservazioni puntuali rispetto alle diverse disposizioni normative svolte nell'equilibrata relazione dell'onorevole Contente, possano aggiungersi, esaminando le due proposte nel loro assetto generale e complessivo, solo poche considerazioni.

Rileva in primo luogo che le finalità dichiarate nei due atti (conseguimento di una maggiore misura di armonizzazione fra gli ordinamenti dei diversi Paesi membri; rafforzamento del livello di tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati personali e alla libera circolazione dei dati stessi) sono decisamente condivisibili, sicché appare meritoria ogni azione che miri al loro perseguimento. A suo giudizio, peraltro, il problema risiede nel fatto che l'«ossessione economicistica» che sicuramente caratterizza le istituzioni europee nella fase attuale fa sì che la necessità di ridurre i costi per le imprese (e, in genere, per gli operatori) per rispettare i principi dettati, sul piano applicativo contraddica – in più di un passaggio – le finalità dichiarate ed esponga il trattamento e la circolazione dei dati personali a rischi anche maggiori di quelli preventivabili sulla base della normativa vigente.

Osserva inoltre che, trattandosi di tutela di dati personali, perlopiù ricadenti nell'area dei cosiddetti dati sensibili, in Italia – ma lo stesso vale per gli ordinamenti di tanti altri Stati membri – il livello di protezione richiesto è quello massimo. È opera molto delicata quella di «forzare» la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che individua nella protezione dei dati personali non una prerogativa assoluta, ma strumentale alla persecuzione di una funzione sociale, per una sorta di deregolamentazione della questione. Si domanda, ad esempio, che cosa significa con esattezza individuare le attività svolte ed indagare ed accertare eventuali violazioni della deontologia delle professioni regolamentate come controlimite nel trattamento dei dati personali. Si domanda inoltre se l'obbligo per gli incaricati del trattamento di conservare la documentazione delle operazioni effettuate sotto la propria responsabilità sarà sufficiente o non rischi di risultare incongruo rispetto all'importanza dei valori in discussione.

Ritiene che l'argomento sia estremamente importante e complesso, e che debba pertanto essere adeguatamente approfondito. Condivide, pertanto, l'opinione espressa dal relatore e ritiene che la Commissione debba riservarsi una decisione all'esito delle informazioni che il Governo vorrà fornire sulle due proposte in discussione.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disciplina del settore della tutela del credito.
C. 4583 Mariarosaria Rossi.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Testo unificato C. 2744 Cenni ed abb.

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
C. 4041, approvata dal Senato, C. 541 Vitali, C. 2514 Galati, C. 2608 Torrisi, C. 3682 Duilio, C. 4139 Maggioni e C. 4168 Giammanco.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	37
5-06434 Narducci: Sulla tutela dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera.	
5-06433 Braga: Sulla tutela dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera	37
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	39
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	44
Legge Comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con un'osservazione</i>)	40
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	45
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	40
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Franco NARDUCCI, *presidente* comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Simone Crolla, membro del gruppo del Popolo della Libertà, al quale rivolge un saluto di benvenuto.

5-06434 Narducci: Sulla tutela dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera.

5-06433 Braga: Sulla tutela dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Franco NARDUCCI, *presidente*, nel ringraziare il sottosegretario Ceriani, si di-

chiara insoddisfatto dalla risposta dal medesimo testé illustrata, che si limita a riepilogare i fatti dedotti nell'interrogazione senza nulla aggiungere sul piano del merito e senza neanche richiamare la mozione, approvata a larga maggioranza dalla Camera nello scorso mese di giugno, relativa alla rimozione della Svizzera dalla *black list* al fine di dare maggiore tutela ai lavoratori transfrontalieri italiani e alle imprese e rilancio agli investimenti e ai rapporti commerciali bilaterali. Ricorda che in quell'occasione il Governo aveva accolto l'impegno richiesto dal Parlamento prospettando una linea di maggior apertura in vista del negoziato sulla nuova Convenzione in materia di doppie imposizioni, mentre anche l'attuale esecutivo dimostra di mantenere la propria azione su un piano meramente formale. Sottolinea come aspetto particolarmente problematico quello del mancato versamento da parte svizzera dei 27 milioni di euro dovuti. Nella risposta del Governo ravvede, inoltre, una confusione tra l'Accordo « euro-fiscale », analogo a quello che è stato raggiunto tra il governo della Confederazione Elvetica e la Germania o il Regno Unito, e la nuova Convenzione in materia di doppie imposizioni che la Svizzera è pronta a siglare conformemente all'articolo 26 della Convenzione OCSE, già ratificata da oltre quaranta paesi. Ritene incomprensibili le ragioni che inducono il Governo italiano a mantenere l'attuale situazione di stallo, che penalizza soprattutto i lavoratori transfrontalieri italiani, il cui numero è peraltro in crescita malgrado la flessione registrata dall'economia svizzera. Sottolinea che l'esigenza di procedere nel negoziato dipende anche dall'opportunità di dare risposte alle numerose aziende italiane interessate, oltre che agli operatori commerciali svizzeri intenzionati ad interagire con il nostro Paese. Fa presente che nello stato di paralisi attuale molte imprese dei comuni di frontiera stanno trasferendo le proprie sedi nel Canton Ticino e che la tattica del « muro contro muro » produce solo svantaggi per i lavoratori e le aziende italiane. Segnala quindi che la problematica dei transfron-

talieri ha subito un'evoluzione nel senso che essa non riguarda soltanto più i lavoratori residenti entro la fascia territoriale dei venti chilometri dal confine italo-svizzero, ma concerne anche altre tipologie di professionisti, ad esempio i giornalisti, che ogni giorno si recano in Svizzera con il permesso di lavoratore transfrontaliero pur provenendo da comuni assai distanti dal confine, come Milano. Ribadisce che occorre mutare linea nei confronti di un Paese confinante e amico, quale la Svizzera, con cui conviene intensificare il peraltro già considerevole interscambio commerciale. Diversamente si rischia di compromettere rilevanti interessi italiani, anche alla luce dell'imminente conclusione del processo di ratifica da parte tedesca di un accordo con la Svizzera nel campo delle doppie imposizioni.

Chiara BRAGA (PD) concorda con le considerazioni del collega Narducci, manifestando a sua volta insoddisfazione per la risposta fornita alla sua interrogazione. Sottolinea che i lavoratori, le imprese e i comuni di frontiera riferiscono di difficoltà quotidiane per cui si rivolgono alle istituzioni dello Stato nella speranza di ricevere rassicurazioni e certezze. Esprime preoccupazione per i toni perentori con cui si esprimono gli interlocutori svizzeri, soprattutto del Canton Ticino, in merito a tale stato di cose, come pure per l'inattività e l'assenza di ascolto da parte del Governo italiano. Fa presente che i lavoratori transfrontalieri italiani sono quelli meno tutelati e più esposti agli effetti negativi della crisi. Rileva che ci si attendeva dall'attuale Governo una nuova iniziativa politica, conformemente alle promesse fatte. Era lecito, a suo avviso, infatti, attendersi un segnale di discontinuità. Con particolare riferimento alla sua interrogazione, segnala l'assenza di ogni elemento di risposta sul tema del trasferimento di risorse ai comuni per i mancati ristorni degli anni precedenti, su cui insiste affinché il Governo prenda posizione. Auspica in conclusione una riconsiderazione della questione da parte del Governo

stesso nel quadro dei rapporti complessivi con la Svizzera.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Staffan de Mistura.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica.

Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Becalossi e C. 4309 Callegari.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Stefano ALLASIA (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, elaborato dalla Commissione agricoltura in sede di Comitato ristretto ed adottato nella seduta plenaria dello scorso 4 aprile. Segnala che esso stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico; tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione; promuovere la ricerca e l'educazione sulla biodiversità agraria; integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo.

Sottolinea che come strumento primario di tutela il provvedimento prevede l'istituzione, presso il Ministero delle po-

litiche agricole e senza oneri di bilancio, dell'Anagrafe unica della biodiversità agraria, con lo scopo, tra l'altro di costituire una banca dati delle varietà e razze locali, individuando quelle a rischio di estinzione o di erosione genetica. Altri aspetti salienti del provvedimento sono la previsione di un contrassegno per i prodotti a rischio e la promozione di azioni positive per la biodiversità agraria. Tra le azioni positive, che possono essere proposte da soggetti diversi quali gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni di tutela, rientrano attività di studio e recupero sulle razze locali, sui saperi tradizionali relativi alle colture agrarie e sulla tutela della salute e la realizzazione di forme di filiera corta.

In ogni caso il provvedimento si prefigge preliminarmente la finalità di dare piena attuazione a una serie di strumenti internazionali in difesa della biodiversità. In primo luogo si fa riferimento alla Convenzione sulla biodiversità, aperta alla firma il 5 giugno 1992 a Rio de Janeiro in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (cd. « Earth Summit »), unitamente alla Convenzione sui cambiamenti climatici ed alla Convenzione contro la desertificazione (i tre strumenti pattizi sono quindi denominati « le tre Convenzioni di Rio »). La ratifica da parte del nostro Paese è intervenuta con la legge 14 febbraio 1994, n. 124. Richiama poi il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001. Gli obiettivi del Trattato sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché un'equa e giusta condivisione dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, in armonia con la Convenzione sulla biodiversità. Il Trattato è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 101 del 2004.

In proposito ricorda che Roma è la sede delle principali Organizzazioni delle Nazioni Unite che si occupano di sicurezza alimentare, agricoltura e sviluppo sostenibile, quali l'Organizzazione per l'Alimen-

tazione e l'Agricoltura (FAO), il Programma Alimentare Mondiale (WFP) e il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), nonché di un altro organismo internazionale che promuove la tutela della biodiversità e delle risorse genetiche come parte integrante della sicurezza alimentare e dello sviluppo sostenibile: *Bioversity International*. Le attività di quest'ultima organizzazione, inizialmente limitate alla conservazione genetica delle colture, si sono gradualmente estese alla ricerca di nuove metodologie che permettono l'impiego delle risorse genetiche e il mantenimento di una bio-diversità ecologicamente sostenibile, anche allo scopo di creare sistemi agricoli più produttivi. L'Organizzazione, a cui hanno già aderito 54 Paesi, conta oggi oltre 30 uffici distribuiti in tutto il mondo ed un personale di circa 300 persone.

Fa presente che il testo in esame cita anche la direttiva 92/43/CEE che ha stabilito una rete ecologica europea denominata « Natura 2000 ». Tale rete è costituita da « zone speciali di conservazione » designate dagli Stati membri in conformità delle disposizioni della direttiva stessa, che fornisce inoltre indicazioni circa i tipi di *habitat* e di specie di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione delle suddette zone speciali. Da ultimo il provvedimento fa riferimento alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante, elaborata da *Planta Europa Network*, gruppo di lavoro composto da ONG, istituti di ricerca ed istituzioni pubbliche, ed adottata in sede di Consiglio d'Europa nel 2008 con lo scopo di assicurare la permanenza della varietà delle specie vegetali sul territorio europeo.

Ciò premesso formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, di cui dà lettura (*vedi allegato 2*).

Roberto ANTONIONE (Misto-LI-PLI) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come formulata dal relatore.

Legge Comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 aprile scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, avverte non state presentate proposte emendative al disegno di legge comunitaria in titolo. Illustra quindi una proposta di relazione favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera in senso favorevole sulla proposta di relazione favorevole con un'osservazione, formulata dal relatore, e nomina l'onorevole Narducci relatore presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta 4 aprile scorso.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sulla Relazione in titolo (*vedi allegato 4*). In merito al tema della regolamentazione dell'etichettatura dei prodotti di Paesi terzi, segnala le audizioni in corso presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale in materia di sigillo informale.

Il sottosegretario Staffan DE MISTURA concorda con la proposta di parere del relatore quanto alle considerazioni relative alla sottorappresentazione del nostro Paese nell'ambito del SEAE, pur ricordando che sono due i diplomatici che vi operano con il rango di ambasciatori.

Fabio EVANGELISTI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore, rinviando alle successive fasi presso l'Assemblea lo svolgimento di ulteriori riflessioni sul provvedimento in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni, come formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.

ALLEGATO 1

Interrogazioni n. 5-06434 Narducci e n. 5-06433 Braga: Sulla tutela dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con i documenti in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative intenda adottare il Governo italiano per favorire la ripresa del dialogo tra Italia e Svizzera, con particolare riferimento all'Accordo in materia di lavoratori frontalieri ed alla Convenzione contro le doppie imposizioni.

Al riguardo, il Ministero degli affari esteri ha riferito che l'Accordo italo-svizzero relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri e alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, firmato a Roma il 3 ottobre 1974, prevede, all'articolo 2, che i Cantoni svizzeri di confine (Grigioni, Ticino e Vallese) versino ogni anno ai Comuni di provenienza dei lavoratori frontalieri italiani, tramite la Tesoreria Centrale presso il MEF, una parte (38,8 per cento) del gettito fiscale proveniente dall'imposizione sulle remunerazioni di tali lavoratori. Il ristorno avviene tramite un versamento unico da effettuarsi nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce. L'Accordo costituisce parte integrante della successiva Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, firmata a Roma il 9 marzo 1976.

Come segnalato dagli Onorevoli interroganti, il 30 giugno 2011 il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha deciso di congelare il 50 per cento dei ristorni di sua competenza relativi al 2010, per un ammontare di Euro 23.700,000 circa, condizionandone il versamento alla ripresa dei negoziati bilaterali in materia fiscale, da tempo sospesi.

Tale decisione svizzera costituisce una violazione di due Accordi internazionali,

essendo stato violato non soltanto il richiamato Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri del 3 ottobre 1974, ma anche la vigente Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera del 9 marzo 1976, considerato che gli articoli da 1 a 5 dell'Accordo in materia di lavoratori frontalieri costituiscono parte integrante della richiamata Convenzione fiscale, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, di quest'ultima.

Il Ministero degli affari esteri ha effettuato, nei confronti delle Autorità federali elvetiche, fermi e ripetuti passi volti a reclamare la piena applicazione da parte svizzera del vigente Accordo del 1974, che costituisce questione non collegata né collegabile a quella del negoziato fiscale: la questione, sollevata anche dal Ministro Terzi nell'incontro del 23 febbraio 2012 con il collega elvetico Burkhalter, è stata da ultimo evocata in occasione della riunione di cooperazione transfrontaliera svoltasi a Berna il successivo 26 marzo.

Dato il tempo trascorso dall'inizio del comportamento illecito della parte svizzera e in assenza di riscontri positivi della medesima, si è infine ritenuto opportuno esperire altre opzioni di intervento a difesa degli interessi italiani, utilizzando prioritariamente gli strumenti per la risoluzione delle controversie previsti dalla vigente Convenzione contro la doppia imposizione fiscale, di cui l'Accordo sui ristorni è, come si è detto, parte integrante. È stata pertanto richiesta alla controparte elvetica la convocazione di una commissione mista *ad hoc*.

Per quanto riguarda la Convenzione contro le doppie imposizioni, l'Ammini-

strazione finanziaria, per quanto di competenza, fa presente che non è stato finora possibile giungere ad una finalizzazione della nuova Convenzione principalmente a motivo dell'opposizione svizzera ad accettare il pieno scambio di informazioni in materia fiscale, in linea con l'attuale standard OCSE. L'Italia, come è noto, si è impegnata presso le sedi internazionali (OCSE) a concludere accordi in materia solo se pienamente in linea con lo standard OCSE.

In merito all'eventuale rimozione della Svizzera dalle cosiddette « black list » italiane, l'Amministrazione finanziaria fa presente che i relativi decreti sono stati emessi in virtù di disposizioni di legge (articoli 2, 110 e 167 decreto del Presi-

dente della Repubblica 917/1986, Testo unico delle imposte dirette), che hanno previsto, quali criteri per l'individuazione degli Stati a regime fiscale privilegiato, la mancanza di un adeguato scambio di informazioni, nonché il livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia.

Riguardo, infine, alla mozione, cui sempre gli Onorevoli interroganti fanno cenno, approvata il 12 marzo 2012 dal Consiglio Nazionale elvetico (Camera bassa federale), mirante a ridurre al 12,5 per cento la quota di ristorno sulle imposte prelevate ai frontalieri italiani, occorre rilevare che, a tutt'oggi, nessuna richiesta di rinegoziazione dell'Accordo del 1974 è pervenuta da parte del governo di Berna.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica (Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari recante « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria »;

apprezzata l'inclusione tra le finalità del provvedimento dell'integrazione tra biodiversità agraria, politica commerciale e cooperazione allo sviluppo;

segnalato che il provvedimento in esame potrà contribuire all'attuazione del Programma di lavoro sulla biodiversità agricola adottato nel 2000 a Nairobi dalla Conferenza delle Parti, organismo di governo della Convenzione di Rio sulla biodiversità;

rilevato che il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla Conferenza della FAO il 3 novembre 2001, prevede all'articolo 10.2 di stabilire un sistema multilaterale efficiente, effettivo e trasparente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di un raccordo con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare avente sede a Parma e con le organizzazioni delle Nazioni Unite aventi sede in Italia che si occupano di sicurezza alimentare, agricoltura e sviluppo sostenibile e, in particolare, con *Bioversity International*.

ALLEGATO 3

Legge Comunitaria 2012 (C. 4925 Governo).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge comunitaria per il 2012, presentato alla Camera il 1° febbraio scorso;

apprezzata l'inclusione nell'allegato B della direttiva 2011/51/UE, in quanto la prospettiva di ottenere lo *status* di soggiornante di lungo periodo in uno Stato membro dopo un certo lasso di tempo è un elemento importante per la piena integrazione dei beneficiari di protezione internazionale nello Stato membro in cui soggiornano;

osservato che il criterio direttivo di delega formulato all'articolo 6 per il recepimento del predetto atto legislativo europeo corrisponde alla modifica apportata alla direttiva 2003/109/CE, inserendo al-

l'articolo 4 il paragrafo 1-*bis*, per cui gli Stati membri non conferiscono lo *status* di soggiornante di lungo periodo a titolo di protezione internazionale in caso di revoca o di cessazione della protezione internazionale o di rifiuto del suo rinnovo,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

nell'attuazione della direttiva 2011/51/UE, sia garantito il più efficace e tempestivo flusso informativo tra gli Stati membri, tenuto conto del diritto dei beneficiari di protezione internazionale di soggiornare in uno Stato membro diverso da quello che ha concesso loro la protezione internazionale, avvalendosi a tal fine dei punti di contatto designati ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/109/CE.

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata, per le parti di competenza, la Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011, trasmessa alla Camera il 22 marzo 2012;

sottolineato positivamente che la Relazione in oggetto è stata presentata al Parlamento entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento;

preso atto che l'Italia risulta essere il terzo contribuente netto al bilancio dell'Unione europea, per cui occorre impegnarsi per un riequilibrio, sia pure parziale, con particolare riguardo ai criteri di allocazione delle risorse;

apprezzata l'iniziativa del Governo di sottoscrivere un documento di riflessione sulle potenzialità del Servizio europeo per l'azione esterna;

lamentato il fatto che a tutt'oggi nessun italiano ricopra il ruolo di rappresentante speciale dell'Unione europea nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, nonostante che l'Italia sia protagonista in vari e complessi scenari di crisi;

manifestata viva soddisfazione per l'adesione della Croazia all'Unione europea e sollecitato il progresso del cammino europeo degli altri paesi dell'ex Jugoslavia e dell'Albania come decisivo passaggio per la stabilizzazione regionale, nonché la ripresa del negoziato con la Turchia;

formulato l'auspicio della predisposizione di un accordo-quadro UE-Libia e

della conclusione di accordi approfonditi di libero scambio con Tunisia, Marocco, Egitto e Giordania;

ribadita l'esigenza di regolamentare l'etichettatura di origine dei prodotti provenienti da paesi terzi, al fine di garantire la qualità e l'affidabilità per i consumatori;

evidenziata la necessità di migliorare le capacità di pianificazione e di condotta delle operazioni militari e delle missioni civili, superando il grave stallo nello sviluppo della interoperabilità tra NATO e UE e promuovendo le attività dell'Agenzia europea per la difesa;

rilevato il significativo contributo della cooperazione allo sviluppo gestita dall'Unione europea per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

l'Italia continui a sostenere con determinazione il processo di allargamento dell'Unione europea, lavorando per avviare quanto prima i negoziati di adesione con gli Stati dell'Europa sud-orientale a cui è già stato riconosciuto lo *status* di paese candidato;

sia ulteriormente definita ed adottata al più presto la Strategia dell'Unione europea per la macro-regione adriatico-ionica;

siano potenziate le attività ed il ruolo di coordinamento dell'Agenzia europea

per la difesa, anche al fine di migliorare il livello di conseguimento degli obiettivi di Helsinki;

sia assunta una più efficace iniziativa nella politica mediterranea europea, sviluppando le relazioni con i paesi della sponda meridionale sia su base bilaterale che su base multilaterale;

si continui a seguire con la massima attenzione la procedura di accreditamento

dell'Italia alla gestione dei programmi della « cooperazione delegata » e si rafforzi la presenza italiana in ogni sede decisionale europea in tale contesto;

sia rafforzato il meccanismo di presentazione delle candidature italiane nella formazione del contingente del personale diplomatico del SEAE proveniente dagli Stati membri.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	48
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	53
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	54
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) .	49
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa 2010 e 2011. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore)	56
RISOLUZIONI:	
7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	52
ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.10.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 3 aprile 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge comunitaria 2012.

Pier Fausto RECCHIA (PD), *relatore*, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria, che illustra (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore e conferisce al deputato Recchia il mandato a riferire presso la Commissione Politiche dell'Unione europea.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo rinviato nella seduta del 3 aprile 2012.

Pier Fausto RECCHIA (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole in ordine alla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011, che illustra (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 3 aprile 2012.

Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con una condizione, che illustra (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Filippo MILONE dichiara di non aver nulla da rilevare con riferimento alla proposta di parere testé formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa 2010 e 2011.

Atto n. 452.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso il relatore, onorevole De Angelis, ha illustrato i contenuti dello schema di decreto ministeriale all'ordine del giorno e si era riservato di formulare una proposta di parere.

Il sottosegretario Filippo MILONE, al fine di fornire informazioni in modo più approfondito, si riserva di presentare in tempi rapidi gli elementi di chiarimento relativi agli alloggi non più utili alla Difesa che erano stati richiesti nella precedente seduta. In via di prima approssimazione, fa presente che allo stato le offerte formulate sono 193, di cui 6 sono già state accettate tramite sottoscrizione del con-

tratto preliminare e versamento della relativa caparra. Il numero, invece, degli inquilini che avrebbero invece proposto ricorso al Tar – la cui decisione è prevista nel prossimo mese di maggio – è di 78.

Desidera comunque rassicurare la Commissione che la materia è oggetto di continua attenzione da parte del dicastero i cui uffici stanno procedendo speditamente affinché si possa arrivare a una soluzione conclusiva dei problemi connessi alla definizione del piano degli alloggi di servizio.

Antonio RUGGHIA (PD) osserva che, nell'anno 2011, il numero complessivo degli alloggi di servizio in dotazione allo Stato maggiore dell'Esercito ha subito una diminuzione di 53 unità rispetto all'anno 2010, e che quello relativo agli alloggi in dotazione allo Stato maggiore dell'Aeronautica militare ha registrato una diminuzione di 8 unità abitative, alcune delle quali cedute a società private.

Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di fornire ulteriori precisazioni sul numero di alloggi ceduti a società private e sulle società beneficiarie.

Il sottosegretario Filippo MILONE assicura l'onorevole Ruggia che il Governo fornirà in tempo utile tutti gli elementi di informazione richiesti.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore* rileva che il piano pluriennale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, avviato nel 2008, sta attualmente attraversando una fase di immobilismo. È ben consapevole che ciò dipende da diversi fattori, tra cui la proposizione di ricorsi amministrativi nonché l'approvazione di risoluzioni e mozioni volti alla tutela di determinate categorie di conduttori degli alloggi.

Deve tuttavia constatare che lo schema di decreto in esame – che si riferisce a due annualità – fotografa una situazione sostanzialmente immutata rispetto all'ultimo piano esaminato dal Parlamento. Peraltro, la stessa cosa potrebbe dirsi per quanto concerne il censimento che di tale

patrimonio doveva essere condotto e che invece sembra essersi arenato in maniera definitiva. Ricorda, quindi, che dalla vendita degli alloggi non più utili (3131 stando alla prima individuazione) si sarebbero dovute ricavare risorse sufficienti a consentire l'avvio del piano di costruzione di nuovi alloggi di servizio per le esigenze del personale militare. A distanza di alcuni anni, la proposta di revisione dello strumento militare annunciata dal nuovo ministro ed approvata nei giorni scorsi dal Consiglio dei ministri – con una riduzione prevista di oltre 40.000 uomini – impone invece, a suo avviso, un profondo ripensamento dello stesso programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa di gestione.

Al fine di consentire che la Commissione possa esprimersi su un piano annuale di gestione completamente rinnovato, propone quindi di concludere l'esame del provvedimento nella seduta odierna. Presenta dunque una proposta di parere (*vedi allegato 4*).

Evidenzia che la sua proposta di parere reca due condizioni, la prima delle quali impegna il Governo a ripresentare *ex novo* un piano degli alloggi di servizio, anche alla luce dei recenti mutamenti verificatesi nelle esigenze della Difesa.

Segnala peraltro che anche l'omologa Commissione del Senato ha posto nel proprio parere due osservazioni sicuramente condivisibili.

Augusto DI STANISLAO (IdV) reputa non condivisibile la proposta avanzata dal relatore. Non ritiene, infatti, che esistano i presupposti per esprimere il parere nella seduta odierna, mentre sembra assai più opportuno che la Commissione attenda di avere dal Governo le informazioni richieste per poter svolgere il proprio compito dopo aver acquisito i necessari approfondimenti. Al riguardo, ribadisce la richiesta di conoscere quali società private abbiano acquisito gli alloggi della difesa.

Luciano ROSSI (PdL) manifesta, a nome del gruppo, il pieno apprezzamento

per la proposta del relatore. Ricorda che su tale problematica la Commissione ha avuto modo di esprimersi quasi sempre in modo unanime anche sulle numerose risoluzioni o altri atti riguardanti il patrimonio abitativo della difesa. Richiama, in particolare, la risoluzione a sua prima firma relativa alle unità abitative site presso la Caserma Monte Grappa di Orvieto, per la quale auspica che vi siano comportamenti conseguenti da parte dell'amministrazione della difesa.

Antonio RUGGHIA (PD), pur condividendo le valutazioni del relatore, ritiene che la Commissione potrebbe comunque attendere che il Governo fornisca gli elementi di informazione richiesti.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, osserva che sarebbe stato auspicabile che il Governo avesse fornito nella seduta odierna i dati richiesti, essendo essi probabilmente già nella disponibilità delle strutture amministrative. Prende comunque positivamente atto dell'impegno di fornire tempestivamente le informazioni richieste dalla Commissione, elemento necessario per consentire al Parlamento di svolgere appieno il proprio ruolo. Pertanto propone che la Commissione richieda una proroga del termine per l'espressione del parere.

La Commissione consente.

Francesco BOSI (UdCpTP) rileva come si sia determinata una dicotomia tra gli impegni assunti dal Governo sulla base degli atti di indirizzo approvati dalle Camere e le concrete attività poste in essere dai competenti uffici amministrativi. Invita quindi il Governo a proseguire l'interlocuzione con la Commissione nella ricerca di soluzioni eque, che tutelino coloro che avrebbero diritto a ricevere alloggi di servizio e che diano impulso al programma di dismissione delle unità abitative ritenute non più utili alle esigenze della difesa.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, ricorda che, nella sua funzione di relatore sul regolamento concernente il programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per le Forze armate, si era fatto carico dell'esigenza, unanimemente condivisa, di tutelare le categorie di conduttori degli alloggi meritevoli di particolare protezione. Ciò ha sicuramente rappresentato un'ulteriore difficoltà per l'attuazione del piano, cui si era aggiunta l'oggettiva difficoltà del governo uscente di acquisire i dati necessari. Manifesta quindi dubbi sulla possibilità che i medesimi dati possano essere rapidamente raccolti, e che possano contribuire in modo decisivo alla valutazione dell'atto in esame, che resta di carattere meramente ricognitivo della situazione esistente.

Il sottosegretario Filippo MILONE ritiene che nei prossimi giorni sarà comunque possibile fornire un quadro attendibile e esaustivo dei lavori fin qui svolto. È consapevole che sono in gioco interessi concreti dei cittadini che occupano gli immobili e che sono state affrontate problematiche amministrative molto complesse, ma intende assicurare la Commissione che non vi è stata alcuna battuta d'arresto nell'attuazione del piano di dismissione a suo tempo avviato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.45.

7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 27 marzo 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta del 27 marzo 2012 il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole sul testo, ove riformulato nel senso indicato.

Ricorda altresì che la proposta di riformulazione è stata accolta dal firmatario della risoluzione.

A tal riguardo, dichiara di aggiungere la propria firma alla risoluzione in oggetto, nel testo riformulato, e prende atto che essa è sottoscritta anche dagli onorevoli Cicu, Ruggia, Bosi, Paglia, Gidoni, Mogherini Rebesani, Giacomelli, Laganà Fortugno, Moles, Mazzoni, Speciale, De Angelis, Ascierio, Ruben, Holzmann e Luciano Rossi.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ringrazia il Governo per aver compreso lo spirito costruttivo che ha animato la sua iniziativa. L'obiettivo è infatti quello di iniziare un percorso, destinato a continuare attraverso l'esame di altri atti di sindacato ispettivo, per affrontare una tematica particolarmente complessa, senza alcuna strumentalizzazione, e giungere all'acquisizioni di dati certi sui fenomeni e sulle conseguenze derivanti dall'esposizione all'uranio impoverito.

Antonio RUGGHIA (PD) ribadisce il parere favorevole sulla risoluzione, già

espresso in relazione al testo originario dell'atto. Manifesta, in particolare, apprezzamento per la posizione assunta dal Governo di impegnarsi ad estendere le attività di monitoraggio ambientale e le indagini epidemiologiche ai poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca, ricordando che le popolazioni locali hanno da tempo espresso preoccupazioni per i possibili danni ambientali che possano essersi verificati per effetto delle attività militari condotte in quelle zone.

Salvatore CICU (PdL) rimarca l'importanza di questo passaggio parlamentare, che costituisce, a suo avviso, un primo passo verso una più ampia trattazione delle tematiche concernenti la salute del personale militare eventualmente esposto ad uranio impoverito e delle conseguenze sulla salubrità ambientale nelle zone su cui insistono i poligoni militari. Ricorda, in particolare, che sul poligono di capo Teulada sono in corso indagini che coinvolgono le amministrazioni locali ed alcuni responsabili militari e che ampie zone sono state rese inutilizzabili per le attività agricole e pastorali, componenti essenziali dell'economia locale. Occorrono dunque risposte ai quesiti che riguardano le cause di numerosi decessi e la massima certezza sulle evidenze scientifiche che emergono dagli studi in corso, i cui esiti potranno dunque orientare la Commissione nell'assumere le iniziative più opportune.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00769 Di Stanislao nel testo riformulato, che assume il numero 8-00171 (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Legge comunitaria 2012 (C. 4925 Governo).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,
esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012 » (C. 4925 Governo);

rilevato che il citato disegno di legge non reca parti di specifico interesse della Commissione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII, n. 5).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 » (Doc. LXXXVII, n. 5);

rilevato che tale documento, nella Parte I, paragrafo 2, espone un positivo consuntivo degli interventi e delle iniziative assunte nel 2011 nel campo della politica

estera e di sicurezza comune (PESC) e della politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), in cui emerge un sempre maggiore impegno dell'Italia per lo sviluppo delle capacità militari dell'Unione europea, in un quadro di rafforzata cooperazione tra l'Unione europea e l'Alleanza atlantica in ambito militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 Santelli e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato in titolo, come risultante dagli emendamenti approvati, da ultimo, lo scorso 6 marzo 2012;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, taluni dei doveri e compiti del responsabile di animali d'affezione non sono applicabili in relazione ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile e ai Vigili del fuoco durante lo svolgimento delle attività istituzionali;

rilevato, altresì, che l'articolo 13 stabilisce che i medesimi cani, al termine del servizio, devono essere ceduti immediatamente a titolo gratuito a chiunque ne faccia richiesta potendone assicurare il benessere, dando la priorità all'ex conduttore;

evidenziata l'esigenza che, stante la peculiare attività delle unità cinofile delle Forze armate, la relativa normativa sui cani in dotazione non sia sussunta nella disciplina generale ma sia oggetto di specifica regolamentazione;

preso atto dell'invito del rappresentante del Governo circa l'opportunità di introdurre un inasprimento della pena

prevista dall'articolo 544-*quinquies* del codice penale, anche mediante la previsione dell'arresto o del fermo del soggetto colto in flagranza di reato, per le posizioni qualificate nell'ambito del concorso, al fine di rafforzare l'effetto deterrente e conferire maggiore incisività all'azione di contrasto delle Forze di polizia;

ricordato che il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (Libro III, Titolo I, Capo XII del Decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010) già reca, in un contesto normativo unitario, disposizioni organiche ed esaustive che si riferiscono agli animali e, quindi, anche ai cani delle unità cinofile delle diverse componenti delle Forze armate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina in esame gli animali in dotazione alle Forze armate.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011 (Atto n. 452).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione Difesa,

esaminato lo schema di decreto ministeriale n. 452, concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per gli anni 2010 e 2011;

premesso che il presente schema di decreto, all'allegato 1, riporta il numero complessivo degli alloggi di servizio di 17.575 unità abitative per il 2010 e 17.514 unità abitative per il 2011, con una variazione negativa pari a 61 alloggi, mentre il numero di alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione risultano essere nel complesso 3.819, relativamente all'anno 2010, e 3.811 per l'anno 2011, con una variazione in negativo di 8 unità;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare – in cui è confluito l'articolo 9, comma 7, della legge n. 537/1993 – il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa indica:

a) l'entità, l'utilizzo e la futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto;

b) i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite non

legalmente separato, né divorziato, possono mantenerne la conduzione;

richiamato altresì il principio enunciato dal citato articolo 306 secondo cui i proventi derivanti dalla gestione o vendita del patrimonio alloggiativo – in numero stimato non inferiore a 3000 unità – sono utilizzati per la realizzazione di nuovi alloggi di servizio e per la manutenzione di quelli esistenti;

evidenziato che tali proventi appaiono essenziali per l'attuazione del programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa di cui all'articolo 297 del Codice (in cui è confluito l'articolo 2, comma 627, della legge n. 244 del 2007);

segnalato che il suddetto programma pluriennale era parametrato su una valutazione delle esigenze abitative del personale della difesa che dovrà adesso essere ridefinita alla luce dell'annunciata revisione dello strumento militare e della riduzione degli organici che conseguirebbe dal disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri dello scorso 6 aprile 2012;

evidenziata la necessità di superare l'attuale situazione che vede una cospicua parte del patrimonio immobiliare utilizzato da soggetti *sine titulo*, con conseguente pregiudizio per coloro che ne avrebbero diritto;

preso atto tuttavia che dal raffronto tra il piano abitativo del 2008 e quelli del 2010 e 2011 emergono scostamenti poco

significativi quanto al numero degli alloggi di servizio ritenuti non più utili e funzionali alle esigenze istituzionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

si proceda tempestivamente a presentare un nuovo piano annuale che integri

l'attuale elenco degli alloggi ritenuti non più utili alle esigenze dell'amministrazione, in coerenza con una nuova programmazione pluriennale delle esigenze abitative della difesa effettuata alla luce della preventivata riduzione degli organici;

si indichi, in apposito allegato, quanti alloggi sono stati effettivamente alienati a far data dal 2008, nonché quelli di cui sia stata *medio tempore* programmata l'alienazione, ma che non risultano ancora alienati.

ALLEGATO 5

Risoluzione n. 7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito.**NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IV Commissione,

premessi che:

l'Anavafaf, l'Associazione nazionale italiana assistenza vittime arruolate nelle forze armate e famiglie dei caduti, da molti anni ormai si occupa del tema relativo alla tutela dei diritti delle forze armate e in questo ambito ha dedicato estrema attenzione alla problematica relativa ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare che in diversi contesti operativi, in Italia e all'estero, è venuta a contatto con uranio impoverito. Secondo dati forniti dalla citata associazione i malati sono oltre duemila, più di 200 quelli deceduti negli ultimi anni. La medesima Associazione ha altresì segnalato l'estrema difficoltà con la quale viene concessa una tutela risarcitoria al personale militare che ha contratto gravi patologie in conseguenze dell'esposizione all'uranio impoverito, sebbene apposite commissioni di verifica abbiano accertato con congrua probabilità il nesso di causalità tra la malattia contratta e l'esposizione ad agenti chimici e fisici potenzialmente nocivi;

il fenomeno non riguarda solamente l'Italia, che si è occupata del fenomeno successivamente al primo caso verificatosi in Bosnia nel 1999, ma anche gli Stati Uniti e altri Paesi, soprattutto anglosassoni;

a livello scientifico, nel 2000, è stata istituita la commissione Mandelli con il compito di condurre un'analisi osservazionale retrospettiva di tipo caso-controllo sui reduci del teatro operativo balcanico.

Lo stesso Professor Mandelli, in un articolo pubblicato a firma congiunta con il Professor Mele sulla rivista «Epidemiologia» dell'ottobre 2001, ha scritto che non si può escludere che l'uranio impoverito sia stato la causa dei linfomi di Hodgkin e il Professor Grandolfo della Commissione stessa in un'intervista resa ad un quotidiano ha affermato che non si può escludere che l'uranio sia letale;

sempre a livello scientifico è stato, inoltre, evidenziato come i vaccini somministrati ai soldati italiani non possono essere considerati l'unica causa delle malattie e che le nanoparticelle di metalli pesanti sebbene nocive per la salute non sarebbero letali. Ulteriori informazioni sui possibili danni provocati dall'uranio impoverito sono contenute in uno studio di due scienziati americani, di fama internazionale, Marion Fulk e Leuren Moret, i quali precisano che il rischio dell'uranio impoverito riguarda tre diverse componenti così tipizzate: *a)* agente chimico; *b)* agente radiologico; *c)* agente di particolato (cioè di particelle);

non si conoscono ancora ed andrebbero, invece, quanto prima resi noti, i risultati del progetto SIGNUM, recentemente trasmessi dal relativo Comitato scientifico al Ministero della difesa. Il progetto SIGNUM si è proposto di svolgere una valutazione prospettica circa l'effettiva esposizione a uranio e ad altri genotossici ambientali noti e la stima del rischio di tumore in base alla variazione della frequenza di marcatori di esposizione e di effetto biologico precoce;

a livello parlamentare la tematica in esame ha formato oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo. Inoltre, al Senato, è stata costituita anche nella corrente legislatura una apposita Commissione d'inchiesta che, tra l'altro, deve indagare sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, attualmente previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate a talune situazioni di rischio. Si tratta di un profilo di indagine estremamente importante anche in considerazione del fatto che a fronte di talune sentenze di condanne al risarcimento dei danni pronunciate nei confronti del Ministero della difesa, ci sono, altresì, decine di casi in cui tali risarcimenti sono stati negati, anche a causa d una errata interpretazione del nesso di causalità;

una ulteriore problematica che deve essere approfondita è quella relativa ai possibili effetti dannosi derivanti dalle attività militari che si svolgono nei poligoni militari siti in zone carsiche, con particolare riferimento al poligono di Quirra dove i contaminanti potrebbero essersi annidati nel vasto sistema di grotte sottostanti l'area militare. Il semplice prelevamento di campioni di acque dalle sorgenti potrebbe fornire valori falsamente confortanti se non si procederà all'analisi dei sedimenti depositatisi all'interno delle grotte. Anche il poligono di Teulada insiste, in parte, su una zona carsica;

analoghe problematiche riguardano il poligono di Capo Frasca utilizzato per esercitazioni militari, sia italiane che straniere. Alcune ricerche dimostrerebbero che nelle comunità limitrofe all'area del poligono sarebbero in crescita i tumori e linfomi della tiroide, a Capo Frasca risulta esserci un pozzo artesiano e pare che anche i militari segnalino da anni tale problematica;

sempre con riferimento a Capo Frasca la stampa locale ha dato risalto al caso di Giovanni Madeddu, maresciallo, che tra il 1968 al 1987 ha lavorato presso quel poligono con l'incarico di armiere nelle guerre simulate che in quegli anni

venivano ospitate nel poligono. Madeddu ha un linfoma diffuso a grandi cellule. Altre persone che hanno operato nell'area di Quirra sono state colpite da un simile tumore;

secondo quanto denunciato da Anavafaf e riportato dalla stampa, alcuni capi di bestiame, che si trovavano nella zona dei mitragliamenti nel poligono di Capo Frasca, sarebbero stati colpiti dai proiettili realizzati con metalli pesanti e quindi dalle nanoparticelle degli stessi. Il bestiame sarebbe stato poi macellato e cucinato. La medesima associazione ha, poi, denunciato la presenza di residui delle esercitazioni militari svolte nei poligoni e l'impiego di personale non specializzato nei compiti di « sgombra-bossoli »;

di recente anche il comune di Arbus ha chiesto all'assessorato regionale della sanità un nuovo impegno per accelerare al massimo l'avvio delle indagini epidemiologiche sui residenti in aree militari della Sardegna,

impegna il Governo:

a confermare quanto già affermato riguardo alle precauzioni messe in atto dai competenti organi della difesa per tutelare il personale civile e militare che si trova impiegato o risiede in zone a rischio contaminazione, anche con riferimento ai possibili effetti dannosi derivanti dalle attività militari che si svolgono nei poligoni militari;

a rendere note, le conclusioni dello studio Signum, già illustrate dal professor Amadori presso la Commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Costa;

a fornire i dati relativi al numero di pareri espressi negli ultimi dieci anni dal comitato di verifica per le cause di servizio – organo istituito e operante alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze – il cui parere assume carattere vincolante e obbligatorio per l'amministrazione riguardanti la dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità o

della morte del personale militare, specificando il numero dei pareri contrari ed i criteri adottati;

ad estendere le attività di monitoraggio ambientale e le indagini epidemiologiche già avviate per il PISQ, anche ai poligoni di Capo Teulada e Capo Frasca, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e di concerto con le attività in

essere da parte della regione Sardegna-Assessorato alla sanità.

(8-00171) « Di Stanislao, Cirielli, Cicu, Ruggia, Bosi, Paglia, Gidoni, Mogherini Rebesani, Giacomelli, Laganà Fortugno, Moles, Mazzoni, Speciale, De Angelis, Ascierio, Ruben, Holzmann, Luciano Rossi ».

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*) 61
- Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. Nuovo testo C. 4195 (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) 63
- Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali. C. 3681 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti*) 63
- Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011. C. 5018 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 65

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (Rilievi alle XII Commissione) (*Esame dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*) 65

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, osserva che alcune previsioni del provvedimento in esame appaiono suscettibili, in linea di principio, di determinare effetti finanziari che andrebbero valutati alla luce della specifica disciplina attuativa. Segnala, in particolare, il sostegno di Stato e regioni alle azioni di tutela delle varietà e razze locali, previsto dagli articoli 4 e 9; l'introduzione tra le finalità della legge quadro sulle aree protette della tutela e della valorizzazione della biodiversità agricola ai sensi dell'articolo 11; la promozione, da parte delle regioni, di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale, prevista dall'articolo 12; la tutela e valorizzazione della biodiversità microbica prevista dall'articolo 13; la promozione di azioni positive specifiche di cui all'articolo 18. Sottolinea che alcune di tali previsioni, peraltro, non rinviano espressamente a successive norme di attuazione. Ritiene che andrebbe quindi chiarito a quali forme di sostegno e tutela si intenda fare riferimento e se le stesse implicino impegni di carattere finanziario. Fa presente che le norme prevedono, inoltre, una serie di adempimenti a carico del Ministero delle politiche agricole, delle regioni e degli enti regionali. Giudica opportuno acquisire elementi in ordine al possibile impatto amministrativo e finanziario di tali adempimenti, al fine di chiarire se possano essere effettivamente svolti nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente. Con riferimento, in particolare, al Comitato permanente per la biodiversità agraria, al fine di escludere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ritiene necessario acquisire maggiori dettagli circa le modalità di composizione e di funzionamento dell'organismo. Analogamente, andrebbero chiarite le fonti di finanziamento e le modalità di funzionamento delle banche del germoplasma, che in base al testo devono concorrere alla rete di conservazione e di sicurezza. Con riferimento all'articolo 16 andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a chiarire se l'inclusione di interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria nel

piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura possa pregiudicare programmi già avviati a valere sulle risorse disponibili; e le modalità attuative della norma in base alla quale dovrebbero essere riservate al finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria quote da stabilire annualmente di risorse iscritte nel bilancio del Ministero delle politiche agricole. In particolare, ritiene che andrebbe dimostrata la sostenibilità di tali interventi nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri. Infine, ritiene che non vi siano rilievi da formulare in merito in merito all'istituzione della Giornata della biodiversità agraria e alla facoltà per lo Stato, le regioni e le province autonome di predisporre itinerari della biodiversità agraria. Ciò nel presupposto, su cui appare opportuno acquisire conferma dal Governo, che agli eventuali adempimenti si faccia fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di neutralità finanziaria prevista dall'articolo 4, comma 3, ai fini dell'istituzione del Comitato permanente per la biodiversità agraria non è formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente laddove fa riferimento agli « oneri aggiuntivi » anziché ai nuovi o maggiori oneri. Giudica, comunque, necessario che il Governo chiarisca se tale clausola sia idonea a garantire che dall'attuazione della disposizione non derivino nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Riguardo all'articolo 8, comma 1, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali disponibilità finanziarie previste in bilancio faccia riferimento la disposizione al fine di verificarne l'idoneità.

Segnala, da ultimo, che la Commissione ha testé trasmesso un ulteriore nuovo testo unificato, che tuttavia non sembra, a suo avviso, superare le criticità richiamate e dispone, inoltre, all'articolo 12-*bis*, la costituzione di un fondo per la tutela della biodiversità agraria, alimentato in sede di

prima applicazione con risorse derivanti dai programmi di sviluppo rurale della programmazione 2007-2013.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, in considerazione delle osservazioni svolte dal relatore e della complessità del provvedimento, rileva l'opportunità di acquisire una relazione tecnica.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente e relatore*, propone di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel termine di quindici giorni.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

Nuovo testo C. 4195.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ritiene che il provvedimento in esame non presenti profili finanziari problematici, nel presupposto che le amministrazioni pubbliche, che intendano avvalersi della possibilità di organizzare le manifestazioni e le iniziative celebrative previste, vi provvedano nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, già previste a legislazione vigente.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali.

C. 3681 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, rileva che il provvedimento in esame, recante il nuovo testo unificato della legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, da ultimo nella seduta del 22 marzo 2012. In quell'occasione, la Commissione ha espresso parere favorevole formulando due condizioni, senza richiamare l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Evidenza, quindi, che la IX Commissione, nella seduta del 28 marzo 2012, ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, recependo le condizioni formulate dalla Commissione bilancio e apportando una modifica al comma 1 dell'articolo 6 al fine di prevedere la previa intesa con la Conferenza unificata nella definizione dei progetti relativi alla realizzazione e all'implementazione degli interporti, delle infrastrutture intermodali e delle piattaforme logistiche territoriali. Al riguardo, osserva che la predetta modifica non appare comportare conseguenze di carattere finanziario e che il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, pertanto, presentare profili finanziari problematici. Passando all'esame delle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, con riferimento agli emendamenti Borghesi 1.10, 5.10 e 5.11, evidenzia che gli stessi specificano che la gestione degli interporti è attribuita anche a soggetti imprenditoriali di diritto pubblico e che la relativa attività di gestione per i soggetti di diritto pubblico, costituisce una prestazione di servizi diretti a soddisfare interessi di carattere generale, soggetto al regime di

diritto pubblico. Al riguardo, pur considerando che alcuni soggetti gestori sono già stati riconosciuti quali organismi di diritto pubblico, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali effetti finanziari, anche di carattere indiretto, derivanti dalle proposte emendative. Con riferimento all'emendamento Velo 6.12, osserva che la proposta emendativa dispone che le risorse di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 1995, all'articolo 1 del decreto-legge n. 548 del 1996 e all'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 1997, già destinate attraverso apposite convenzioni alla realizzazione di infrastrutture interportuali ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 240 del 1990, siano riassegnate all'entrata per essere destinate al potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali, a condizione che le citate convenzioni risultino scadute al 31 dicembre 2012 e le predette risorse non siano state utilizzate alla medesima data. Al riguardo, premesso che le risorse in esame sono destinate alla realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali e di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del territorio nazionale, mediante la contrazione di mutui da parte del Ministero del tesoro, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle risorse indicate, alla possibilità di destinarle, nei termini indicati dalla proposta emendativa, al potenziamento della rete infrastrutturale delle piattaforme logistiche territoriali e agli effetti di tale destinazione sui saldi di finanza pubblica. Relativamente all'articolo aggiuntivo Brugger 8.02, il quale prevede l'inserimento dei soggetti gestori dell'interporto di Trento fra coloro che hanno titolo a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge n. 240 del 1990, recante interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità, osserva che l'articolo aggiuntivo non comporta di per sé lo stanziamento di risorse ulteriori rispetto a quanto previsto a legislazione vigente. Ritiene, pertanto, opportuno acquisire l'avviso del Governo

sulla possibilità di destinare le somme di cui alla legge n. 240 del 1990 anche ai gestori dell'interporto di Trento.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nel confermare il parere favorevole sul testo del provvedimento, esprime parere contrario sull'emendamento 6.12 e sull'articolo aggiuntivo Brugger 8.02, mentre esprime nulla osta sugli emendamenti Borghesi 1.10, 5.10 e 5.11.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 3681 e abb.-A, recante legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 6.12 e sull'articolo aggiuntivo 8.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Mario BACCINI (PdL) nell'annunciare la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore, osserva come con il progetto di legge non si risolve

il problema della non coincidenza tra gli interporti e il territorio comunale, con evidenti problematiche di tipo amministrativo e sotto il profilo della tutela dell'ambiente e del territorio.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011.

C. 5018 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra brevemente il contenuto del disegno di legge, osservando, per quanto attiene ai suoi profili finanziari, che l'articolo V del Protocollo aggiuntivo che si prevede di ratificare non sembra presentare aspetti critici, nel presupposto che le amministrazioni competenti possano far fronte agli adempimenti richiesti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Segnala, peraltro, che le modifiche previste dal Protocollo aggiuntivo sono volte a rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra Italia e Singapore e ad agevolare l'uscita di tale ultimo Stato dalle *black list* italiane e, pertanto, potranno favorire l'emersione di base imponibile, con effetti di gettito complessivamente positivi.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, propone di esprimere un parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Atto n. 444.

(Rilievi alle XII Commissione).

(Esame dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, fa presente che la relazione tecnica allegata allo schema di decreto legislativo precisa che dall'applicazione delle norme non derivano oneri per la finanza pubblica, dal momento che esse riguardano aspetti specifici di natura tecnica e sono finalizzate a semplificare il contenuto delle disposizioni per gli operatori del settore. Segnala inoltre che le attività interessate dalle modifiche in esame vengono svolte

con le risorse strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica, ritiene che non vi siano rilievi da formulare.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), *relatore*, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012. Atto n. 458 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012.

Atto n. 458.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto ministeriale.

Renzo CARELLA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012 (Atto n. 458).

Ricorda in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, l'individuazione, fino ad un massimo di dodici, delle lotterie nazionali da effettuare ogni anno, oltre ad una lotteria internazionale, è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Quanto agli utili di ciascuna lotteria, è stabilito che essi siano versati in conto entrata al Bilancio dello Stato, e che, per le lotterie eventualmente abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni, un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, con uno specifico vincolo di destinazione. Tali introiti, infatti, devono essere utilizzati dagli enti locali per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Passando ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, evidenzia innanzi-

zitutto come, per l'anno 2012, si sia ritenuto opportuno confermare il processo di riduzione del numero delle lotterie nazionali già avviato negli anni scorsi (per il 2008 ne erano state previste 4, per il 2009 ne erano previste 3, per il 2010 ne sono state previste 2 e per il 2011 una sola), mantenendo il numero ad una sola lotteria nazionale ad estrazione differita.

In particolare, lo schema di decreto prevede, per l'anno in corso, solo lo svolgimento della tradizionale Lotteria Italia, la quale, come d'uso, non è stata abbinata ad alcuna manifestazione o evento.

Come già avvenuto negli anni scorsi, la Lotteria Italia è collegata a trasmissioni radiofoniche e televisive. Tale collegamento, nonché la circostanza che non sono state previste altre lotterie, induce a ritenere possibile un andamento positivo della predetta Lotteria.

Secondo quanto indicato dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto, la scelta di limitare anche quest'anno a una sola lotteria nazionale è legata innanzitutto a ragioni di carattere economico, in quanto le lotterie tradizionali ad estrazione differita, ad esclusione appunto della Lotteria Italia, non producono più un effettivo utile per l'Erario e non risultano pertanto remunerative per lo Stato.

Le ragioni di tale insoddisfacente andamento delle lotterie tradizionali risiedono, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, nella progressiva disaffezione del pubblico nei confronti di tale forma di gioco, causata principalmente dall'incremento di altre offerte di gioco che offrono possibilità di vincita immediata, nonché dallo scarso apporto degli enti organizzatori degli eventi abbinati alle lotterie stesse.

A tale proposito ricorda come l'esiguità del numero di biglietti delle lotterie venduti e il notevole incremento dei premi distribuiti, legato anche svolgimento dei giochi nell'ambito delle trasmissioni televisive abbinata a talune lotterie, abbia reso necessario, negli ultimi anni, fare sempre più frequentemente ricorso al Fondo di riserva predisposto

per far fronte ai costi di organizzazione delle lotterie e per integrare i montepremi, e che invece, secondo la *ratio* della disciplina in materia, avrebbe dovuto essere utilizzato solo in casi eccezionali. Conseguentemente, le risorse distribuite agli enti organizzatori degli eventi abbinati alle lotterie stesse si sono ridotte sempre più.

Ad ulteriore testimonianza dell'ormai ridotto interesse per le lotterie nazionali da parte degli organizzatori di manifestazioni abbinabili a queste ultime, evidenzia come le domande di abbinamento per il 2012, richiamate nella relazione tecnica dello schema di decreto ministeriale, si siano ridotte a solo 2 (il Comune di Ascoli Piceno e l'Ente Giostra di Foligno per la « Giostra della Quintana »), a fronte delle 6 domande di abbinamento pervenute per il 2011, delle 23 domande di abbinamento pervenute per il 2010 e delle 21 domande pervenute per il 2009.

In tale contesto ricorda che, in forza del disposto dell'articolo 21, comma 6, del decreto – legge n. 78 del 2009, gli aspetti relativi alla gestione della stampa e distribuzione dei biglietti delle lotterie ad estrazione differita sono stati assegnati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato al Consorzio Lotterie Nazionali (unico soggetto tra quelli invitati dall'AAMS ad avere manifestato interesse), il quale già si occupava di tali profili ed ha costituito a tal fine la società Lotterie Nazionali Srl. L'AAMS cura invece direttamente la gestione complessiva delle lotterie.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento (*vedi allegato*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene opportuno avviare una riflessione in merito al disposto dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955, come sostituito dall'articolo 1 della legge n. 62 del 1990, al fine di verificare, a distanza di molti anni dall'approvazione dei predetti provvedimenti legislativi, se permangano le esi-

genze che avevano indotto il legislatore dell'epoca a prevedere che i decreti ministeriali per l'individuazione delle lotterie nazionali e delle manifestazioni da abbinare alle stesse, debbano essere emanati sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, e se non sia

piuttosto opportuno delegificare la materia.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012 (Atto n. 458).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012 (Atto n. 458);

condivisa la scelta del Governo di confermare la riduzione del numero delle lotterie nazionali già avviata negli anni scorsi, limitandone il numero, anche per il 2012, alla sola Lotteria Italia;

sottolineato, infatti, come le lotterie tradizionali ad estrazione differita, ad esclusione della Lotteria Italia, non producessero più un utile per l'Erario e non fossero pertanto remunerative per lo Stato, determinando al contrario la necessità di ricorrere al Fondo di riserva previsto per fronteggiare i costi di organizzazione delle lotterie e per integrare i montepremi, principalmente a causa della progressiva disaffezione del pubblico nei

confronti di tale forma di gioco, legata principalmente all'incremento di altre offerte di gioco che offrono prospettive di vincita immediata;

rilevato come il limitato interesse per le lotterie nazionali da parte degli organizzatori di manifestazioni abbinabili a queste ultime sia testimoniato anche dal numero di domande di abbinamento presentate per il 2012, che risulta ancora più ridotto del numero di domande presentate nel 2011;

ribadita l'esigenza di procedere ad una riflessione approfondita sulle prospettive del settore delle lotterie ad estrazione differita, al fine di dare una collocazione adeguata a tale tipologia di gioco nel quadro della complessiva evoluzione del comparto dei giochi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione	72
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	84

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 448 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	73
Sui lavori della Commissione	74

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2012 e parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
Istituzione del « Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm » in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. Nuovo testo C. 4195 Veltroni (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Sull'ordine dei lavori	75
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Sui lavori della Commissione	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83
COMITATO RISTRETTO:	
Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. C. 2367 Argentin	83
AVVERTENZA	83

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Piero Gnudi.

La seduta comincia alle 14.10.**Variazione nella composizione della Commissione.**

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione l'onorevole Tocci.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 aprile 2012.

Claudio BARBARO (FLpTP), *relatore*, illustra gli emendamenti da lui presentanti (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione, finalizzati al recepimento delle condizioni e di talune osservazioni contenute nei pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e ambiente, e della condizione del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tiene a sottolineare, in proposito, che gli emendamenti da lui presentati sono il risultato di un confronto informale svolto da lui con i rappresentanti di tutti i gruppi e il Ministro Gnudi. Si dichiara quindi favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Il ministro Piero GNUDI, nel ringraziare la Commissione per il lavoro condiviso tra tutti i gruppi politici, esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore. Sottolinea l'importanza della proposta di legge in esame, soprattutto con riferimento alle norme riguardanti gli stadi di calcio, molti dei quali, essendo strutture ormai inadeguate sotto il profilo impiantistico, invogliano sempre meno il pubblico ad assistere alle competizioni sportive. Ricorda che la proposta di legge è all'esame della Commissione ormai da due anni, ritenendo che le previsioni in essa contenute abbiano una portata tale da consentire un forte riavvicinamento del pubblico al mondo del calcio, oltre a promuovere ingenti investimenti di denaro in tale settore, senza richiedere l'impiego di risorse pubbliche, in un momento molto delicato per l'economia nazionale. Preannuncia quindi di essere favorevole al trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) chiede chiarimenti in merito a quanto previsto da alcune proposte emendative. A tale proposito, considera positivo l'obiettivo del provvedimento di favorire ed incentivare, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative, la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti. Ricorda peraltro che il provvedimento era inizialmente elaborato per sostenere la candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale, che non è stata portata a termine positivamente. In particolare, segnala il venir meno della previsione di un accordo di programma, promosso dall'autorità comunale competente, anche al fine di approvare le necessarie varianti urbanistiche e commerciali e per conseguire l'effetto di dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza delle opere. In secondo luogo, rileva che l'emendamento 3.17 del relatore prevede la presentazione del progetto definitivo dell'intervento in Conferenza di servizi, ai fini della sua approvazione, ancorché sa-

rebbe più opportuno prevedere che il progetto divenga definitivo solo a seguito di una espressa pronuncia della Conferenza di servizi. Segnala, infine, che l'emendamento 3.18 del relatore, prevedendo che il verbale conclusivo della Conferenza di servizi sia trasmesso al sindaco in assenza di un espresso diniego della regione in ordine alla variante, configura una forma di silenzio assenso della regione che non condivide. Pur essendo tale previsione finalizzata ad uno snellimento delle procedure, rileva infatti che sarebbe stato più opportuno prevedere l'espressa formulazione di un parere in ordine alla variante.

Claudio BARBARO (FLpTP), *relatore*, pur concordando con talune delle osservazioni formulate dall'onorevole Zazzera, segnala che le proposte emendative presentate recepiscono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni già ricordate. Ulteriori modifiche al provvedimento in esame aggraverebbero l'*iter* procedurale, dovendo il testo essere nuovamente sottoposto alle Commissioni competenti per il parere.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 2.11, 2.12 e 3.14.

Alessandra SIRAGUSA (PD) riterrebbe opportuno modificare il riferimento contenuto al progetto definitivo negli emendamenti 3.17 e 3.18, al progetto esecutivo.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia la sua astensione sull'emendamento 3.18.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti del relatore 3.17, 3.18, 3.15, 3.16, 5.11, 5.14, 5.12, 5.13 e 6.8.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, sottolinea che eventuali proposte di modifica non accolte dal relatore potranno essere valutate nel corso dell'esame in sede legislativa, come coordinamento formale del testo. Si riserva quindi di trasmettere alla

Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa, perfezionati i requisiti di cui all'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 448.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP) osserva che lo schema di decreto in esame, riguardante il riparto di contributi ad enti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, investe una problematica di grande importanza in un momento in cui da più parti si lamenta l'esiguità delle risorse a disposizione del Governo. A tale proposito, chiede all'onorevole Barbieri chiarimenti in ordine all'inserimento, a suo avviso discutibile, tra i destinatari dei contributi, accanto al Fondo ambiente italiano, alla società di cultura « La Biennale di Venezia » ed alla Fondazione « La Triennale di Milano », del Museo nazionale del cinema « Fondazione Maria Adriana Prolo ». Anche se, in tale ultimo caso, il contributo risulta essere limitato al funzionamento,

alla gestione ed allo sviluppo del museo stesso, esso non appare giustificato.

Giuseppe GIULIETTI (Misto) condivide le osservazioni dell'onorevole Carlucci. Chiede inoltre, al relatore se i fondi individuati nel provvedimento in esame possono essere utilizzati anche per la messa in sicurezza di siti archeologici e di rilevante interesse storico e artistico, quali Pompei e Assisi, in relazione ai quali vi è una prolungata assenza di manutenzione ordinaria. Richiama, inoltre, il problema del finanziamento dei cosiddetti musei della memoria, in relazione ai quali ha posto l'attenzione di recente anche il Presidente della Repubblica.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, lamenta innanzitutto l'assenza del rappresentante del Governo, che avrebbe dovuto rispondere alle domande poste dai colleghi nella seduta odierna. Stigmatizza l'atteggiamento deprecabile dell'Esecutivo, come ha avuto modo di fare anche quando era all'opposizione, ricordando anche le polemiche che ciò ha causato in passato. Nel merito, rileva come tocchi proprio al rappresentante del Governo spiegare i motivi della destinazione di risorse ad alcune fondazioni culturali, mentre altre sono state completamente trascurate dal riparto dei finanziamenti.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) si associa alle critiche del relatore sull'assenza del rappresentante del Governo. Lamenta, quindi, un'assenza di programmazione nella distribuzione delle risorse, preannunciando voto contrario sul provvedimento in esame.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, ricorda che il rappresentante del Governo aveva assicurato la sua presenza, confermata per iscritto agli uffici. Rassicura quindi i colleghi e il relatore che sarà sua cura esprimere al rappresentante del Governo l'esigenza da essi manifestate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, propone di passare all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, già convocati a partire dalle ore 15.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.40.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2012 e parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Elena CENTEMERO (PdL), *relatore*, propone di deliberare favorevolmente sul disegno di legge C. 4925 e presenta una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (*vedi allegato 2*).

Ricardo Franco LEVI (PD), intervenendo sui provvedimenti in esame, osserva con riguardo al disegno di legge C. 4925, come l'allungamento del diritto d'autore

derivi sostanzialmente dall'allungamento dell'aspettativa di vita delle persone cui è riconosciuto tale diritto, essendo quindi dettato da una motivazione di buonsenso. Ricorda come la direttiva sul diritto d'autore sia molto dettagliata, di guisa che non residuano spazi per un intervento della Commissione. Ricorda, tra l'altro, come sul tema del diritto d'autore la Commissione Cultura è molto impegnata, ad esempio mediante l'indagine conoscitiva sull'attività della società Italia degli autori ed editori (SIAE) nonché sull'adeguamento del diritto d'autore al mondo della comunicazione digitale. Esprime in ogni caso un giudizio favorevole sul provvedimento in esame.

Con riguardo, poi, alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD in quanto essa si limita a ricordare la partecipazione formale degli organi italiani alle attività comunitarie. Sottolinea peraltro che se il giudizio dovesse cadere sul contenuto delle politiche comunitarie perseguite dal precedente Governo, il giudizio sarebbe completamente negativo. A riguardo, ricorda ad esempio che nell'attuale piano nazionale di riforma (PNR), in relazione ai settori dell'istruzione e della cultura, gli obiettivi individuati dal precedente Governo ponevano l'Italia all'ultimo posto dei Paesi membri dell'Unione europea, fatta eccezione per la questione dell'abbandono scolastico, in relazione al quale l'Italia si poneva al penultimo posto.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge e sulla relazione in esame, pur ricordando come ancora non sia stata approvata la legge comunitaria per il 2011.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sui provvedimenti in esame.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole

del suo gruppo sul disegno di legge e sulla relazione in esame.

Paola GOISIS (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul disegno di legge e sulla relazione in esame, tenendo conto che si tratta di atti predisposti dal Governo precedente, sostenuto dal suo gruppo allora facente parte della maggioranza parlamentare.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, dichiara concluso l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Si passa all'esame del disegno di legge comunitaria per il 2012.

La Commissione approva la relazione favorevole del relatore sul disegno di legge comunitaria e nomina la deputata Elena Centemero quale relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Si passa all'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

La Commissione approva il parere favorevole del relatore sulla relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme.

Nuovo testo C. 4195 Veltroni.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sull'ordine dei lavori.

Ricardo Franco LEVI (PD) riterrebbe opportuno rinviare l'esame del provvedi-

mento, per consentire lo svolgimento di un approfondimento dei suoi contenuti.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ricorda come la Commissione I Affari costituzionali abbia richiesto l'espressione del parere in tempi rapidi per poter passare all'esame del provvedimento in sede legislativa.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, propone di svolgere la relazione sul provvedimento in esame, per rinviarlo conseguentemente ad altra seduta.

La Commissione concorda.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), *relatore*, invitando a non interpretare la richiesta dell'onorevole Levi come un espediente per dilazionare i tempi d'esame del provvedimento, riterrebbe comunque opportuno che la Commissione affari costituzionali valutasse le proposte di legge al suo esame aventi ad oggetto la celebrazione di altre giornate della memoria altrettanto importanti, pur senza voler togliere nulla alla previsione di quella in oggetto. Osserva quindi che la proposta di legge n. 4195 reca disposizioni concernenti l'istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhusser Damm», in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhusser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. Nel dettaglio, osserva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, che la Repubblica italiana riconosca il giorno 20 aprile come «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhusser Damm», al fine di ricordare la morte, per mano nazista, dei venti bambini ebrei, della scuola di Bullenhusser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio Neuengamme nel 1945, dopo essere stati deportati in precedenza nel campo di sterminio di Auschwitz. Evidenzia, poi, che l'articolo 1, comma 2, precisa che il «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhusser Damm» di cui al comma 1 è considerato solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260, non deter-

minando riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né costituendo, qualora cada in giorno feriale, giorno di vacanza o comportando riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Segnala, quindi, che l'articolo 2 prevede che in occasione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhusser Damm» di cui all'articolo 1, possono essere organizzati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto ai bambini ebrei deportati nei campi nazisti e ai bambini vittime di guerre e di persecuzioni, in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia e affinché simili eventi non debbano mai più accadere. Osserva, infine, che l'articolo 3 reca la clausola di entrata in vigore della legge, stabilendo che essa entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, si associa alle considerazioni espresse dal collega Giulietti, ricordando che pende all'esame della Commissione affari costituzionali anche la proposta di legge sulla celebrazione della giornata del ricordo della strage dei piccoli martiri di Gorla, di cui ritiene necessario si concluda l'esame in tempi rapidi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdCpTP), *relatore*, osserva che il disegno di legge n. 5109 in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento ». Con riguardo alle competenze della Commissione cultura, segnala che i commi 16-*ter* e 16-*quater* dell'articolo 3, introdotti durante l'esame del provvedimento al Senato, modificano il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle a IRPEF solo per l'ammontare eccedente 11.500 euro; inoltre, le borse di studio superiori a tale importo vengono assimilate ai redditi da lavoro dipendente. Rileva che, attualmente, il trattamento fiscale dei beneficiari di borse di studio, codificato nell'ambito del Testo Unico delle imposte sui redditi recato dal d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), presenta una serie di regole generali che prevedono, alle condizioni di legge, la tassazione delle somme così percepite. Norme specifiche, a titolo di eccezione, stabiliscono tuttavia l'esenzione di talune borse di studio. Alcune di tali norme, per individuare le borse di studio esenti da tassazione, recano criteri che fanno espresso rinvio ad accordi internazionali.

Sottolinea che l'articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR assimila ai redditi di lavoro dipendente, e dunque sottopone ad IRPEF, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, qualora il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante. Aggiunge che ai beneficiari delle somme tassate spettano le detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, con riferimento ai giorni compresi nel periodo assunto ai fini dell'erogazione delle borse di studio, anche se relativo ad anni precedenti rispetto a quello di effettiva erogazione; le stesse somme, se corrisposte. Per quanto riguarda le eccezioni, come chiarito dalle risoluzioni dell'Agenzia delle entrate del 23 aprile 2009, n. 23 e del 22

novembre 2010, n. 120, sono esenti da IRPEF: le borse di studio corrisposte agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476); quelle corrisposte dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero (articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, e articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210); quelle corrisposte dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali (articolo 3, comma 3, lettera *d-ter*), del TUIR); le borse corrisposte nell'ambito del programma europeo SOCRATES, istituito con Decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla Decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85 (articolo 6, comma 13 della legge n. 488 del 1999); le borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (articolo 4 della legge 23 novembre 1998 n. 407). Con risoluzione n. 109/E del 23 aprile 2009, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che le borse di studio erogate nell'ambito del nuovo programma comunitario di cooperazione interuniversitaria Erasmus Mundus, finanziate dalla Comunità Europea, sono erogate dalle Università italiane in qualità di Amministrazioni pubbliche deputate alla formazione universitaria e post-universitaria, secondo il sistema di istruzione nazionale è applicabile, secondo l'Agenzia, il richiamato articolo 3, comma 3, lettera *d-ter* del TUIR, la quale prevede l'esclusione dalla base imponibile delle borse di studio erogate dal Governo italiano « a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali. ».

Evidenzia che l'articolo 23, comma 2, lettera *b*), del TUIR considera prodotti nel territorio dello Stato e dunque tassabili le borse di studio, in quanto redditi assimilabili a quelli di lavoro dipendente, percepite da soggetti non residenti in Italia, se l'erogatore è lo Stato, ovvero un soggetto residente nel territorio dello Stato o la stabile organizzazione, nel territorio dello Stato, di un soggetto non residente in Italia. La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati e la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero. Osserva che, per effetto della lettera *a*) del comma 16-*ter* in esame, che aggiunge la lettera *a.1*) al comma 1 dell'articolo 52 del TUIR, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, qualora il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, concorrono a formare il reddito IRPEF solo per la parte eccedente 11.500 euro. Evidenzia che, in sostanza, non saranno sottoposte a IRPEF le somme inferiori o pari a tale limite. Viene conseguentemente modificata, dalla lettera *b*) del comma 16-*ter*, la disciplina delle detrazioni IRPEF da lavoro dipendente e assimilato, contenuta nell'articolo 13, comma 1 del TUIR. In conseguenza della franchigia disposta con la lettera *a*), si espunge dall'alinea del citato articolo 13, comma 1, il riferimento all'articolo 50, comma 1, lettera *c*). Rileva quindi che il comma 16-*quater* dell'articolo 3 in esame dispone, poi, che le somme da chiunque corrisposte, a titolo di borsa di studio o di

assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, per gli importi eccedenti 11.500 euro, costituiscono reddito assimilabile a quello da lavoro dipendente, anche in deroga alle specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione, ferma restando l'applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera *f-bis*) del TUIR, ai sensi del quale non concorrono a formare il reddito imponibile, tra le altre, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti per borse di studio a favore dei familiari. Sempre con riguardo alle competenze della Commissione cultura, fa presente che i commi 5, lettera *b*), 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*septies* e 5-*octies* dell'articolo 4 introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico. Nel dettaglio, la lettera *b*) del novellato comma 5 introduce agevolazioni relative ad alcune categorie di immobili. Viene disposta la riduzione al 50 per cento della base imponibile fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Su un piano più generale, per effetto delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, osserva che il provvedimento innova il regime fiscale degli immobili di interesse storico e artistico. In particolare, i commi 5-*ter* e 5-*quater* rispettivamente abrogano: l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 1993, che recava modalità agevolate di calcolo della base imponibile ICI per i suddetti cespiti e che, per effetto delle disposizioni richiamate, consisteva nel valore risultante dall'applicazione dei moltiplicatori, previsti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alla rendita catastale, calcolata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale fosse sito il fabbricato; l'articolo 11, comma 2 della legge n. 413 del 1991, che prevedeva un trattamento agevolato anche ai fini delle imposte sui redditi per gli immobili rico-

nosciuti di interesse storico o artistico. Con formulazione analoga alle norme in materia di base imponibile ICI, tale reddito era determinato applicando la minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. Segnala che il successivo comma 5-*septies* dell'articolo 4, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, modifica le regole di determinazione, ai fini delle imposte dirette, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico di cui al predetto articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Osserva, inoltre, che attualmente, per quanto concerne l'IRPEF, l'articolo 37, comma 4-*bis* del TUIR dispone che il reddito dei fabbricati dati in locazione libera sia determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese, ed il reddito catastale. La predetta riduzione è elevata al 25 per cento per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano. Evidenza, quindi, che, per effetto delle norme in esame, modificando l'articolo 37, comma 4-*bis* del TUIR, la riduzione forfettaria al 25 per cento è estesa anche ai canoni di locazione degli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico. In sostanza, a fini IRPEF, qualora il reddito imponibile derivante dalla locazione di immobili aventi interesse storico o artistico sia determinato in rapporto al valore del canone, la riduzione cui ha diritto il contribuente è innalzata dal 15 al 25 per cento del predetto valore del canone di locazione. Segnala che, per quanto riguarda l'IRES, il vigente articolo 90, comma 1 del TUIR dispone che i proventi derivanti dalla locazione dei cosiddetti « immobili patrimonio », alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività di impresa, vengano calcolati sulla base del canone di locazione, ridotto delle spese documentate sostenute dal locatore per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, fino ad un massimo del 15 per cento del canone mede-

simo, qualora risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare.

Aggiunge, inoltre, che, per effetto della lettera *b)* del comma 5-*septies*, n. 1), si prevede in primo luogo che per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario, individuato applicando le ordinarie tariffe catastali, ai sensi del richiamato articolo 37, comma 1 del TUIR, sia ridotto del 50 per cento. Inoltre per i predetti immobili non trova applicazione l'articolo 41 del TUIR, che dispone l'aumento di un terzo del reddito delle unità immobiliari ad uso di abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o tenute a disposizione. Segnala, inoltre, che viene introdotto uno specifico criterio di determinazione del reddito da locazione degli immobili di interesse storico o artistico, sulla falsariga di quello introdotto, per effetto delle novelle all'articolo 37 TUIR, a fini IRPEF. Dunque, ai sensi della lettera *b)* del comma 5-*septies*, n. 2), a fini IRES il reddito derivante dagli immobili « patrimonio » riconosciuti di interesse storico o artistico è determinato in misura pari al maggiore tra il valore del canone risultante dal contratto di locazione, ridotto del 25 per cento, ed il reddito medio ordinario dell'immobile, anch'esso ridotto al 50 per cento, per effetto del n. 1 della lettera *b)*. La lettera *c)* del comma 5-*septies* estende le suddette agevolazioni per la determinazione del reddito da locazione degli immobili di interesse storico o artistico anche agli enti non commerciali, novellando a tal fine l'articolo 144 del TUIR. Segnala che le predette misure, ai sensi del successivo comma 5-*octies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011. Si riserva di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore, ricorda che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2744, 3780 e 4309 in esame reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e si compone di 18 articoli. Nel dettaglio, l'articolo 1 prevede che, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni, alla Strategia europea 2008-2014 per la conservazione delle piante e al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, la legge stabilisca i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico, tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, promuovere e sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria, promuovere e sostenere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, promuovere attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti, integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo svi-

luppo. L'articolo 2 istituisce, per le finalità di cui all'articolo 1, un sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria, dalla rete di conservazione e sicurezza, dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali, dai registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone. L'articolo 3 reca invece le definizioni rilevanti, mentre il successivo articolo 4 stabilisce che lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano, per le parti di propria competenza, le azioni di tutela delle varietà e razze locali, con particolare attenzione alle misure previste nell'ambito dei piani di sviluppo rurale, alle azioni degli agricoltori custodi, nonché ai progetti di informazione ed educazione diretti ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, di seguito denominate « linee guida ». Le linee guida sono aggiornate periodicamente e in ogni caso almeno ogni cinque anni. Costituiscono azioni generali per la tutela della biodiversità agraria, in relazione alle varietà e razze locali l'individuazione, la caratterizzazione, l'iscrizione nei repertori regionali, la conservazione e la valorizzazione.

Aggiunge quindi che l'articolo 5 definisce agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione in situ o nell'azienda agricola delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, in coerenza con le linee guida e secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. L'incarico di agricoltore custode è conferito dalla regione o da enti regionali a ciò preposti. L'articolo 6 prevede che le regioni istituiscano il repertorio regionale delle varietà e razze locali, di seguito denominato « repertorio regionale » e definiscono le procedure e le modalità in base alle quali sono valutate le

relative richieste di iscrizione. Ai fini dell'iscrizione nei repertori regionali, le varietà e le razze locali sono individuate, in coerenza con le linee guida, dalle regioni, anche su proposta degli enti regionali, delle associazioni di agricoltori, dei singoli cittadini, delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati. L'articolo 7 stabilisce ancora che la tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*, nell'azienda agricola o *ex situ* nelle banche del germoplasma. Le banche del germoplasma e gli agricoltori custodi costituiscono la rete di conservazione e sicurezza, di seguito denominata « rete », cui possono aderire, nel rispetto dei criteri definiti dalle regioni, enti pubblici e privati e produttori agricoli singoli e associati. L'articolo 8 istituisce invece, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste in bilancio, l'Anagrafe unica della biodiversità agraria, al fine di costituire una banca dati unica delle varietà e delle razze locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale, nel cui ambito sono indicate specificamente le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica; consentire la divulgazione, anche a scopo di ricerca scientifica, delle informazioni sulle varietà e razze locali al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione; monitorare lo stato di conservazione della biodiversità agraria in Italia. Ricorda ancora che l'articolo 9 stabilisce che le varietà e le razze locali iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali. Non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze e quelle dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionale garantita. L'articolo 10 affida al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione

della direttiva 92/43/CE e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, il compito di adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, apposite linee guida per la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo alla conservazione *in situ* ed *ex situ*, delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie.

Rileva quindi che l'articolo 11 apporta alcune modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la legge-quadro sulle aree protette, mentre il successivo articolo 12 prevede che le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non locale, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, nel rispetto delle disposizioni europee e in particolare della direttiva n. 1999/105/CE, del Consiglio, del 22 dicembre 1999, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale. L'articolo 13 prevede invece che la biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate sia oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Aggiunge che l'articolo 14 pone in capo al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'obbligo di presentare al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia, mentre il successivo articolo 15 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, promuova la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria, riconoscendo poi la Repubblica il giorno 20 maggio quale « giornata della biodiversità agraria ».

Con riguardo alle competenze della Commissione cultura, sottolinea che l'articolo 16 stabilisce che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, preveda anche interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico. Il comma 2 dell'articolo 16 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili. L'articolo 17 prevede poi che, al fine di valorizzare la biodiversità agraria come patrimonio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce e disciplina l'uso di un contrassegno da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali e a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica. L'articolo 18, infine, con specifico riguardo alle competenze della Commissione cultura, prevede le cosiddette azioni positive per la biodiversità agraria, proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto so-

lidalì, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità agraria, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché da enti pubblici, che possono avere come oggetto lo studio, il recupero e la trasmissione di conoscenze su varietà e razze locali, con particolare riguardo a quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica; lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, alla naturale selezione delle sementi ed alle preparazioni alimentari utili a conservare l'impiego di tali colture per fare fronte ai mutamenti climatici e alla corretta alimentazione; lo studio, anche in forme partecipative, della relazione tra biodiversità agricola e tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie; la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di luoghi ove produrre alimenti secondo tecniche e con l'impiego di strumenti tradizionali, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali; lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale e volti al risparmio idrico, alla minore emissione di anidride carbonica, alla maggiore fertilità dei suoli e al minore utilizzo di imballaggi per la distribuzione e per la vendita dei prodotti.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, propone di passare alla riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata per le ore 15.45.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle 15.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.35.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 aprile 2012.

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi

pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

C. 2367 Argentin.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.35 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme su acquisizione di conoscenze e competenze in materia di « Cittadinanza e Costituzione » e insegnamento dell'inno di Mameli nelle scuole.

Testo unificato C. 4117 Frassinetti e C. 2135 Coscia.

ALLEGATO 1

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. (Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, e abb. C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'evento sportivo, aggiungere la seguente: anche.

2. 11. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: più strutture, inserire le seguenti: , ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 luglio 2011, n. 106.

2. 12. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

Al comma 2, dopo le parole: essere supportata aggiungere le seguenti: con oneri e a cura del soggetto proponente.

3. 14. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: Entro novanta giorni dalla presentazione dello studio di fattibilità, i competenti uffici comunali ne valutano il contenuto e, in caso di valutazione favorevole, invitano il soggetto proponente a presentare, ai fini della sua approvazione

in Conferenza di servizi ai sensi del successivo comma 3, il progetto definitivo dell'intervento, corredato degli elaborati grafici e cartografici e delle relazioni necessarie.

3. 17. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: L'autorità comunale competente, a: comune con le seguenti: La giunta comunale competente entro novanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo, assolto l'onere di pubblicità notizia entro i successivi sessanta giorni, nel rispetto della normativa regionale in materia.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole da: un accordo fino alla fine del periodo con le seguenti: una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni che deve concludersi entro centoottanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo;

sopprimere il secondo periodo e sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti variazioni dello strumento urbanistico e non vi sia espresso diniego della regione in ordine alla variante, il verbale conclusivo della conferenza è trasmesso al

sindaco che lo sottopone al consiglio comunale nei successivi trenta giorni. Il provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi è ad ogni effetto titolo unico per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. 18. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli oneri derivanti da eventuali procedure espropriative conseguenti alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere sono a carico del soggetto proponente.

3. 15. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 4, alla fine del primo periodo, dopo le parole: assegnazione diretta, inserire le seguenti: tenendo conto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori per la realizzazione di opere e in materia di appalti.

3. 16. Il relatore.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: può cedere aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza in materia di affidamento dei lavori necessari alla realizzazione delle opere del complesso multifunzionale previsti dalla vigente normativa in materia di appalti,

5. 11. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il soggetto titolare dell'impianto definisce comunque la destinazione degli impianti già esistenti, alla cui gestione le società sportive abbiano rinunciato, al fine di avvalersi della possibilità di procedere alla realizzazione e alla gestione di nuovi impianti sportivi.

5. 14. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, dopo la parola: acquirente aggiungere le seguenti: , oltre a sostenere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

5. 12. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: Il soggetto titolare del diritto di superficie sugli impianti sportivi per un periodo maggiore di dieci anni è tenuto a garantire il vincolo di destinazione ad attività sportiva per la medesima durata del diritto di superficie acquisito.

5. 13. Il relatore.

(Approvato)

ART. 6.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: Sono fatte salve le competenze riconosciute in materia alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

6. 8. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 – Doc. LXXXVII, n. 5.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VII Commissione,
esaminata per le parti di competenza la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2011;
considerate la Raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico e le Politiche di prevenzione per contrastare l'abbandono scolastico di bambini provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, compresi i Rom;

considerata, nell'ambito del programma quadro *Horizon 2020-The Framework Programme for Research and Innovation* (2014-2020), l'attenzione nazionale all'attuazione dei progetti nel settore delle *Smart cities*, anche con l'avvio della cosiddetta Agenda digitale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

Audizione informale di rappresentanti di Amici della Terra 87

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 21 marzo 2012 87

ALLEGATO (Sulla missione svolta a Bruxelles il 21 marzo 2012) 92

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) .. 88

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio) 89

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 91

AVVERTENZA 91

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 11 aprile 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».

Audizione informale di rappresentanti di Amici della Terra.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla missione svolta a Bruxelles il 21 marzo 2012.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo (*vedi allegato*).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Salvatore MARGIOTTA.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 aprile 2012.

Gianluca BENAMATI (PD) segnala l'importanza del recepimento, con l'approvazione del provvedimento in titolo, della direttiva Euratom 2011/70 in materia di gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

Al riguardo, fa presente che il quadro normativo nazionale presenta elementi di complessità tali da rendere necessario, proprio per consentire il suo adeguamento alla normativa comunitaria, un adeguato approfondimento delle problematiche esistenti.

Sotto questo profilo, richiama l'attenzione, da un lato, sulle norme introdotte dal precedente Governo con la legge n. 99 del 2009, che contestualmente al varo del programma nucleare aveva istituito l'Agenzia per la sicurezza nucleare e, dall'altro, sulle più recenti norme di legge contenute nel decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto « decreto salva Italia »), che hanno soppresso la citata Agenzia e

riattribuito ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente le competenze della Agenzia stessa.

Ciò detto, osserva che la citata direttiva europea, nell'attribuire a ciascuno Stato membro, fra l'altro, la responsabilità ultima riguardo allo smaltimento sicuro e responsabile dei rifiuti radioattivi, e all'istituzione di un quadro legislativo, regolamentare ed organizzativo nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (che attribuisca responsabilità e preveda il coordinamento tra gli organismi statali competenti), prevede espressamente che ciascuno Stato membro istituisca un'autorità di regolamentazione competente in materia, garantendo altresì che essa sia funzionalmente separata da ogni altro organismo od organizzazione coinvolti nella promozione o nell'utilizzazione dell'energia nucleare o nella gestione di combustibile esaurito e rifiuti radioattivi.

Sotto quest'ultimo aspetto, è a suo avviso evidente che l'adeguamento del quadro normativo nazionale a quello europeo presenta taluni aspetti problematici e che la discussione sul provvedimento in titolo può costituire un'occasione preziosa per fare chiarezza e per apportare, se necessario, le opportune modifiche alla normativa nazionale.

Conclude, quindi, segnalando l'urgenza di svolgere i citati approfondimenti nell'ambito della discussione della risoluzione in Commissione n. 7-00774 da lui presentata in materia il 7 febbraio 2012 ed assegnata alle Commissioni VIII e X, di cui chiede una rapida calendarizzazione.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, assicura il deputato Benamati che rappresenterà al presidente della Commissione la richiesta testé avanzata di inserire nel calendario dei lavori la discussione della risoluzione a sua firma n. 7-00774.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione)

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara BRAGA (PD), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esprimere, per le parti di competenza, il parere alla VI Commissione sul decreto legge n. 16 del 2012 recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento », già approvato dal Senato che si componeva, nel testo originario, di 14 articoli, e che si è arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di ulteriori disposizioni.

Con particolare riferimento alle disposizioni di competenza della VIII Commissione, segnala l'articolo 12, ai commi da 8 a 11-*ter*, recanti disposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra provvedendo, tra l'altro, a quantificare le risorse da trasferire alla Regione, ad autorizzarne l'utilizzo e a disciplinarne ulteriori aspetti (trattamento a fini fiscali, assoggettamento ad esecuzione forzata, esclusione dal patto di stabilità), nonché a consentire il mantenimento del presidio militare dell'impianto. In particolare il comma 8, riproducendo quanto originariamente previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 2/2012 (soppresso dalla legge di conversione n. 28/2012), autorizza la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge 195/2009. Lo stesso comma dispone il trasferimento alla stessa regione delle risorse necessarie, quantificate in 355.550.240,84 euro. Il comma 9 prevede che le risorse già finalizzate al pagamento

del canone di affitto di cui al decreto legge n. 195 del 2009 siano destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato, « tenuto conto dello sforzo della Regione Campania e delle difficoltà sul patto », come affermato nella relazione illustrativa (A.S. 3184). Il comma 10 dispone che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma di 355.550.240,84, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto di termovalorizzazione, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Esenta inoltre « ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione » da imposizione fiscale. La relazione ricorda che « sulla questione pendono alcuni giudizi tra il Dipartimento della Protezione civile ed il soggetto concessionario, in relazione ai quali quest'ultimo ha prestato rinuncia condizionata all'effettivo pagamento della somma netta di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 195/2009 ». Il comma 11, modificato nel corso dell'esame al Senato, inserisce la lettera *n-ter*) all'articolo 32, comma 4, della legge n. 183 del 2011, che esclude dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario (dettata dal medesimo comma 4) le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e le spese per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque. Ai sensi del comma 11-*bis*, introdotto durante l'esame al Senato, non sono soggette a esecuzione forzata, in quanto riconducibili alla connotazione di entrate a destinazione vincolata: le somme finalizzate all'acquisto del termovalorizzatore; le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto e destinate alla Regione quale contributo dello Stato; previa adozione da parte della Regione della deliberazione semestrale di preventiva quantificazione degli importi delle somme destinate alle relative finalità, le spese di cui alla lettera *n-ter*) del comma 4 dell'articolo 32 della L. 183/2011, vale a dire le spese sostenute dalla regione Campania per il termovalorizza-

tore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque.

Fa presente, infine, che il comma 11-ter, introdotto anch'esso durante l'esame al Senato, al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della gestione del termovalorizzatore di Acerra, prevede la possibilità di mantenere, su richiesta della Regione Campania, per la durata di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidio militare di cui all'articolo 5 del decreto-legge 195/2009, con oneri quantificati in euro 1.007.527,00 a carico della quota spettante alla regione Campania dai ricavi derivanti dalla vendita dell'energia.

Per quanto concerne, invece, le disposizioni di interesse della Commissione anche se non strettamente attinenti agli ambiti di competenza, richiama l'attenzione sull'articolo 1, commi 5 e 6, volti a non escludere dalle gare pubbliche il contribuente ammesso alla rateizzazione del proprio debito tributario; non si intendono pertanto scaduti ed esigibili, ai fini della suddetta disciplina, i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente sia in regola con i pagamenti. Aggiungo poi che l'articolo 6, al comma 2, modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevedendo che, in sede di prima applicazione, l'Agenzia del territorio determini, per le unità immobiliari urbane prive di planimetria catastale, una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. In dettaglio, la norma è volta a derogare alla procedura prevista dal comma 9 del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 nella parte in cui si attribuisce ai comuni la facoltà di modificare d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori all'80 per cento della superficie catastale a seguito di incrocio dei dati comunali con quelli dell'Agenzia del territorio.

Quanto invece all'articolo 4, commi 1-bis, da 5 a 5-quater e da 5-sexies a 5-octies, fa notare che tali disposizioni recano modifiche all'imposta municipale

propria – IMU, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. In particolare il comma 1-bis, lettera a) esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera d) prevede che l'acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

La lettera b) del comma 1-bis precisa che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali.

Il comma 5, lettera b) dispone: l'esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari collabenti; la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico.

La lettera c) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli.

La lettera e) del comma 5, reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma 5-bis affida a un decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.

Le lettere f) e g) del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta.

La lettera *h*) del comma 5 reca integrazioni alla disciplina dell'IMU relative, tra l'altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l'anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l'abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l'importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM.

La lettera *i*) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale.

I commi 5-*ter* e 5-*quater* abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico.

Il comma 5-*sexies* dispone una riduzione compensativa di 251,1 milioni per il 2012 e di 180 milioni a decorrere dal 2013 della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria.

I successivi commi 5-*septies* e 5-*octies* introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame al termine del dibattito che seguirà la mia relazione, in modo da poter

valutare gli eventuali rilievi e le eventuali osservazioni che dovessero emergere da esso.

Salvatore MARGIOTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Modifiche alla disciplina legislativa in materia di sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ».

C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco.

COMITATO RISTRETTO

Modifica all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, in materia di termini di operatività del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.

C. 3885 Anna Teresa Formisano, C. 3989 Lanzarin, C. 4370 Anna Teresa Formisano e C. 4653 Guido Dussin

ALLEGATO

Sulla missione svolta a Bruxelles il 21 marzo 2012.

L'incontro interparlamentare – presieduto da Matthias Groote (S&D), Presidente della Commissione ambiente, salute pubblica e sicurezza alimentare del PE – è stato organizzato in preparazione del summit Rio+20. Esso ha registrato un'ampia partecipazione di Parlamenti nazionali (37 parlamentari nazionali provenienti da 25 camere di 20 Paesi); la delegazione del Parlamento italiano era composta dal Presidente della Commissione ambiente della Camera dei deputati, on. Alessandri.

L'incontro si è articolato in due sessioni, l'una dedicata al quadro istituzionale per lo sviluppo sostenibile, l'altra all'economia verde nel contesto dello sviluppo sostenibile e dell'eliminazione della povertà.

Nella prima sessione è intervenuta la Presidente della Commissione ambiente del Parlamento danese, Lone Lokindt, che, evidenziando l'importanza del summit Rio+20 nella transizione verso un'economia verde, ha sottolineato la necessità che il documento finale, in questi giorni in fase di negoziazione, abbia una visione politica. Richiamata la centralità del quadro istituzionale, ha criticato l'attuale mancanza di coordinamento tra i vari soggetti coinvolti (in particolare le agenzie delle Nazioni Unite e le istituzioni finanziarie internazionali), segnalando la necessità di istituzioni multilaterali che operino anche nel mercato. Ha espresso condivisione per la posizione delle Istituzioni europee di una riforma ambiziosa del quadro istituzionale e, più nello specifico, ha affermato la necessità di integrare la dimensione dello sviluppo sostenibile nell'Assemblea generale dell'ONU, di trasformare la Commissione per lo sviluppo sostenibile in un Consiglio per lo sviluppo sostenibile, con un mandato più forte, e di integrare i vari aspetti dello sviluppo sostenibile anche

nell'ambito di ECOSOC (Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite). Dal punto di vista danese del rafforzamento della *governance* ambientale e a fronte della complessità dell'attuale situazione (caratterizzata da oltre 100 accordi multilaterali ambientali), ha affermato la necessità di trasformazione del programma UNEP in Agenzia specializzata con base a Nairobi. Ha richiamato quindi l'esigenza che tutte le politiche, anche a livello nazionale, siano coerenti con gli obiettivi di sviluppo ambientale e ha sottolineato l'importanza della dimensione finanziaria e l'opportunità di un sistema giudiziario internazionale ambientale. Ha concluso evidenziando il ruolo che i Parlamenti nazionali sono chiamati a svolgere anche per sensibilizzare la società civile e segnalando la prossima iniziativa di *Globe International* (organizzazione di parlamentari che ha l'obiettivo di trovare risposte normative comuni alle sfide ambientali) che avrà luogo a giugno prima del summit di Rio.

L'europarlamentare olandese Gerbrandy (ALDE), che farà parte della delegazione del PE a Rio, ha evidenziato come molti negoziati sono bloccati proprio a causa della mancanza di un sistema di *governance* internazionale e ha rappresentato, in prospettiva, l'utilità di una Corte penale internazionale dell'ambiente.

Il Presidente del Comitato economico e sociale europeo Nilsson – sottolineando la necessità di un equilibrio tra aspetti sociali, ambientali ed economici – ha affermato la necessità di trasformare il Comitato dello sviluppo sostenibile in Consiglio per lo sviluppo sostenibile e il programma UNEP in Agenzia, di creare un *Ombudsman* per le generazioni future, di adottare misure per migliorare l'accesso del pubblico alle informazioni, nonché l'esigenza

di un mandato chiaro del Consiglio dell'UE alla Commissione affinché l'UE possa parlare con una voce sola.

Il rappresentante del Comitato delle regioni, sottolineando la necessità di una strategia di *governance* ai vari livelli che si basi su un'interazione dei vari livelli di potere, ha espresso apprezzamento per il riconoscimento degli enti locali nel documento *Zero draft* delle Nazioni unite, ma contestualmente ha chiesto un rafforzamento della *governance* a livello non solo internazionale, ma anche nazionale, regionale e locale e il riconoscimento degli enti locali nel quadro istituzionale assieme ai Governi nazionali e alle istanze ONU; ha inoltre affermato la necessità di sostenere la democrazia ambientale a livello mondiale, di trasformazione il programma UNEP in Agenzia specializzata e di una tabella di marcia per lo sviluppo sostenibile con obiettivi precisi.

Nel corso del dibattito, al quale hanno preso parte i parlamentari nazionali ed alcuni parlamentari europei, sono, tra gli altri, emersi i seguenti temi: la necessità di evitare sovrapposizioni di competenze, anche attraverso il coinvolgimento della FAO e dell'ILO (Cipro), l'opportunità di un coinvolgimento dell'opinione pubblica su questi temi, anche attraverso i Parlamenti nazionali (Francia), la necessità di un approccio integrato, che tenga conto anche della negoziazione in corso sul quadro finanziario pluriennale (Portogallo) e di istituire un tribunale internazionale dell'ambiente (Estonia), la destinazione del Fondo verde deciso a Durban (Francia), l'appoggio alla proposta di istituzione di un Consiglio della sostenibilità ambientale e alla trasformazione del programma UNEP in Agenzia (Jo Leinen-S&D, parlamentari belga e lussemburghese), la necessità di nuovi indicatori per misurare il benessere e lo sviluppo (parlamentari belga e lussemburghese), la definizione a livello europeo della nozione di sviluppo sostenibile (Hibner-PPE), il riconoscimento di un diritto della persona all'accesso alle risorse naturali in modo equo e sostenibile e del concetto di bene comune,

nonché la necessità di azioni dirette a smaterializzare la nostra società (Vittorio Prodi-S&D).

La seconda sessione è stata aperta dal Commissario europeo per l'ambiente Potocnik, il quale – dopo essersi soffermato sull'importante ruolo che può essere svolto prima e dopo Rio dai Parlamenti nazionali – ha descritto i progressi fatti nei negoziati verso il summit di Rio, richiamando in primo luogo il documento *Zero draft* delle Nazioni unite.

Con l'obiettivo di spiegare come si è sviluppata la posizione europea, ha richiamato la *Roadmap* al 2050 verso un uso efficiente delle risorse e la centralità del concetto di economia verde. L'obiettivo della politica dell'Unione di efficienza delle risorse consiste nel disaccoppiare l'uso delle risorse dal suo impatto sulla crescita, attraverso un approccio globale e trasversale, che coinvolga anche il settore privato.

Richiamando alcuni dati che dimostrano la crescente pressione sulle risorse negli anni futuri, ha segnalato l'importanza dell'economia verde per la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e, soprattutto nell'attuale contesto di crisi, la necessità che le imprese puntino alla competitività, attraverso innovazione e ricerca, e la riduzione del consumo di risorse. Per creare l'economia verde, occorre poi disporre di condizioni di mercato che attirino la gente ad investire in certe aree, il che tuttavia non può prescindere da forme di sostegno pubblico. Non sono sufficienti tuttavia interventi pubblici transfrontalieri, occorre che ciascun Paese si impegni, a livello nazionale, con iniziative concrete, che tengano sempre conto della necessità di tutela degli ecosistemi.

Per illustrare la posizione europea in vista del summit di Rio, ha quindi richiamato le conclusioni del Consiglio ambiente del 9 marzo e in particolare l'invito rivolto alla Commissione ad adottare con urgenza proposte in 5 aree: energia sostenibile, acqua, gestione sostenibile delle terre ed ecosistemi, oceani ed efficienza delle risorse (con riferimento in particolare ai

rifiuti). Interventi su queste aree, nel contesto del contributo che l'economia verde può portare per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, consentirebbero di coprire gran parte dei bisogni e delle attività umane, dall'agricoltura sostenibile alle città sostenibili alla sicurezza alimentare. Il Commissario ha poi sottolineato l'utilità di proposte fiscali in materia di rifiuti e si è soffermato specificamente sul problema dei rifiuti alimentari (che riguarda soprattutto i Paesi in via di sviluppo), nonché dell'efficienza dell'energia e dei biocarburanti.

Ha quindi evidenziato la necessità che al summit di Rio siano stabiliti obiettivi chiari e vincolanti che forniscano un quadro onnicomprensivo per il post-2050 coerente con gli obiettivi del Millennio, partendo da Agenda 21 e dal Piano comune di Johannesburg.

Con riferimento ai negoziati in atto in vista del summit di Rio, ha informato che l'UE sta valutando la posizione di altri Paesi (a partire dall'America latina). L'obiettivo consiste nell'aprire gradualmente delle procedure negoziali multilaterali per cercare convergenze su temi diversi e superare le preoccupazioni espresse sul concetto di economia verde, anche in termini di rischi di protezionismo. Il Commissario ha registrato positivamente la convergenza tra UE e Unione africana sull'economia verde, particolarmente incoraggiante in considerazione del fatto che molti dei Paesi più vulnerabili si trovano in quelle regioni.

Altro tema affrontato dal Commissario è quello del coinvolgimento delle imprese e della società civile nelle fasi pre e post-Rio. Gli obiettivi di Rio devono essere stabiliti con chiarezza, così da lanciare segnali positivi al settore privato e guidare le imprese nella giusta direzione. In tale contesto l'UE si sforzerà per attuare i principi di accesso all'informazione e sosterrà anche il tema della giustizia in materia ambientale. Il Commissario ha concluso osservando come il messaggio

condiviso dev'essere nel senso che la *green economy* prende in considerazione anche la dimensione sociale, oltre che gli aspetti ambientali, in una nozione globale di sviluppo sostenibile e può aiutare ad eliminare la povertà e a portare alla sicurezza alimentare.

Nel corso del dibattito, i parlamentari nazionale ed europei hanno fatto emergere, in particolare, i seguenti temi: la necessità che gli obiettivi di Rio siano coordinati con gli obiettivi del Millennio (Romania) e che siano definiti in modo chiaro e con scadenze precise (parlamentare europea Antonescu – PPE), il collegamento tra una produzione sostenibile e la concorrenzialità delle imprese (europarlamentare Gerbrandy, componente della delegazione del PE a Rio), gli effetti positivi dell'economia verde in chiave di occupazione (Spagna), la già richiamata attività dell'organizzazione di parlamentari Globe International (Repubblica ceca), l'efficienza energetica (Spagna), le riforestazioni (Estonia), la coerenza degli obiettivi che l'UE si prefigge a Rio con la futura politica agricola (Lussemburgo). L'europarlamentare olandese Merkies (S&D) ha posto poi il tema dei rifiuti e delle tecniche di riciclaggio; il parlamentare belga si è soffermato sulle nozioni di « economia verde » e di « sviluppo sostenibile », nonché sul tema dell'energia (richiamando tra l'altro la posizione del Parlamento belga per l'abbandono del nucleare, il sostegno a forme di energie rinnovabili e l'importanza di un'agricoltura agro-ecologica); la rappresentante rumena ha preannunciato che la Romania insisterà su due proposte, l'una relativa alla civiltà rurale sostenibile, l'altra al riconoscimento dell'importanza della tecnologia spaziale per porre in essere tutte le azioni per lo sviluppo sostenibile. Alcuni parlamentari europei infine hanno sollevato la questione dei costi e della necessità di finanziare l'economia verde (Seeber, PPE), nonché l'importanza della leva fiscale attraverso la tassazione degli oneri ambientali (Eickhout, Verdi).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 95

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (*Seguito dell'esame e rinvio*) 96

COMITATO DEI NOVE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681-4296-A. 96

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA, ingegner Mauro Moretti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.) 96

AVVERTENZA 96

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.15.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

Atto n. 445.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che, in data 4 aprile 2012, la Commissione Bilancio, in sede di deliberazione di rilievi, ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento in oggetto.

Il sottosegretario Guido IMPROTA ricorda che nei confronti dell'Italia è stata aperta la procedura d'infrazione 2012/0078 per « Mancato recepimento della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi ». Segnala quindi la necessità di provvedere, quanto prima, all'espressione del

parere sullo schema di decreto legislativo in oggetto, al fine di consentire di chiudere al più presto la predetta procedura.

Mario VALDUCCI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula una proposta di parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto.

Il sottosegretario Guido IMPROTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

La seduta comincia alle 11.25.

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione.
C. 4574 Delfino.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 marzo 2012.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che le Commissioni competenti hanno espresso i propri pareri sul provvedimento in oggetto.

Nessuno chiedendo di intervenire, nel riservarsi di verificare la sussistenza delle

condizioni per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 aprile 2012.

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche.

Testo unificato C. 3681-4296-A.

Il Comitato si è riunito dalle 11.30 alle 11.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 aprile 2012.

Audizione dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA, ingegner Mauro Moretti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.)

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-05591 Bergamini: Inefficienza dei servizi prestati all'interno dell'aeroporto Fiumicino-Leonardo da Vinci di Roma.

5-06092 Bergamini: Mancata emanazione del decreto ministeriale finalizzato a stabilire criteri e modalità per applicare una riduzione della massa a vuoto dei veicoli dotati di dispositivo di controllo elettronico della stabilità ESP.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99

RISOLUZIONI:

7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.	
7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.	
7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00170</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
AVVERTENZA	105

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 12.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

C. 2744 e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in esame che si compone di 18 articoli e, in attuazione delle convenzioni internazionali e delle disposizioni comunitarie in materia, stabilisce i principi per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, allo scopo di preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico e di perdita del patrimonio genetico; tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica; promuovere e sostenere la ricerca sulla biodiversità agraria; promuovere e sostenere attività di informazione e di educazione sulla biodiversità agraria, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado; promuovere

attività di valorizzazione delle varietà e delle razze locali e dei prodotti da esse ottenuti; integrare la biodiversità agraria nelle politiche economiche e di settore, anche con riferimento alla politica commerciale e di cooperazione allo sviluppo (articolo 1).

Per la realizzazione delle suddette finalità è istituito un « sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria » costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria, dalla rete di conservazione e sicurezza, dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali, dai i registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone (articolo 2).

Per quanto concerne le disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze della X Commissione illustra, in particolare, i seguenti articoli.

L'articolo 9 recante disposizioni finalizzate alla tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica della biodiversità agraria dispone che le varietà e le razze locali iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali. Non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze e quelle dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionale garantita.

L'articolo 10 recante disposizioni in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione della direttiva 92/43/CE e del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e successive modificazioni, adotta, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, apposite linee guida per la conservazione della biodiversità, con particolare riguardo alla conservazione *in situ* ed *ex situ*, delle specie vegetali spontanee autoctone a ri-

schio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, definendo appositi protocolli per la conservazione di tali specie. Inoltre, al fine di catalogare le specie vegetali, le regioni istituiscono appositi registri regionali e adottano specifiche norme volte a sostenere l'attività di conservazione degli habitat e delle specie a rischio, con particolare riferimento alle aree agricole di alto valore naturalistico.

L'articolo 13, recante disposizioni per la tutela e valorizzazione della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e registrate, prevede che la biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto di natura non regolamentare emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 14 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta al Governo e alle Camere un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia.

L'articolo 16, recante interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, stabilisce che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), predisposto ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, debba prevedere anche interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla, nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dispone, per ciascun anno di riferimento dello stato di previsione, una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il

finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti ammissibili.

L'articolo 17 reca disposizioni in materia di contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica. In particolare, si prevede che, al fine di valorizzare la biodiversità agraria come patrimonio nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce e disciplina l'uso di un contrassegno da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali e a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla regione ad aziende agricole e alimentari che producono e trasformano direttamente in azienda.

L'articolo 18 disciplina le azioni positive per la biodiversità agraria.

Al fine di sensibilizzare la popolazione, di sostenere le produzioni agrarie e alimentari e di promuovere comportamenti atti a tutelare la biodiversità agraria, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi di tutela e di altri soggetti riconosciuti, promuovono azioni positive specifiche per la tutela della biodiversità agraria, anche al fine di conservare il sapere, la cultura e le tradizioni.

Le azioni positive sono proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della biodiversità agraria, mense scolasti-

che, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché da enti pubblici.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Laura FRONER (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dal Senato, in un testo ampiamente modificato rispetto a quello originariamente presentato dal Governo.

Il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di semplificazioni tributarie, nonché di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. Il testo consta di 14 articoli volti a rendere più semplici gli adempimenti imposti dalla normativa tributaria, a eliminare disposizioni dal contenuto iniquo o con effetti perversi, a rendere più incisivo il contrasto all'evasione e al settore dei giochi illegali, rafforzando l'amministrazione tributaria e gli strumenti di controllo e deterrenza a sua disposizione.

Considerata l'ampiezza dei contenuti del provvedimento in esame, la relazione sarà incentrata prioritariamente sulle disposizioni di interesse della X Commissione che riguardano il settore birraio artigianale; le officine di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; il settore turistico relativamente agli acquisti da parte di cittadini stranieri residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e da

quella di uno dei paesi UE, ovvero dello spazio economico europeo; l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento; la soppressione delle imposte sul consumo di energia elettrica nelle regioni a statuto speciale; le attività economiche rientranti negli studi di settore.

Per quanto riguarda la produzione di birra artigianale, all'articolo 2, i commi 11 e 12 introducono alcune semplificazioni relativamente all'accertamento e alla contabilizzazione del prodotto. Il comma 11 aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, disponendo che, nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri, l'accertamento del prodotto finito possa essere effettuato immediatamente a monte del condizionamento (filtraggio della birra maturata), sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto e non più attraverso contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni. Il prodotto finito deve essere confezionato nella stessa fabbrica di produzione e detenuto ad imposta assolta. La norma non prevede l'applicazione delle disposizioni contenute ai commi 5 e 6, lettere *b*) e *c*) relativi, rispettivamente, alle rotture di contenitori e alle tolleranze. La disposizione fa salva la possibilità per il depositario, dietro motivata richiesta, dell'applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 35.

La relazione al disegno di legge di conversione del provvedimento (S. 3184) evidenzia che la disposizione individua una diversa modalità di immissione in consumo della birra avviata al condizionamento, senza che questo debba essere già ultimato. Ne consegue che il prodotto assolve all'imposta prima del confezionamento, senza che vi debbano così applicare le disposizioni vigenti per l'accertamento dell'accisa sulla birra, relative alla verifica di rotture degli imballaggi (in una certa misura, queste determinano la non esigibilità dell'accisa) e sul volume delle confezioni. In tal modo sono eliminati

alcuni oneri per gli operatori, in termini di adempimenti amministrativi relativi al magazzino fiscale. Osserva, tuttavia, che tale disciplina non sarebbe in contrasto, come affermato nella relazione, con la normativa comunitaria (la quale prevede la tassazione sui volumi, non sulle confezioni).

Il comma 12 dell'articolo 2 sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 27 marzo, 2001, n. 153, disponendo che per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10 mila ettolitri l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane. Il testo previgente disponeva che per le fabbriche che avessero una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e fossero destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalità per il controllo della produzione fossero stabiliti di volta in volta dall'Agenzia. In sostanza, novellando il decreto ministeriale n. 153 del 2001 viene espunta la condizione – ormai obsoleta – del rifornimento solo a un attiguo locale di mescita o di minuta vendita, rinviando la disciplina ad una determinazione da parte dell'Agenzia delle dogane delle modalità non solo di controllo della produzione, ma anche di accertamento e contabilizzazione, nonché l'assetto del deposito fiscale. Si osserva che con una disposizione legislativa si modifica un regolamento ministeriale, peraltro in modo frammentario quale la sostituzione di un periodo di un comma.

Altro aspetto di rilevante interesse della X Commissione è contenuto nel comma 13 dell'articolo 2 recante semplificazioni nel rilascio della licenza per le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili. Si prevede che la licenza sia rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali, tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale, in luogo della

attuale verifica degli impianti. Il comma 13 integra il comma 7 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), prevedendo che agli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 504, la licenza è rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali, tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale, in luogo della verifica degli impianti prevista dal medesimo comma 7.

Il settore è interessato anche dal comma 13 dell'articolo 3, modificato dal Senato, che reca disposizioni in materia di corresponsione dell'accisa mediante canone di abbonamento annuale per gli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili. La lettera *a)* del comma 13, introdotta dal Senato, dispone l'obbligo al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica anche per i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia. La lettera *a)* del comma 13, novella il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), introducendo la ulteriore lettera *d)* con cui si dispone che sono obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica anche i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia.

La lettera *b)* del comma 13 dell'articolo 3, novellando l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 55, del decreto legislativo n. 504 del 1995, estende agli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corri-

spondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale, anziché provvedere al versamento periodico secondo le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo 55. Il richiamato comma 5 stabilisce che i soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera *b)*, (esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio) esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso per base nella determinazione del canone ed in tal caso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine costituite da impianti di produzione combinata di energia elettrica e calore – e ora anche da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente – con potenza disponibile non superiore a 100 kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento annuale.

L'articolo 3 del decreto-legge in esame, recante facilitazioni per imprese e contribuenti, al comma 1 introduce una deroga all'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011 che limita l'uso del contante per le transazioni superiori ai mille euro. La disposizione interessa, in particolare, le imprese che operano nel settore del commercio al minuto e del turismo e ha l'obiettivo di sostenere queste attività favorendo gli acquisti da parte di cittadini stranieri residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza diversa da quella italiana e da quella di uno dei paesi dell'Unione europea, ovvero dello Spazio economico europeo. La deroga opera solo se il cedente del bene o il prestatore del servizio provvede, all'atto dell'effettuazione dell'operazione, ad acquisire fotocopia del documento d'identità del soggetto acquirente, nonché apposita autocertificazione attestante che il compratore non

possiede la cittadinanza italiana, né è cittadino dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Il venditore o prestatore del servizio, nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione, dovrà altresì versare il denaro contante incassato in un conto corrente a lui intestato presso un operatore finanziario e consegnare all'operatore stesso fotocopia del documento di identità del cliente e del documento fiscale emesso (fattura, ricevuta o scontrino fiscale). Fine delle presenti disposizioni pare essere la rimozione di un ostacolo agli scambi commerciali, piuttosto che la semplificazione degli oneri amministrativi suggerita dalla rubrica dell'articolo, dal momento che si introduce un obbligo di comunicazione (e di deposito del contante) giornaliero (nel primo giorno feriale successivo all'operazione). Le norme in esame stabiliscono, pertanto, una deroga al divieto di utilizzo di denaro contante a favore dei cittadini extraeuropei non residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o si avvalgono di servizi connessi al turismo, effettuati presso soggetti esercenti commercio al minuto e attività assimilate ovvero presso agenzie di viaggio e turismo.

L'articolo 3-bis, introdotto dal Senato, dispone l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR). La novella prevede che in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR), ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti determinati dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'efficienza media del parco elettrico nazionale e con riferimento alle diverse configurazioni impiantistiche. I coefficienti sono determinati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento. In attesa dell'emanazione del decreto interministeriale, il comma 2 stabilisce che

per l'anno 2012 i coefficienti di cui al punto 11), ultimo capoverso, della tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, come modificato dal precedente comma 1, siano pari ai coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, ridotti del 12 per cento.

L'articolo 4, ai commi 10 e 11, reca la soppressione delle imposte sul consumo di energia elettrica nelle regioni a statuto speciale, a decorrere dal 1° aprile 2012. Le imposte dovute ai comuni per le utenze ad uso domestico e alle province per quelle ad uso non abitativo sono state già soppresse nelle regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo n. 23 del 2011. L'abrogazione comporta un minor gettito per gli enti locali stimato in 180 milioni di euro per l'anno 2012 e in 239 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013. La reintegrazione dei relativi importi viene posta a carico delle stesse regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e, conseguentemente, viene ridotto (comma 11) il concorso agli obiettivi di finanza pubblica stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 201 del 2011 e quantificato in 860 milioni annui (articolo 28, comma 3, primo periodo) per il complesso delle autonomie. A questa cifra di 860 milioni andrà dunque sottratto il minor gettito per comuni e province, compensato con entrate regionali, pari a 180 milioni di euro per il 2012 e pari 239 milioni annui dal 2013.

Per quanto riguarda gli studi di settore, il contenuto del comma 1 dell'articolo 5 modifica l'articolo 10, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, prevedendo che per l'annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore siano pubblicate in *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 aprile 2012, invece del 31 marzo. Il differimento del termine è reso necessario per consentire la determinazione degli indicatori di coerenza applicabili al nuovo regime premiale introdotto dai commi 9 e 10 del citato articolo 10 e per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 13.10.

7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00170).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 marzo 2012.

Paolo FADDA (PD) illustra un testo unificato delle risoluzioni in titolo elaborato in seguito all'invito formulato dalla presidente Dal Lago nella precedente seduta (*vedi allegato 1*). Espressa soddisfazione per i contenuti del testo sui quali hanno proficuamente collaborato i presentatori delle diverse risoluzioni, ritiene che esso rappresenti un messaggio forte per la Sardegna e che potrà contribuire a trovare una soluzione alla drammatica crisi che interessa gli stabilimenti Alcoa. Racco-

manda al Governo di rispettare gli impegni assunti in seguito all'approvazione della risoluzione e chiede di riferire periodicamente in Commissione Attività produttive sugli sviluppi della crisi Alcoa.

Alberto TORAZZI (LNP), pur non condividendo alcuni passaggi relativi agli ingenti impegni di spesa contenuti nella risoluzione presentata, sottolinea che la Sardegna è stata ingiustamente penalizzata dalle inadempienze e dall'inerzia dello Stato italiano. Dichiaro quindi l'astensione del proprio gruppo sul testo unificato delle risoluzioni in titolo.

Salvatore CICU (PdL), ricordata la terribile crisi economica e occupazionale che interessa il territorio del Sulcis, esprime soddisfazione per l'impegno dei parlamentari e del Governo in favore di una conclusione positiva della vertenza Alcoa. Sottolinea l'importanza degli impegni contenuti nel dispositivo del testo unificato delle risoluzioni e, in particolare, di quelli relativi alla riduzione dei costi energetici che devono essere competitivi a livello europeo. Raccomanda altresì particolare attenzione alla costruzione di nuove infrastrutture necessarie sul territorio sardo.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sollecita il Governo ad occuparsi di altre importanti vertenze relative a grandi realtà industriali del Paese che interessano migliaia di lavoratori per i quali sono definitivamente scaduti i termini per usufruire di qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI ringrazia i parlamentari per il prezioso contributo offerto all'approfondimento della complessa crisi Alcoa. Assicura all'onorevole Formisano che sarà sua cura riferire al ministro Passera la richiesta formulata in merito alle vertenze ancora in attesa di definizione.

Nel merito degli impegni contenuti nel testo unificato delle risoluzioni, sottolinea che il punto 9 appare superato dagli accordi del 27 marzo 2012, in quanto la multinazionale Alcoa ha chiaramente e definitivamente manifestato la volontà di abbandonare il sito di Portovesme. Riterrrebbe preferibile riformulare il punto 9 con un impegno volto a monitorare l'evoluzione della situazione, in modo che Alcoa rispetti gli impegni assunti nell'accordo stipulato in data 18 maggio 2010.

Relativamente all'impegno recato al punto 3, accolto nella precedente seduta, ad una più approfondita considerazione, ritiene che la dotazione prevista di 300 milioni di euro possa risultare incompatibile con gli impegni di finanza pubblica. Propone, quindi, di riformulare il punto 3 sostituendo le parole: « una dotazione minima di 300 milioni di euro che possa », con le parole: « con un ammontare adeguato a ».

Esprime infine perplessità relativamente al punto 7 degli impegni introdotto nel testo unificato delle risoluzioni, sottolineando che il Governo si è impegnato con Enel e Terna ad ottenere costi energetici più convenienti che tuttavia, a suo avviso, non possono essere perseguiti attraverso una rete interna di utenza.

Stefano SAGLIA (Pdl) osserva che chiunque si impegni a rilevare lo stabilimento Alcoa pretenderà di pagare l'energia elettrica ad un costo inferiore ai 35 euro a chilowattora, che è pari alla metà di quello del mercato attuale. Ne consegue che o si chiede ad Enel di fare contratti sottocosto, oppure si devono escogitare meccanismi che consentano uno straordinario sconto sui costi energetici praticati in Sardegna. Ritiene pertanto che, tra le diverse soluzioni ipotizzate sia opportuno tenere presente anche la possibilità di una rete interna di utenza centrale analogamente a quanto fatto per la ex Basell di Terni.

Paolo FADDA (PD) accetta le riformulazioni proposte dal sottosegretario De Vincenti agli impegni contenuti nel testo

unificato delle risoluzioni. Insiste, tuttavia, per il mantenimento del punto 9 nella versione originale in considerazione sia dei positivi risultati raggiunti da Alcoa nel primo trimestre del 2012 sia della possibilità di lasciare una porta aperta alla continuità della gestione Alcoa nel caso in cui non si presentassero nuovi acquirenti.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che, qualora il punto 3 degli impegni fosse riformulato nel senso indicato dal sottosegretario De Vincenti, il proprio gruppo esprimerebbe un voto favorevole sul testo unificato delle risoluzioni.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall'onorevole Torazzi, ribadisce la richiesta di modificare il punto 9 degli impegni in quanto, ad avviso del Governo, non vi è alcuna possibilità che Alcoa mantenga il suo impegno nel sito di Portovesme. Ritiene che il punto sia superato dagli accordi del 27 marzo 2012 e che sia meglio assumere impegni concretamente perseguibili.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, propone di riformulare il punto 9 nel modo seguente: « a esercitare tutte le iniziative necessarie a garantire la continuità produttiva del sito di Portovesme, anche individuando una nuova compagine imprenditoriale che prosegua e consolidi l'attività produttiva ».

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI accetta la riformulazione proposta al punto 9 degli impegni dal deputato Vignali. Propone quindi di riformulare il punto 7 nel senso di prevedere di impegnare il Governo a valutare se sussistano le condizioni tecniche per riconoscere in un'unica rete di utenza la centrale elettrica e lo stabilimento Alcoa, in modo da esentare l'acquirente dal pagamento degli oneri di sistema.

La Commissione concorda.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni in titolo che assume il numero 8-00170.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

CONSULTIVA

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il sostegno alla maternità e l'introduzione del congedo di paternità obbligatorio.

Nuovo testo unificato C. 2618 e abbinate.

ALLEGATO 1

7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO

La X Commissione,
premessi che:

L'Italia, con un consumo di alluminio di oltre 1.600.000 tonnellate/annue è il secondo Paese consumatore del metallo leggero in Europa, e dispone di una industria di trasformazione (laminazione ed estrusi) ancora importante e relativamente competitiva, tanto che l'*import* di alluminio assomma a circa 764.000 tonnellate/annue, pari al 47 per cento del fabbisogno;

la produzione nazionale di alluminio primario è pari a circa 190.000 tonnellate/annue, e copre quindi solo il 12 per cento del fabbisogno interno, il valore più basso tra i Paesi industrializzati, mentre la produzione di alluminio secondario, derivante dal riciclo dell'alluminio, assomma a 700.000 tonnellate/annue, pari al 43 per cento dell'intera domanda;

nel 2011 le quotazioni dell'alluminio sono calate del 12 per cento mentre quelle del Brent sono salite del 20 per cento, facendo impennare i costi dell'energia che rappresentano il 30-40 per cento di quelli che gravano sulle fonderie;

Alcoa Inc., multinazionale americana terza nel mondo come produttrice di alluminio, che opera in Italia con sei stabilimenti in Sardegna, Veneto, Lazio, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, ha

chiuso il quarto trimestre del 2011 con ricavi pari a 6 miliardi di dollari, in calo del 7 per cento rispetto ai 6,4 miliardi del trimestre precedente, ma in rialzo del 6 per cento rispetto ad un anno fa quando si erano attestati a 5,7 miliardi;

l'industria dell'alluminio primario è ad alta intensità di capitale con investimenti ad elevata durata di vita economica, è, per sua natura, un'industria *energy intensive*; l'energia elettrica è la vera materia prima del processo produttivo incidendo per oltre il 30 per cento sui costi operativi;

la disponibilità energetica a prezzi sostenibili è, quindi, il principale fattore di sopravvivenza economica degli impianti esistenti, ed è elemento chiave per la localizzazione dei nuovi impianti di produzione primaria (i cosiddetti *smelters*);

il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa è lontano dall'aver realizzato gli obiettivi di ampliamento della base produttiva, di competitività e di riduzione di prezzo attesi; il mercato al momento non è equilibrato, funziona ancora in un regime di oligopolio, non è affatto trasparente e, conseguentemente, non è competitivo per i clienti *energy intensive*, quali i produttori di alluminio; la carenza di riserva di generazione elettrica ed i vincoli di varia natura

alla trasmissione dell'energia pongono un evidente limite strutturale ad uno sviluppo equilibrato dello stesso;

è indispensabile che le attuali distorsioni del mercato dell'energia vengano corrette al fine di ristabilire un bilanciamento tra fornitori e consumatori *energy intensive* creando un mercato competitivo che renda attraente per i produttori negoziare contratti competitivi a lungo termine con utenti « *baseload* »;

secondo i dati riportati dalla Commissione europea emerge che i prezzi all'ingrosso dell'elettricità in Italia sono fra i più elevati in Europa, e i prezzi in Sardegna sono fra i più elevati in Italia;

con il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono state adottate misure che hanno consentito la riduzione del prezzo dell'energia per i clienti energivori delle isole maggiori, penalizzate dalla mancanza di collegamenti elettrici adeguati con il resto della penisola; grazie in particolare ai contratti di interrompibilità delle forniture di energia, si è realizzato uno sconto significativo sulla bolletta energetica per Alcoa con un prezzo a megawatt/ora intorno ai 35 euro; di conseguenza il 18 maggio 2010, dopo una intensa attività del tavolo tecnico istituito alla Presidenza del Consiglio, si è chiuso positivamente un accordo tra azienda, Governo, istituzioni locali, regioni e provincia con il quale Alcoa si impegna a rimanere fino al 31 dicembre 2012, in attesa di individuare soluzioni ulteriori; l'accordo prevede garanzie aziendali sul fronte occupazionale, l'impegno ad effettuare investimenti per 94,6 milioni di euro nel triennio, incontri annuali tra le parti per la verifica delle questioni nazionali e semestrali per quelle locali, mentre il Ministero dello sviluppo economico si è impegnato a monitorare l'attuazione del piano industriale e ad operare, in accordo con gli interessati, per favorire il consolidamento in Italia delle attività produttive dell'Alcoa;

in gran parte dei Paesi europei i contratti bilaterali costituiscono la solu-

zione adottata per affrontare degli elevati costi energetici a carico del settore industriale il problema: in Svezia Francia e Finlandia i consorzi che investono in nuove centrali (anche nucleari), hanno diritti di prelievo ad un prezzo basato sui costi di produzione; in Germania si applica uno sconto del 35-50 per cento sui costi di trasmissione, più una riduzione degli oneri connessi alle energie rinnovabili per i grandi utenti industriali; in Spagna sussistono tariffe regolamentate; in Belgio sono incentivati i consorzi di acquisto;

la decisione della Commissione europea del 29 novembre 2011 (C 38/A/2004 e C36/B/2006), con la quale si è stabilito che gli aiuti erogati ad Alcoa per i suoi stabilimenti in Veneto e in Sardegna sotto forma di tariffe elettriche agevolate, rappresentavano una violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, comporta che lo Stato italiano deve recuperare le somme indebitamente impegnate, valutate, ad oggi, in circa 300 milioni di euro;

al Governo è affidato il compito di creare le condizioni più favorevoli per la realizzazione in tempi brevi del gasdotto, Algeria-Sardegna, al fine di conseguire non solo un ulteriore miglioramento delle condizioni di prezzo dell'energia, ma anche il raggiungimento dell'obiettivo di dotare tutta la Sardegna dell'approvvigionamento di metano;

più in generale, devono essere attivate misure infrastrutturali, tali da rendere appetibile la permanenza o la collocazione di nuove industrie nel territorio italiano ed in particolare in Sardegna, con particolare riguardo a quelle portuali ed in generali alle infrastrutture in grado di abbattere i costi energetici e dell'approvvigionamento della materia prima;

nel corso del 2010 è stato raggiunto un accordo tra Governo italiano, enti locali, regione, provincia, sindacati e Alcoa, con il quale quest'ultima si impegna a continuare la produzione fino al 31 dicembre 2012, a fronte dell'impegno da

parte del Governo di varare un provvedimento che ha consentito la interrompibilità delle forniture di energia;

Alcoa nel contesto della propria politica industriale, che prevede un taglio del 12 per cento della produzione mondiale, il 9 gennaio 2012 ha annunciato che intende fermare le proprie produzioni in tre stabilimenti di alluminio primario in Europa nel quadro di una ristrutturazione già annunciata nella globale attività primaria;

nel corso dell'incontro sulla vertenza Alcoa, svoltosi il 13 gennaio 2012, tra Ministero dello sviluppo economico, regione Sardegna, provincia, enti locali, sindacati e azienda, la multinazionale statunitense ha ribadito la volontà di chiudere nei prossimi 6 mesi lo stabilimento di Portovesme, rifiutando la proposta del Governo di bloccare l'avvio della procedura di mobilità;

il 27 marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico, è stato raggiunto un accordo tra Alcoa, sindacati, regione Sardegna, provincia del Sulcis-Iglesiente e Governo per la gestione della complessa situazione di crisi venutasi a creare in seguito alla dichiarata volontà di chiusura dello stabilimento di Portovesme;

l'azienda, in seguito all'intesa raggiunta, ha accettato di chiudere la procedura di mobilità e ha acconsentito a mantenere attivo lo stabilimento fino al 31 dicembre 2012, in presenza di manifestazioni di interesse (l'attività cesserà invece il 31 ottobre in assenza di tali manifestazioni); in entrambi i casi, scatterà la cassa integrazione per tutti i dipendenti. Per almeno un anno l'impianto sarà poi mantenuto in condizioni di efficienza, così da garantire – nel caso del subentro di nuovi azionisti – una pronta ripresa della produzione;

l'accordo prevede, inoltre, un impegno straordinario del Governo per trovare soluzione al problema del costo dell'energia elettrica, oltre a un impegno delle

istituzioni regionali e locali a migliorare la dotazione infrastrutturale del territorio;

la chiusura degli impianti Alcoa di Portovesme potrebbe determinare, a catena, il fermo di tutta la filiera dell'alluminio coinvolgendo le altre realtà produttive dell'area, come Euroallumina e Ila, con la conseguenza drammatica della perdita di posti di lavoro per migliaia di dipendenti e l'inasprimento del disagio economico e sociale in cui si trova il territorio del Sulcis che già sconta purtroppo gli effetti devastanti della crisi mondiale,

impegna il Governo:

1. a confermare la valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e, conseguentemente, dello stabilimento di Portovesme e ad avviare le opportune azioni, a livello nazionale per individuare le soluzioni strutturali necessarie per la continuità produttiva dell'impianto di Portovesme;

2. a proporre alla Commissione europea, al fine di elaborare un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia, un vertice dei Ministri competenti per definire con sollecitudine una strategia che scongiuri la delocalizzazione dall'Europa dell'industria primaria di alluminio, non solo attivando quelle azioni indispensabili per favorire il mantenimento degli *asset* produttivi in Europa;

3. a promuovere, compatibilmente con le attuali condizioni di finanza pubblica, un apposito contratto di programma per la filiera dell'alluminio primario con una dotazione minima di 300 milioni di euro che possa consentire la razionalizzazione del processo produttivo per quanto riguarda sia la produzione elettrica sia la ripresa produttiva dello stabilimento Eurallumina;

4. a verificare la fattibilità di una proroga, per un periodo contenuto, delle misure finalizzate alla sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle

isole maggiori, tenendo conto delle esigenze di sicurezza del sistema elettrico e aprendo a tal fine un'interlocuzione anche a livello europeo;

5. ad assumere al più presto iniziative normative per la ridefinizione delle tariffe elettriche applicate alle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese energivore;

6. a promuovere, attraverso opportune iniziative con le società di produzione elettrica, il contenimento dei costi dell'energia al fine di riequilibrare il mercato che risulta distorto da posizioni dominanti e monopoliste;

7. a valutare la possibilità di riconoscere in un'unica rete interna di utenza la centrale elettrica e lo stabilimento Alcoa in modo da esentare l'acquirente dal pagamento degli oneri di sistema;

8. a contribuire, insieme alla regione Sardegna, alla realizzazione delle infrastrutture necessarie, in particolare quelle portuali, per superare i costi dell'approvvigionamento della materia prima, intervenendo velocemente affinché inizino i lavori dell'infrastruttura del gasdotto Algeria-Italia;

9. a continuare ad esercitare tutte le iniziative necessarie trattenere Alcoa nel

ciclo produttivo di Portovesme, come previsto dall'accordo stipulato in data 18 maggio 2010 e, nel caso ciò non fosse possibile, per individuare una nuova compagine imprenditoriale che continui e consolidi l'attività produttiva;

10. ad assumere le iniziative di competenza affinché Alcoa provveda al ripristino ambientale e al pagamento della sanzione di 300 milioni di euro comminata dall'Unione europea, nell'eventualità in cui l'azienda, nonostante gli impegni assunti per risolvere il problema del costo dell'energia e delle infrastrutture, dovesse confermare la chiusura dello stabilimento;

11. ad adoperarsi, con il concorso dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e Terna, per la piena operatività degli strumenti introdotti dalla legge n. 99 del 2009 i cui meccanismi che possono contribuire a ridurre il costo dell'energia per gli utenti energivori produttori.

« Saglia, Cicu, Testoni, Porcu, Vella, Murgia, Fadda, Mereu, Calvisi, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Sanga, Schirru, Soro, Lulli, Froner, Vico, Zunino, Gargnani, Pili, Gibiino, Nizzi, Mazzocchi, De Corato ».

ALLEGATO 2

7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.

TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,
premessi che:

L'Italia, con un consumo di alluminio di oltre 1.600.000 tonnellate/annue è il secondo Paese consumatore del metallo leggero in Europa, e dispone di una industria di trasformazione (laminazione ed estrusi) ancora importante e relativamente competitiva, tanto che l'*import* di alluminio assomma a circa 764.000 tonnellate/annue, pari al 47 per cento del fabbisogno;

la produzione nazionale di alluminio primario è pari a circa 190.000 tonnellate/annue, e copre quindi solo il 12 per cento del fabbisogno interno, il valore più basso tra i Paesi industrializzati, mentre la produzione di alluminio secondario, derivante dal riciclo dell'alluminio, assomma a 700.000 tonnellate/annue, pari al 43 per cento dell'intera domanda;

nel 2011 le quotazioni dell'alluminio sono calate del 12 per cento mentre quelle del Brent sono salite del 20 per cento, facendo impennare i costi dell'energia che rappresentano il 30-40 per cento di quelli che gravano sulle fonderie;

Alcoa Inc., multinazionale americana terza nel mondo come produttrice di alluminio, che opera in Italia con sei stabilimenti in Sardegna, Veneto, Lazio, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, ha

chiuso il quarto trimestre del 2011 con ricavi pari a 6 miliardi di dollari, in calo del 7 per cento rispetto ai 6,4 miliardi del trimestre precedente, ma in rialzo del 6 per cento rispetto ad un anno fa quando si erano attestati a 5,7 miliardi;

l'industria dell'alluminio primario è ad alta intensità di capitale con investimenti ad elevata durata di vita economica, è, per sua natura, un'industria *energy intensive*; l'energia elettrica è la vera materia prima del processo produttivo incidendo per oltre il 30 per cento sui costi operativi;

la disponibilità energetica a prezzi sostenibili è, quindi, il principale fattore di sopravvivenza economica degli impianti esistenti, ed è elemento chiave per la localizzazione dei nuovi impianti di produzione primaria (i cosiddetti *smelters*);

il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa è lontano dall'aver realizzato gli obiettivi di ampliamento della base produttiva, di competitività e di riduzione di prezzo attesi; il mercato al momento non è equilibrato, funziona ancora in un regime di oligopolio, non è affatto trasparente e, conseguentemente, non è competitivo per i clienti *energy intensive*, quali i produttori di alluminio; la carenza di riserva di generazione elettrica ed i vincoli di varia natura

alla trasmissione dell'energia pongono un evidente limite strutturale ad uno sviluppo equilibrato dello stesso;

è indispensabile che le attuali distorsioni del mercato dell'energia vengano corrette al fine di ristabilire un bilanciamento tra fornitori e consumatori *energy intensive* creando un mercato competitivo che renda attraente per i produttori negoziare contratti competitivi a lungo termine con utenti « *baseload* »;

secondo i dati riportati dalla Commissione europea emerge che i prezzi all'ingrosso dell'elettricità in Italia sono fra i più elevati in Europa, e i prezzi in Sardegna sono fra i più elevati in Italia;

con il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, sono state adottate misure che hanno consentito la riduzione del prezzo dell'energia per i clienti energivori delle isole maggiori, penalizzate dalla mancanza di collegamenti elettrici adeguati con il resto della penisola; grazie in particolare ai contratti di interrompibilità delle forniture di energia, si è realizzato uno sconto significativo sulla bolletta energetica per Alcoa con un prezzo a megawatt/ora intorno ai 35 euro; di conseguenza il 18 maggio 2010, dopo una intensa attività del tavolo tecnico istituito alla Presidenza del Consiglio, si è chiuso positivamente un accordo tra azienda, Governo, istituzioni locali, regioni e provincia con il quale Alcoa si impegna a rimanere fino al 31 dicembre 2012, in attesa di individuare soluzioni ulteriori; l'accordo prevede garanzie aziendali sul fronte occupazionale, l'impegno ad effettuare investimenti per 94,6 milioni di euro nel triennio, incontri annuali tra le parti per la verifica delle questioni nazionali e semestrali per quelle locali, mentre il Ministero dello sviluppo economico si è impegnato a monitorare l'attuazione del piano industriale e ad operare, in accordo con gli interessati, per favorire il consolidamento in Italia delle attività produttive dell'Alcoa;

in gran parte dei Paesi europei i contratti bilaterali costituiscono la solu-

zione adottata per affrontare degli elevati costi energetici a carico del settore industriale il problema: in Svezia Francia e Finlandia i consorzi che investono in nuove centrali (anche nucleari), hanno diritti di prelievo ad un prezzo basato sui costi di produzione; in Germania si applica uno sconto del 35-50 per cento sui costi di trasmissione, più una riduzione degli oneri connessi alle energie rinnovabili per i grandi utenti industriali; in Spagna sussistono tariffe regolamentate; in Belgio sono incentivati i consorzi di acquisto;

la decisione della Commissione europea del 29 novembre 2011 (C 38/A/2004 e C36/B/2006), con la quale si è stabilito che gli aiuti erogati ad Alcoa per i suoi stabilimenti in Veneto e in Sardegna sotto forma di tariffe elettriche agevolate, rappresentavano una violazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, comporta che lo Stato italiano deve recuperare le somme indebitamente impegnate, valutate, ad oggi, in circa 300 milioni di euro;

al Governo è affidato il compito di creare le condizioni più favorevoli per la realizzazione in tempi brevi del gasdotto, Algeria-Sardegna, al fine di conseguire non solo un ulteriore miglioramento delle condizioni di prezzo dell'energia, ma anche il raggiungimento dell'obiettivo di dotare tutta la Sardegna dell'approvvigionamento di metano;

più in generale, devono essere attivate misure infrastrutturali, tali da rendere appetibile la permanenza o la collocazione di nuove industrie nel territorio italiano ed in particolare in Sardegna, con particolare riguardo a quelle portuali ed in generali alle infrastrutture in grado di abbattere i costi energetici e dell'approvvigionamento della materia prima;

nel corso del 2010 è stato raggiunto un accordo tra Governo italiano, enti locali, regione, provincia, sindacati e Alcoa, con il quale quest'ultima si impegna a continuare la produzione fino al 31 dicembre 2012, a fronte dell'impegno da

parte del Governo di varare un provvedimento che ha consentito la interrompibilità delle forniture di energia;

Alcoa nel contesto della propria politica industriale, che prevede un taglio del 12 per cento della produzione mondiale, il 9 gennaio 2012 ha annunciato che intende fermare le proprie produzioni in tre stabilimenti di alluminio primario in Europa nel quadro di una ristrutturazione già annunciata nella globale attività primaria;

nel corso dell'incontro sulla vertenza Alcoa, svoltosi il 13 gennaio 2012, tra Ministero dello sviluppo economico, regione Sardegna, provincia, enti locali, sindacati e azienda, la multinazionale statunitense ha ribadito la volontà di chiudere nei prossimi 6 mesi lo stabilimento di Portovesme, rifiutando la proposta del Governo di bloccare l'avvio della procedura di mobilità;

il 27 marzo 2012, presso il Ministero dello sviluppo economico, è stato raggiunto un accordo tra Alcoa, sindacati, regione Sardegna, provincia del Sulcis-Iglesiente e Governo per la gestione della complessa situazione di crisi venutasi a creare in seguito alla dichiarata volontà di chiusura dello stabilimento di Portovesme;

l'azienda, in seguito all'intesa raggiunta, ha accettato di chiudere la procedura di mobilità e ha acconsentito a mantenere attivo lo stabilimento fino al 31 dicembre 2012, in presenza di manifestazioni di interesse (l'attività cesserà invece il 31 ottobre in assenza di tali manifestazioni); in entrambi i casi, scatterà la cassa integrazione per tutti i dipendenti. Per almeno un anno l'impianto sarà poi mantenuto in condizioni di efficienza, così da garantire – nel caso del subentro di nuovi azionisti – una pronta ripresa della produzione;

l'accordo prevede, inoltre, un impegno straordinario del Governo per trovare soluzione al problema del costo dell'energia elettrica, oltre a un impegno delle

istituzioni regionali e locali a migliorare la dotazione infrastrutturale del territorio;

la chiusura degli impianti Alcoa di Portovesme potrebbe determinare, a catena, il fermo di tutta la filiera dell'alluminio coinvolgendo le altre realtà produttive dell'area, come Euroallumina e Ila, con la conseguenza drammatica della perdita di posti di lavoro per migliaia di dipendenti e l'inasprimento del disagio economico e sociale in cui si trova il territorio del Sulcis che già sconta purtroppo gli effetti devastanti della crisi mondiale,

impegna il Governo:

1. a confermare la valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e, conseguentemente, dello stabilimento di Portovesme e ad avviare le opportune azioni, a livello nazionale per individuare le soluzioni strutturali necessarie per la continuità produttiva dell'impianto di Portovesme;

2. a proporre alla Commissione europea, al fine di elaborare un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia, un vertice dei Ministri competenti per definire con sollecitudine una strategia che scongiuri la delocalizzazione dall'Europa dell'industria primaria di alluminio, attivando le azioni indispensabili per favorire il mantenimento degli *asset* produttivi in Europa;

3. a promuovere, compatibilmente con le attuali condizioni di finanza pubblica, un apposito contratto di programma per la filiera dell'alluminio primario con un ammontare adeguato a consentire la razionalizzazione del processo produttivo per quanto riguarda sia la produzione elettrica sia la ripresa produttiva dello stabilimento Eurallumina;

4. a verificare la fattibilità di una proroga, per un periodo contenuto, delle misure finalizzate alla sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori, tenendo conto delle esi-

genze di sicurezza del sistema elettrico e aprendo a tal fine un'interlocuzione anche a livello europeo;

5. ad assumere al più presto iniziative normative per la ridefinizione delle tariffe elettriche applicate alle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese energivore;

6. a promuovere, attraverso opportune iniziative con le società di produzione elettrica, il contenimento dei costi dell'energia al fine di riequilibrare il mercato che risulta distorto da posizioni dominanti e monopoliste;

7. a valutare se sussistano le condizioni tecniche per riconoscere in un'unica rete interna di utenza la centrale elettrica e lo stabilimento Alcoa in modo da esentare l'acquirente dal pagamento degli oneri di sistema;

8. a contribuire, insieme alla regione Sardegna, alla realizzazione delle infrastrutture necessarie, in particolare quelle portuali, per superare i costi dell'approvvigionamento della materia prima, intervenendo velocemente affinché inizino i lavori dell'infrastruttura del gasdotto Algeria-Italia;

9. a esercitare tutte le iniziative necessarie a garantire la continuità produttiva del sito di Portovesme, anche individuando una nuova compagine imprenditoriale che prosegua e consolidi l'attività produttiva;

10. ad assumere le iniziative di competenza affinché Alcoa provveda al ripristino ambientale e al pagamento della sanzione di 300 milioni di euro comminata dall'Unione europea, nell'eventualità in cui l'azienda, nonostante gli impegni assunti per risolvere il problema del costo dell'energia e delle infrastrutture, dovesse confermare la chiusura dello stabilimento;

11. ad adoperarsi, con il concorso dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas e Terna, per la piena operatività degli strumenti introdotti dalla legge n. 99 del 2009 i cui meccanismi che possono contribuire a ridurre il costo dell'energia per gli utenti energivori produttori.

(8-00170) « Saglia, Cicu, Testoni, Porcu, Vella, Murgia, Fadda, Mereu, Calvisi, Marrocu, Melis, Arturo Mario Luigi Parisi, Pes, Sanga, Schirru, Soro, Lulli, Froner, Vico, Zunino, Garagnani, Pili, Gibiino, Nizzi, Mazzocchi, De Corato ».

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011 Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>).	114
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	119

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale dell'INPS, Mauro Nori, sugli aspetti di carattere gestionale e organizzativo legati al riordino dell'Istituto e all'attuazione delle recenti riforme in materia di requisiti per l'accesso alla pensione e di ricongiunzione onerosa delle posizioni previdenziali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
AVVERTENZA	118

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 11.35.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011.

Doc. LXXXVII, n. 5.

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge comunitaria e della Relazione consuntiva annuale. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza del disegno di legge comunitaria, che è assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli,

potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. A tal fine, avverte che gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità. Come rilevato in precedenza, ricorda altresì che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.

Ricorda, infine, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione del 4 aprile scorso, di prevedere che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge C. 4925 sia fissato alle ore 16 di giovedì 12 aprile.

Elisabetta RAMPI (PD), *relatore*, rammenta anzitutto che il disegno di legge comunitaria è l'atto normativo con il quale l'Italia procede ogni anno all'adeguamento del proprio ordinamento alla normativa dell'Unione europea; esso, infatti, contiene le disposizioni con cui la legislazione italiana recepisce direttamente le direttive comunitarie nelle varie materie di interesse, in particolare mediante due allegati (A e B), nei quali sono elencate le direttive comunitarie in scadenza, delle quali si propone l'attuazione nell'ordinamento interno, da realizzare mediante l'emanazione di appositi decreti legislativi, secondo principi e criteri, di carattere generale, esposti nello stesso disegno di legge comunitaria. Considerato, peraltro, che – secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento – l'esame presso ciascuna Commissione riguarda esclusivamente gli ambiti di propria competenza, fa presente che il disegno di legge comunitaria 2012 non contiene alcuna disposizione di interesse della XI Commissione, sia nell'articolato sia negli allegati.

Per tale ragione, ritiene che possano essere evidenziati – per completezza di informazione rispetto agli ambiti di competenza della XI Commissione – soltanto

alcuni passaggi contenuti nella relazione illustrativa del provvedimento, che derivano dall'obbligo per il Governo, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005, di riferire al Parlamento – in occasione della presentazione del disegno di legge comunitaria – anche sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure d'infrazione. In proposito, infatti, segnala che la relazione illustrativa precisa che, alla data del 31 dicembre 2011, risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 136 procedure d'infrazione, di cui 97 riguardano casi di violazione del diritto dell'Unione europea e 39 attengono alla mancata o ritardata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano. In questo contesto, informa che la stessa relazione – nei prospetti allegati – fa presente che, rispetto al complesso delle procedure aperte, dieci di esse riguardano materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (7 relative alla violazione della normativa comunitaria e 3 concernenti casi di mancato recepimento): il documento, peraltro, non contiene specifiche indicazioni circa il merito delle procedure di infrazione né sugli argomenti oggetto della mancata trasposizione.

Preso atto, pertanto, dell'assenza di materie di competenza della Commissione, preannuncia l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria, fatta salva la possibilità di verificare l'eventuale segnalazione alla Commissione di merito, oltre che allo stesso Governo, dell'esigenza di far fronte con tempestività alle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia nella materia del lavoro.

Passando, poi, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, sottolinea

anzitutto che la Relazione consuntiva mette in risalto l'attiva partecipazione dell'Italia al processo di valutazione dell'applicazione della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (attuata nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206), al fine di verificare la necessità di modificare il testo vigente per facilitare la mobilità dei professionisti: la posizione unitaria dell'Italia, che ha espresso una posizione favorevole alla modernizzazione della direttiva, a condizione che si continuino a rispettare le prerogative delle Autorità competenti per i riconoscimenti e che non venga compromessa la tutela dei consumatori, è stata trasmessa alla Commissione europea e a tutti gli Stati membri nel settembre 2011; la nuova proposta di modifica della Direttiva, pubblicata dalla Commissione il 19 dicembre 2011, dovrebbe ottenere il consenso degli Stati membri entro il 2012.

Inoltre, segnala che, tra gli interventi posti in essere a favore delle politiche per l'occupazione, la stessa Relazione contempla una serie di progetti avviati a livello europeo con il contributo dell'Italia: la Rete europea dei *Public Employment Services* (PES), per la definizione delle strategie d'azione comuni sul mercato del lavoro; la *Rete EURES Italia*, dove si realizzano programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale per la mobilità geografica volti a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; le politiche per la programmazione e la gestione della formazione e del lavoro, con specifici temi di interesse quali l'adattabilità delle imprese, l'occupabilità dei lavoratori (anche con la revisione dell'apprendistato), lo sviluppo del capitale umano, la connessione tra politiche del lavoro attive passive e la parità di genere, le pari opportunità e la dimensione transnazionale; il *Network EX-OFFENDERS* (programma triennale 2009-2012, articolato in 3 aree di attività: prison portal europeo, gruppo di lavoro europeo sulla valutazione, eventi tematici); il *Gender Mainstreaming*, rete transnazionale per lo scambio di informazioni, esperienze, risul-

tati e buone prassi per migliorare l'accesso delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita e lavoro; la « Rete per il lavoro », promossa dal Governo italiano per valorizzare i risultati conseguiti con lo scambio tra Stati membri sulle diverse strategie nazionali anticrisi, che ha portato al documento « *Net@work's contribution to the future orientations of the European social fund after 2013* » per un miglioramento degli aspetti tecnico-gestionali del Fondo Sociale Europeo (FSE); l'*Age Management* che, per il periodo 2010-2013, sfrutta le opportunità del Fondo Sociale sul tema dell'invecchiamento attivo.

In conclusione, trattandosi di un documento prevalentemente ricognitivo delle iniziative adottate, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere un parere favorevole anche sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ferma restando l'opportunità di acquisire valutazioni e proposte nel corso del dibattito.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica.

Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 marzo 2012.

Gabriella GIAMMANCO (PdL), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole con condizioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato*), di cui illustra il contenuto, facendo notare che essa mira ad evidenziare taluni aspetti di criticità del testo unificato, ai quali ritiene sia necessario porre la necessaria attenzione.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede alla presidenza di concedere ai gruppi un termine per approfondire le questioni poste nella proposta di parere del relatore, rinviando la deliberazione di competenza ad altra seduta, anche nella prospettiva di ipotizzare possibili integrazioni, vertenti su ulteriori argomenti affrontati nel corso del dibattito in sede consultiva.

Angelo SANTORI (Misto) si associa alla richiesta di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere del relatore, attesa l'esigenza di svolgere i necessari approfondimenti sul suo contenuto.

Lucia CODURELLI (PD) concorda sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, considerata la necessità di svolgere ulteriori riflessioni su talune importanti questioni di merito, tra cui evidenzia quelle riguardanti il trasferimento ai comuni di alcuni rilevanti compiti, da cui deriverebbero, a suo avviso, oneri finanziari attualmente sprovvisti di copertura, soprattutto alla luce degli stringenti vincoli derivanti dal patto di stabilità interno.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel giudicare comprensibile la richiesta di rinvio del seguito dell'esame del provvedimento per lo svolgimento dei richiesti approfondimenti, fa comunque notare che talune delle problematiche appena sollevate non rientrerebbero direttamente nelle competenze della Commissione e, nonostante ciò, sono state affrontate dal relatore nella parte premissiva della sua proposta di parere favorevole con condizioni, proprio in vista del miglioramento del testo in esame.

Gabriella GIAMMANCO (Pdl), *relatore*, intervenendo per una precisazione riferita ai presunti profili di onerosità del provvedimento conseguenti al trasferimento di taluni compiti ai comuni, tiene a rilevare che, in base all'attuale formulazione del testo, gli enti locali avrebbero la facoltà – e non l'obbligo – di esercitare talune di

queste funzioni, con la conseguenza che l'introduzione di apposite tariffe locali risulterebbe solo eventuale.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento e ritenuto comunque opportuno un approfondimento anche sulla tematica relativa ai compiti degli enti locali, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

AUDIZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Direttore generale dell'INPS, Mauro Nori, sugli aspetti di carattere gestionale e organizzativo legati al riordino dell'Istituto e all'attuazione delle recenti riforme in materia di requisiti per l'accesso alla pensione e di ricongiunzione onerosa delle posizioni previdenziali.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione, facendo presente che il Direttore generale dell'INPS ha consegnato una documentazione concernente i temi oggetto dell'audizione, di cui autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, relativi al riordino dell'Istituto.

Intervengono, per formulare quesiti e svolgere talune considerazioni, i deputati Giuliano CAZZOLA (PdL) e Massimiliano FEDRIGA (LNP), ai quali replica Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*.

Silvano MOFFA, *presidente*, invita, quindi, il Direttore generale dell'INPS a integrare la propria relazione in ordine alle questioni derivanti dall'attuazione delle recenti riforme previdenziali.

Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*, svolge specifiche considerazioni sulle questioni segnalate dal presidente.

Intervengono, quindi, per porre ulteriori quesiti e formulare osservazioni i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), a più riprese, Amalia SCHIRRU (PD), Lucia CODURELLI (PD), Luigi BOBBA (PD), Giuliano CAZZOLA (PdL), a più riprese, Michele SCANDROGLIO (PdL), Cesare DAMIANO (PD), Massimiliano FEDRIGA (LNP), a più riprese, e Antonino FOTI (PdL).

Mauro NORI, *Direttore generale dell'INPS*, fornisce ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Silvano MOFFA, *presidente*, ringrazia il Direttore generale dell'INPS e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 11 aprile 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Testo unificato C. 2715 Damiano e C. 3522 Di Biagio.

ALLEGATO

Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica (Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XI Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1172 e abb.;

preso atto che il provvedimento si propone sostanzialmente di modificare la legge n. 281 del 1991, in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo, partendo dal presupposto che tale normativa, pur avendo contribuito al riconoscimento di regole e principi in materia, ha mostrato nel tempo alcuni limiti, in ragione di un'applicazione disomogenea, dispendiosa e spesso inefficace;

apprezzate le finalità del testo unificato e ritenute sostanzialmente condivisibili gran parte delle misure in esso inserite, tese sia a tutelare il benessere degli animali sia ad assicurare condizioni di sicurezza ed igiene a favore della collettività;

considerata l'opportunità che, in ogni caso, il provvedimento non gravi in maniera pesante sugli enti locali, in assenza di un'adeguata copertura dei relativi oneri finanziari, derivanti sostanzialmente dal conferimento di nuove funzioni a tali enti (in particolare, le norme contenute all'articolo 14, sui compiti dei comuni, nonché quelle recate dall'articolo 5, in materia di soccorso di animali);

considerato, peraltro, che il testo unificato fa venire meno alcune figure fondamentali per la gestione degli animali nei territori rurali, imponendo ai comuni l'onere di ingenti spese di mantenimento in canile per tutti quegli animali valutati

non aggressivi e positivamente accettati dalla comunità, limitando lo sviluppo di una coesistenza civile e sostenibile;

osservato che – rispetto al contenuto di taluni dei provvedimenti abbinati – con il testo unificato in esame sono stati compiuti alcuni passi indietro, come, ad esempio, per la decisione di non applicare il provvedimento alle attività agricole ovvero agli allevamenti professionali;

giudicato particolarmente grave il contenuto del comma 1 dell'articolo 30, che comporta, nella sostanza, che le guardie zoofile non possano adottare alcuna misura se non per iniziativa e su disposizione dei veterinari, con ciò segnando, di fatto, la fine della vigilanza zoofila;

segnalata, dunque, l'esigenza che la Commissione di merito approfondisca talune specifiche questioni, con particolare riferimento agli aspetti legati all'attività lavorativa svolta dagli operatori del settore e alla qualificazione professionale del personale impiegato per la relativa gestione, ivi inclusi i profili connessi alla formazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, occorre riformulare la lettera *d*), relativa alla definizione delle « attività economiche con animali d'affezione », includendovi tutte le possibili attività di natura commerciale,

economica e lavorativa svolte per la gestione di animali d'affezione e, in particolare, gli allevatori occasionali o professionali;

2) all'articolo 3, dopo il comma 9, occorre inserire un comma che consenta la riproduzione e la vendita di animali d'affezione esclusivamente agli allevatori preventivamente autorizzati nel completo rispetto delle normative sanitarie vigenti;

3) all'articolo 10, si raccomanda di sostituire il comma 8, nel senso di prevedere che presso i canili e i gattili sanitari – anche ai fini dello svolgimento di attività di cooperazione e di verifica dell'importante lavoro svolto dai relativi dipendenti, pubblici o privati – sia assicurata la presenza di volontari e il libero accesso di rappresentanti e operatori di associazioni riconosciute; analoga previsione andrebbe inserita all'articolo 11, comma 6, relativamente ai rifugi;

4) all'articolo 18, comma 4, occorre sopprimere la disposizione che prevede l'applicazione delle disposizioni in tema di formazione anche alle « associazioni rappresentative degli allevatori e dei commercianti di animali d'affezione », non sembrando tali organismi particolarmente qualificati per lo svolgimento di compiti formativi;

5) all'articolo 19, anche al fine di assicurare la massima preparazione professionale del personale adibito alla vendita di animali d'affezione e di regolamentare l'esercizio professionale di tale attività lavorativa, si preveda l'inserimento, al comma 3, di una disposizione che espliciti il divieto di vendita di cani e gatti negli esercizi commerciali e la detenzione di animali in conto vendita, nonché la sostituzione del comma 5 con un comma che vieti « la vendita e l'attività di commercio via *Internet* avente ad oggetto animali »;

6) all'articolo 20, comma 1, relativo alla disciplina delle fiere, anche al fine di disciplinare le attività professionali e lavorative degli addetti, si segnala l'esigenza di sostituire le parole « aventi ad oggetto esclusivamente » con le parole « che prevedano la presenza o il coinvolgimento di »;

7) all'articolo 30, comma 1, si introduca una apposita disposizione che preveda che le guardie zoofile nominate in base alla legge n. 189 del 2004, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbiano la facoltà di agire di propria iniziativa e non solo su coordinamento e disposizione delle ASL o delle autorità di pubblica sicurezza.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134

INTERROGAZIONI:

5-06483 Patarino: Trattamento dell'epatite cronica da HCV	125
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	136

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	125
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	126
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	127

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
AVVERTENZA	131

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le pre-

scrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Atto n. 444.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato il 3 aprile 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, in data 4 aprile 2012, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in oggetto e che la V Commissione bilancio è convocata per la deliberazione dei rilievi oggi, poco prima delle ore 15. Pertanto, una volta acquisiti questi ultimi, la Commissione potrà esprimere il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo in esame.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) fa presente che le disposizioni presenti nei decreti legislativi nn. 191 del 2007 e 16 del 2010, di recepimento della direttiva europea 2004/23/CE e delle successive direttive attuative 2006/17/CE e 2006/86/CE, di cui si chiede la modifica con l'atto del Governo n. 444, sono perfettamente coerenti con la normativa vigente. Nel loro ambito di applicazione (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 191 del 2007) indicano che per le cellule riproduttive va applicata la normativa vigente che per gli istituti (Centri di PMA) che trattano cellule riproduttive, è la legge n. 40 del 2004. Tale normativa affida all'Istituto superiore di sanità e, nello specifico, al Registro nazionale procreazione medicalmente assistita, il compito di raccogliere direttamente da tutti i Centri di PMA, equiparati dal decreto legislativo n. 191 del 2007 ad Istituti dei tessuti, tutte le informazioni rispetto ai trattamenti ese-

guiti, compresi gli eventi e le reazioni avverse gravi, come specificato sia nella norma che nelle linee guida della legge stessa.

Le modifiche proposte con l'atto del Governo n. 444 intervengono direttamente sulle competenze dell'Istituto superiore di sanità, ampiamente e dettagliatamente specificate dal dettato della legge n. 40 del 2004 e rispettate nel decreto legislativo n. 191 del 2007 e nel decreto legislativo n. 16 del 2010 che dettano: « Sono fatte salve le competenze dell'Istituto superiore di sanità di cui alla legge n. 40 del 2004 ».

In merito alla necessità di introdurre, rispetto alla notifica di eventi avversi gravi anche la fase di approvvigionamento, osserva che tale fase è già compresa nella definizione di evento avverso grave come è specificato dall'articolo 3, lettera o) del decreto legislativo n. 191 del 2007. Nel contempo l'atto del Governo sopprime alcune competenze dell'Istituto superiore di sanità entrando così, a suo avviso, in contrasto con la normativa vigente (articolo 11 della legge n. 40 del 2004 e linee guida legge n. 40) e in contrasto anche il recente parere del Consiglio superiore di sanità, espresso in data 21 febbraio 2012 sulle nuove linee guida della legge n. 40 del 2004. Tale invio delle notifiche viene fatto per via telematica e quindi non comporta alcun onere aggiuntivo o complicazione per gli operatori l'invio contestuale all'ISS e al CNT. Specifica inoltre che la procedura di notifica diretta è già in atto presso l'Istituto superiore di sanità – Registro nazionale PMA secondo quanto previsto dalla legge n. 40 del 2004 e dal decreto legislativo n. 191 del 2007 e che può essere estesa anche al CNT, che è stato aggiunto come referente dall'interpretazione del decreto attuativo n. 16 del 2010 rispetto alle cellule riproduttive. L'invio della documentazione anche al CNT può avvenire contestualmente al Registro nazionale PMA, come indicato in data 21 febbraio 2012 dal Consiglio superiore di sanità nell'ambito del parere espresso in merito al nuovo documento linee guida legge n. 40 del 2004, poiché avviene per via telematica.

Rileva altresì che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 191 del 2007 stabilisce che i centri di fecondazione medicalmente assistita sono identificati come istituti dei tessuti, che conservano i dati per la tracciabilità di gameti e embrioni per almeno 30 anni. Gli stessi istituti dei tessuti per attuare la tracciabilità interna al singolo centro utilizzano un sistema di codifica proprio che non deve essere comune a livello nazionale.

Ritiene, inoltre, che all'allegato III, paragrafo 2, sia stata introdotta una modifica che è in contrasto con la corretta trasposizione della normativa europea e con l'ambito di applicazione dall'articolo 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 191 e che contraddice il comma 1 dello stesso allegato III. La procedura prevista dal CNT, inoltre, prevede un flusso di dati in forma disaggregata, in piena violazione del parere del Garante della privacy del 26 luglio 2006; la normativa europea recepita in materia a cui si fa riferimento con l'Atto di Governo n. 444 rispetta già competenze esclusive stabilite per legge nazionale in materia di gameti ed embrioni e non richiede ulteriori cambiamenti rispetto al recepimento già effettuato; l'Atto di Governo n. 444 prevede un invio dati con un flusso dai centri di fecondazione assistita (oggi identificati come istituti dei tessuti) al Centro nazionale trapianti e in subordine all'Istituto superiore di sanità registro nazionale procreazione medicalmente assistita. Mentre, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 40/2004, il Registro nazionale ha competenza esclusiva, competenza rispettata anche nei decreti legislativi nn. 191 del 2007 e n. 16 del 2010, che prevedono invio in subordine al CNT solo di alcune informazioni.

Auspica, infine, che le considerazioni testé illustrate vengano prese in considerazione nel parere che sarà approvato dalla Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere da parte del relatore.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (UdCpTP) si domanda quanto sia coerente il fatto che i Centri di PMA siano stati denominati Istituti dei tessuti. Più in generale, ritiene che il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere non possa prescindere dal risolvere la questione di base, concernente il modo in cui deve essere inteso l'embrione.

Antonio PALAGIANO (IdV), in merito alle definizioni adottate dalla normativa in questa materia rileva come, in maniera impropria, venga definito « donatore » il marito che mette a disposizione il seme.

In merito allo schema di decreto legislativo in esame, ritiene che sia stata compiuta una vera e propria operazione di potere da parte del Centro nazionale trapianti nei confronti dell'Istituto superiore di sanità. Infatti, la notifica degli eventi avversi rimarrà in capo all'Istituto superiore di sanità per tutto il resto tranne che nel caso di cellule riproduttive o embrioni. Fa altresì presente che tutti gli altri Stati europei hanno attuato correttamente le direttive comunitarie in questa materia. Si domanda perché mai si debba complicare la normativa, creando più centri competenti in ordine alla raccolta di dati, mentre sarebbe più opportuno prevedere un unico centro competente sia per i censimenti che per le ispezioni, che devono essere effettuate da parte di soggetti dotati delle opportune competenze.

Per quanto riguarda, in particolare, la proposta di parere illustrata dalla relatrice, ritiene che le osservazioni ivi contenute vadano nella giusta direzione, ma che non siano tuttavia sufficientemente incisive. Pertanto, preannuncia il voto contrario da parte dell'Italia dei Valori su questa proposta di parere.

Eugenia ROCCELLA (PdL) ritiene che ci sia una certa confusione in quanto il vero tema in discussione riguarda la comunicazione di eventi avversi gravi. Sotto questo aspetto, osserva che il Registro

dell'Istituto superiore di sanità non ha competenze specifiche in merito alla notifica di eventi avversi e, anche qualora le avesse avute, non le avrebbe, allo stato dei fatti, svolte in maniera efficace. Inoltre, rileva che in sede di audizioni svolte nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, è emerso che il presunto problema del conflitto tra Centro nazionale trapianti e Registro dell'Istituto superiore di sanità nella realtà non si pone in quanto entrambe le strutture fanno parte dell'Istituto superiore di sanità.

Fa notare, infine, che qualora fosse adottato un parere contrario da parte della Commissione, ciò significherebbe violare l'Accordo stipulato recentemente con le regioni su questo tema.

Anna Margherita MIOTTO (PD), richiamando l'intervento svolto dall'onorevole Palagiano, fa presente che egli aveva già fatto valere tali obiezioni in una seduta precedente senza che, tuttavia, le stesse abbiano fondamento. Infatti, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame non sopprime, come invece ritiene l'onorevole Palagiano, alcune competenze dell'Istituto superiore di sanità in quanto già sulla base della precedente normativa adottata in materia – con particolare riferimento alla legge n. 40 del 2004, al decreto ministeriale 7 ottobre 2005, attuativo della legge n. 40, al decreto legislativo n. 191 del 2007 e all'articolo 2, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 (cosiddetto milleproroghe) – l'Istituto superiore di sanità è competente per quanto riguarda i dati aggregati mentre il Centro nazionale trapianti è competente relativamente ai dati disaggregati. Pertanto, è escluso il rischio di una confusione delle competenze tra le due strutture, così come risulta dal parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato con riferimento al citato decreto ministeriale 7 ottobre 2005.

Ciò detto, rivolge due osservazioni al rappresentante del Governo: innanzitutto, fa presente che all'articolo 3 dello schema di decreto legislativo andrebbero eliminate

le parole: « legata all'approvvigionamento » aggiunte dopo: « donatore vivente » in quanto limiterebbero la notifica di reazioni avverse gravi ad un solo caso, escludendo quelli diversi dall'approvvigionamento. In secondo luogo, fa notare come all'articolo 7 – che modifica l'allegato IV, paragrafo 2, punto 2.5, lettera *b*) – andrebbero soppresse le parole: « generalità del partner » in quanto non c'è ragione di prevedere queste ultime tra i dati che l'istituto dei tessuti deve registrare con riferimento alle cellule riproduttive destinate alla donazione al *partner*.

Francesca MARTINI (LNP) condivide l'osservazione formulata dall'onorevole Palagiano circa l'esigenza di prevedere un'unica struttura presso la quale far confluire le informazioni. Infatti, la duplicazione delle strutture non può che generare confusione nella raccolta dei dati. Per quanto riguarda la normativa in vigore in questa materia, rileva come la legge n. 40 abbia prodotto situazioni di grande confusione e sofferenza.

Condivide altresì l'osservazione formulata dall'onorevole Miotto circa la necessità di garantire la *privacy* in relazione ai dati che l'istituto dei tessuti deve registrare con riferimento alle cellule riproduttive destinate alla donazione al *partner*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, è d'accordo in linea generale con l'esigenza di prevedere un'unica struttura competente relativamente alla raccolta di dati e informazioni, non propendendo per nessuna delle strutture previste dallo schema di decreto legislativo in esame, purché si proceda nella direzione della semplificazione.

Per quanto riguarda la questione della *privacy*, fa notare come in Italia il problema si ponga in termini diversi rispetto agli altri Stati europei che hanno dato attuazione alle direttive comunitarie, in quanto non esiste la donazione eterologa, per cui il « donatore » è sempre il *partner*.

Rileva, infine, l'importanza che vengano effettuati seriamente i controlli da parte delle strutture preposte, considerata la delicatezza della materia.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, intervenendo in replica, fa presente che alla base dello schema di decreto legislativo in esame non c'è alcun intento di stravolgere la normativa vigente bensì solo quello di fornire precisazioni volte a rendere coerenti alcune disposizioni con la normativa già in vigore recata dal decreto legislativo n. 16 del 2010. Ritiene, pertanto, che non sussista il rischio che si vengano a creare sovrapposizioni tra le competenze delle strutture che operano in questo settore.

Per quanto riguarda le riflessioni emerse nel corso degli interventi che si sono svolti, concorda in particolare con l'onorevole Miotto circa l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 3, in modo tale da non limitare all'approvvigionamento la notifica delle reazioni avverse gravi nel donatore vivente.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la Commissione bilancio ha appena deliberato i rilievi concernenti lo schema di decreto legislativo in esame, valutandolo favorevolmente. Pertanto, la Commissione è nelle condizioni di adottare il prescritto parere nella seduta odierna.

Vittoria D'INCECCO (PD), *relatore*, ricevendo alcune delle osservazioni emersi nel corso del dibattito, presenta una nuova versione della proposta di parere già presentata all'inizio della seduta (*vedi allegato 2*).

Nessuna altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova versione della proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 15.20.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 15.20.

5-06483 Patarino: Trattamento dell'epatite cronica da HCV.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Carmine Santo PATARINO (FLpTP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 15.25.

Legge comunitaria 2012.

C. 4925 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011.

Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 3 aprile 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta l'onorevole Miotto ha svolto la relazione illustrativa sul disegno di legge comunitaria e sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia

all'Unione europea nel 2011. Pertanto, in sede di ufficio di presidenza sarà stabilito il termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.

Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

Gianni MANCUSO (PdL), *relatore*, fa presente che il testo unificato su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere sugli aspetti di competenza alla XIII Commissione (Agricoltura) reca disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. In proposito, ricorda che la tutela della biodiversità nel settore agricolo – uno dei capitoli della strategia nazionale per la biodiversità – risponde all'esigenza, sempre più sentita negli ultimi anni, di conciliare un'agricoltura produttiva con la tutela degli ecosistemi, mantenendo la complessità e la ricchezza genetica delle specie agricole, anche considerato il ruolo fondamentale che la biodiversità agraria ha nel garantire la salute e la sicurezza alimentare delle popolazioni.

A tal fine, il testo in esame è volto a preservare il territorio da fenomeni di inquinamento genetico, a tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o minacciate da erosione genetica, a promuovere la ricerca sulla biodiversità agraria e a sostenere l'attività di informazione e di educazione in materia nelle scuole, nonché a valorizzare le varietà e le razze locali e i prodotti da esse ottenuti, dando pertanto piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, e alla normativa comunitaria in materia (articolo 1). Per tali finalità l'articolo 2 istituisce un

sistema di tutela e conservazione della biodiversità costituito in particolare da una Anagrafe unica sulla biodiversità – disciplinata dettagliatamente al successivo articolo 8 – , da una rete di conservazione e sicurezza, da repertori regionali delle varietà e delle razze locali e da registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.

L'articolo 3 definisce « le varietà e razze locali », le « specie vegetali autoctone » e le « specie vegetali spontanee », mentre il successivo articolo 4 detta una serie di principi generali in materia di tutela della biodiversità agraria, prevedendo l'adozione di linee guida da parte del Ministero delle politiche agricole d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, per la cui attuazione è istituito un Comitato permanente per la biodiversità agraria. L'articolo 5 definisce gli agricoltori custodi, ovvero quei coltivatori o allevatori che si impegnano nella conservazione delle varietà e razze locali nell'azienda agricola e prevede che tale incarico sia conferito dalla regione. I successivi articoli sono dedicati alla regolamentazione delle azioni di individuazione, caratterizzazione e iscrizione delle varietà e razze locali nei repertori regionali (articolo 6) e alla rete di conservazione e sicurezza, formata dalle banche del germoplasma – che conservano *ex situ* il materiale genetico delle varietà e razze locali – e dagli agricoltori custodi (articolo 7).

Come già accennato, l'articolo 8 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'Anagrafe unica sulla biodiversità agraria, nella quale sono iscritte le varietà e le razze locali presenti sul territorio nazionale, indicando specificamente quelle a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, mentre ai sensi del successivo articolo 9 si prevede che le varietà e razze iscritte nell'Anagrafe siano tutelate dallo Stato e non siano brevettabili.

L'articolo 10 prevede l'adozione di linee guida – da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali previa intesa con la Conferenza Stato-regioni – per la conservazione della biodiversità,

con particolare riguardo alla conservazione *in situ* ed *ex situ*, delle specie vegetali spontanee autoctone a rischio di estinzione, e la definizione di appositi protocolli di conservazione.

Fa presente, poi, che l'articolo 11 reca una novella alla legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991), al fine di inserire la tutela e valorizzazione della biodiversità agraria tra le finalità per il perseguimento delle quali i territori che costituiscono il patrimonio naturale del paese sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione.

Ai sensi dell'articolo 12, le regioni promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, sementi ed erbe non locali, mentre il successivo articolo 13 è dedicato alla tutela e valorizzazione della biodiversità microbica delle produzioni alimentari tipiche e registrate.

Osserva, quindi, che all'articolo 14, si prevede la presentazione da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia, nonché, all'articolo 15, la promozione della cultura della biodiversità agraria anche attraverso la celebrazione della giornata della biodiversità agraria, fissata al 20 maggio, e l'organizzazione di una Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria.

Particolare rilievo per i riflessi sulla tutela della salute riveste poi la previsione di interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria (articolo 16), che si attuano attraverso il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) e che si sostanziano principalmente in interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette relativamente all'alimentazione umana e all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati.

Sono, infine, disciplinati i contrassegni da apporre sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali (articolo 17).

L'ultimo articolo disciplina le azioni positive specifiche da promuovere per la tutela della biodiversità agraria, prevedendo che possano essere proposte da agricoltori custodi, gruppi di acquisto solidali, ospedali, ristoranti e mense scolastiche, e che possono avere ad oggetto lo studio e la trasmissione delle conoscenze in materia, il recupero dei saperi tradizionali relativi alle culture agrarie, lo studio della relazione tra biodiversità agraria e tutela della salute, con particolare riferimento alla prevenzione delle patologie, nonché la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale.

In conclusione, segnala che il testo illustrato, pur non contenendo norme che investono nello specifico materie di competenza della Commissione affari sociali, tuttavia – nel prevedere e disciplinare interventi a tutela della biodiversità agraria – dal punto di vista delle finalità generali riguarda la tutela della salute e la prevenzione di determinate patologie, collegandosi a profili generali di sicurezza alimentare. Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

Lucio BARANI (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VI Commissione (Finanze) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5109, di conversione in legge del decreto-legge n. 16 del 2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, già approvato dal

Senato, che ha introdotto ulteriori disposizioni.

Il provvedimento in esame, che si compone ora di 17 articoli, presenta un contenuto estremamente vasto.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della Commissione, segnala, in particolare, il comma 23 dell'articolo 8, che dispone la soppressione, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), «allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa», secondo quanto riportato nella relazione introduttiva al disegno di legge presentato al Senato (S. 3184).

L'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 settembre 2000, è disciplinata dal regolamento emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2001, n. 329, come recentemente modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 51 del 2011, che ne ha mutato la denominazione in «Agenzia per il terzo settore».

Secondo quanto disposto dal regolamento, l'Agenzia opera sotto la vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri, e per sua delega del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro delle finanze. Ogni anno l'Agenzia presenta al Parlamento una relazione sull'attività svolta. L'Agenzia esercita attività di vigilanza, promozione, indirizzo e controllo sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il terzo settore e gli enti non commerciali (ONLUS e organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali); formula osservazioni e proposte in ordine alla normativa delle organizzazioni, degli enti e del terzo settore; cura la raccolta, l'aggiornamento ed il monitoraggio dei dati e documenti delle organizzazioni, del terzo settore e degli enti in Italia.

Fa presente, quindi, che per effetto della citata disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 8, i compiti e le funzioni esercitati dall'Agenzia sono trasferiti al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per il loro esercizio potrà adeguare l'assetto organizzativo, senza maggiori oneri, attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988. A tale proposito, ricorda che recentemente il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2011, n. 144, Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha disegnato l'organizzazione centrale e il modello organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Lo svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali avviene mediante l'utilizzo delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge n. 133 del 1999. Nel corso dell'esame al Senato, è stato previsto che tali risorse siano integrate con i fondi giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, opportunamente versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono altresì trasferite tutte le risorse strumentali attualmente utilizzate dalla predetta Agenzia. Al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenzia, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, le predette attività continuano ad essere esercitate presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Si ricorda che la sede degli uffici dell'Agenzia è a Milano.

In merito alle risorse umane attualmente operanti presso l'Agenzia, ricorda che l'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 329 del 2001, così come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 51 del 2011, relativamente alle risorse umane prevede l'utilizzo di personale messo a disposizione dal Comune di Milano non-

ché di unità di personale assegnate in posizione di comando, fuori ruolo o altra equipollente, proveniente da altre amministrazioni pubbliche. Per quanto riguarda gli aspetti retributivi, lo stesso articolo ha previsto che il personale mantenga il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza, e che i relativi oneri rimangano a carico di tali amministrazioni o enti. Lo stesso articolo dispone altresì che agli oneri accessori provveda l'Agenzia con i propri fondi.

In relazione agli oneri accessori, andrebbe chiarito, a suo avviso, se il trasferimento delle risorse strumentali e di quelle iscritte in bilancio al Ministero del lavoro riguardi anche le risorse umane attualmente operanti presso l'Agenzia, sebbene in posizione di comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche o « messe a disposizione » dal Comune di Milano. In caso positivo, andrebbe valutata l'opportunità di regolarne il relativo inquadramento al fine di escludere effetti di trascinarsi e di garantire il rispetto della clausola di invarianza degli oneri.

Fa presente, poi, che l'ultimo periodo del comma 23, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce con norma transitoria che, nelle more delle modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 144 del 2011 recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengano trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Pertanto, la prevista adozione, al primo periodo, di ulteriori regolamenti di delegificazione, necessari ad adeguare l'assetto del Ministero alla soppressione dell'Agenzia e al conseguente trasferimento di funzioni, non appare necessaria.

Infine, si prevede che dall'attuazione del comma in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del

dibattito, nonché delle modifiche che saranno eventualmente apportate al testo del decreto-legge dalla Commissione di merito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa notare come nel panorama delle ONLUS ve ne siano alcune non particolarmente meritevoli e come, in generale, si sia assistito ad una loro proliferazione eccessiva.

Delia MURER (PD) esprime perplessità in merito alla soppressione dell'Agenzia, ricordando di aver già avanzato questa obiezione nel corso del dibattito svoltosi a seguito dell'esposizione da parte del ministro Fornero delle linee programmatiche del suo dicastero in materia di politiche sociali, nonché di aver presentato un'interrogazione sul punto, rispetto alla quale è ancora in attesa di risposta da parte del Governo. Ritiene, quindi, che il tema concernente il terzo settore e la sussidiarietà andrebbe impostato in maniera diversa e più corretta.

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime la propria contrarietà relativamente alla soppressione dell'Agenzia rilevando che, non sia sufficiente prevedere il trasferimento delle risorse umane in quanto, se viene meno l'Agenzia, evidentemente viene meno l'autonomia degli organi che essa rappresenta, cosa che, a suo avviso, è inaccettabile.

Ritiene che quando si compiono operazioni di « sforbiciata », occorra tenere conto di tutte le situazioni esistenti in quanto non ha senso sopprimere l'Agenzia per il terzo settore, se poi si tengono in piedi tanti altri enti ed agenzie operanti in altri campi.

Fa altresì notare come non sia possibile impostare il problema in termini di risparmio perché, se così fosse, si dovrebbero individuare modalità alternative di finanziamento.

Paola BINETTI (UdCpTP) esprime disappunto per la cancellazione dell'Agenzia, facendo presente che, se sorgono nuove necessità, esse impongono un ri-

pensamento generale del modello di *welfare*.

Osserva inoltre come il terzo settore abbia rappresentato una miriade di iniziative e come la funzione dell'Agenzia non si esaurisca con l'attività di vigilanza e di valutazione, avendo ad oggetto anche compiti di promozione e di incentivazione delle iniziative stesse.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara la propria contrarietà alla soppressione dell'Agenzia, che a suo avviso ha svolto un importante ruolo di coordinamento per il terzo settore.

Fa presente che numerosi comuni che operando sulla base della cosiddetta sussidiarietà orizzontale, hanno creato rapporti di collaborazione con le Associazioni del terzo settore operanti sul territorio; in molti casi, è stato costituito un Consiglio di indirizzo e un tavolo dedicato al terzo settore. Ricorda altresì come tali organizzazioni svolgano attività di assistenza sociale nei confronti degli anziani e di tutte le fasce deboli presenti sul territorio in raccordo con l'ente locale.

Ritiene quindi che la soppressione dell'Agenzia rappresenti una scelta erronea, in quanto in questo modo verrebbero a mancare funzioni di supporto oltre che di controllo e indirizzo delle ONLUS.

Luciana PEDOTO (PD) non condivide la scelta di sopprimere l'Agenzia per il terzo settore, che a suo avviso ha svolto un'azione efficace, mentre al tempo stesso tanti enti inutili sono rimasti in vita. Pur condividendo le perplessità espresse dal Presidente Palumbo circa «l'opacità» di alcune ONLUS, ritiene tuttavia che una cosa è intervenire su queste ultime, altra cosa, invece, è sopprimere l'Agenzia preposta a regolare il settore.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA fa presente che la soppressione della Agenzia non è stata affatto concepita nell'ottica di un'azione punitiva nei con-

fronti del terzo settore, bensì per ragioni di insufficienza delle risorse, in quanto le risorse reperibili non consentivano di mantenere l'attività di questo organo a livelli decorosi.

La soluzione individuata dal Governo è stata quella di trasferire i compiti e le funzioni esercitati dall'Agenzia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presso il quale è stata istituita la Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del predetto Ministero.

Fa presente come il personale dell'Agenzia fosse costituito da poche unità e che gran parte dell'attività, quindi, era svolta a mezzo di consulenze: mediante l'assorbimento delle funzioni già svolte dall'Agenzia nella suddetta Direzione generale per il terzo settore sarà possibile ottenere una stabilizzazione delle competenze.

Fa altresì presente che il Governo ha provveduto alla costituzione di Osservatori che svolgono un ruolo di raccordo e di istruttoria in relazione ai problemi che interessano il terzo settore. In particolare, è stato istituito un tavolo permanente di confronto con il terzo settore: il primo tema affrontato al suo interno è stato proprio quello del superamento dell'Agenzia.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche sociali Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva.

Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 aprile 2012.

Anna Margherita MIOTTO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Gero GRASSI (PD), *relatore*, accede alla richiesta formulata dell'onorevole Miotto, purché in sede di ufficio di presidenza venga stabilito un termine ragionevole per il reinserimento del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, preso atto che non vi sono obiezioni alla proposta formulata dall'onorevole Miotto, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Istituzione e disciplina dell'indagine farmacogenetica.

C. 4083 Laura Molteni.

Disposizioni in materia di assistenza psichiatrica.

C. 919 Marinello, C. 1423 Guzzanti, C. 1984 Barbieri, C.2065 Ciccio, C. 2831 Jannone, C. 2927 Picchi, C. 3038 Garagnani e C. 3421 Polledri.

Modifica dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 219/2006, in materia di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti, e altre disposizioni concernenti la donazione di medicinali e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro.

C. 4771 Di Virgilio.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (Atto n. 444);

ritenuta, in generale, condivisibile l'esigenza di apportare modifiche al decreto legislativo n. 16 del 2010, rese necessarie al fine di fornire precisazioni volte a rendere coerenti alcune disposizioni con la normativa già in vigore, nonché a specificare, dettagliando, alcune disposizioni tecniche, al fine di renderne più chiaro il contenuto agli operatori;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo interviene sulle competenze dell'Istituto superiore di sanità — già disciplinate dalla legge n. 40 del 2004 e poi riprese dai decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010 — prevedendo che il principale destinatario delle infor-

mazioni concernenti eventi e reazioni avversi gravi, nel caso di cellule riproduttive o embrioni, sia il Centro nazionale trapianti, che a sua volta deve trasmettere le informazioni ricevute al Registro dell'Istituto superiore di sanità, senza che siano fissati termini per tale trasmissione;

rilevata, pertanto, l'opportunità di evitare la duplicazione delle strutture competenti a ricevere le suddette informazioni, nonché la possibilità che si vengano a creare incertezze nell'applicazione della normativa concernente la raccolta delle informazioni stesse;

considerata altresì l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito della procedura di adozione dei regolamenti volti a modificare gli allegati al decreto legislativo n. 16 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, sia valutata l'opportunità di aggiungere anche il riferimento all'articolo 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

b) all'articolo 3, comma 3, capoverso 2-*bis*, sia valutata l'opportunità di prevedere che nel caso di cellule riproduttive o embrioni il Centro nazionale trapianti deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere a) e b), al Registro dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

c) all'articolo 4, comma 2, capoverso 3-*bis*, sia valutata l'opportunità di prevedere che nel caso di cellule riproduttive o embrioni il Centro nazionale trapianti deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3, lettere a) e b) e c), al Registro dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

d) all'articolo 6, sia valutata l'opportunità di considerare lo scostamento tra la disciplina recata dall'allegato III del decreto legislativo n. 16 del 2010 – che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo n. 444 è volto a modificare – e la direttiva 2006/17/CE, con particolare riferimento alle differenze tra il paragrafo 4, punto 4.2, della direttiva e l'allegato III, paragrafo 3, punto 3.2, del decreto legislativo n. 16 del 2010;

e) all'articolo 9, sia valutata l'opportunità di prevedere che nell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a modificare gli allegati del decreto legislativo n. 16 del 2010, sia coinvolto anche il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza previste per legge.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (Atto n. 444);

ritenuta, in generale, condivisibile l'esigenza di apportare modifiche al decreto legislativo n. 16 del 2010, rese necessarie al fine di fornire precisazioni volte a rendere coerenti alcune disposizioni con la normativa già in vigore, nonché a specificare, dettagliando, alcune disposizioni tecniche, al fine di renderne più chiaro il contenuto agli operatori;

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo interviene sulle competenze dell'Istituto superiore di sanità — già disciplinate dalla legge n. 40 del 2004 e poi riprese dai decreti legislativi n. 191 del 2007 e n. 16 del 2010 — prevedendo

che il principale destinatario delle informazioni concernenti eventi e reazioni avversi gravi, nel caso di cellule riproduttive o embrioni, sia il Centro nazionale trapianti, che a sua volta deve trasmettere le informazioni ricevute al Registro dell'Istituto superiore di sanità, senza che siano fissati termini per tale trasmissione;

rilevata, pertanto, l'opportunità di evitare la duplicazione delle strutture competenti a ricevere le suddette informazioni, nonché la possibilità che si vengano a creare incertezze nell'applicazione della normativa concernente la raccolta delle informazioni stesse;

considerata altresì l'opportunità di prevedere un coinvolgimento del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito della procedura di adozione dei regolamenti volti a modificare gli allegati al decreto legislativo n. 16 del 2010,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, sia valutata l'opportunità di aggiungere anche il riferimento all'articolo 15 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

b) all'articolo 3 sia valutata l'opportunità di sopprimere il comma 1;

c) all'articolo 3, comma 3, capoverso 2-*bis*, sia valutata l'opportunità di prevedere che nel caso di cellule riproduttive o embrioni il Centro nazionale trapianti deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 2, lettere a) e b), al Registro dell'Istituto superiore di sanità di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

d) all'articolo 4, comma 2, capoverso 3-*bis*, sia valutata l'opportunità di prevedere che nel caso di cellule riproduttive o embrioni il Centro nazionale trapianti deve trasmettere tempestivamente e comunque non oltre 48 ore le informazioni ricevute di cui al comma 3, lettere a) e b) e c), al Registro dell'Istituto superiore di sanità, di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

e) all'articolo 6, sia valutata l'opportunità di considerare lo scostamento tra la

disciplina recata dall'allegato III del decreto legislativo n. 16 del 2010 – che l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo n. 444 è volto a modificare – e la direttiva 2006/17/CE, con particolare riferimento alle differenze tra il paragrafo 4, punto 4.2, della direttiva e l'allegato III, paragrafo 3, punto 3.2, del decreto legislativo n. 16 del 2010;

f) all'articolo 7, sia valutata l'opportunità di prevedere che all'allegato IV, al paragrafo 2, rubricato Ricevimento dei tessuti e delle cellule presso l'istituto dei tessuti, al punto 2.5, lettera b), le parole: « e causa della morte avvenuta successivamente alla donazione » siano soppresse;

g) all'articolo 9, sia valutata l'opportunità di prevedere che nell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a modificare gli allegati del decreto legislativo n. 16 del 2010, sia coinvolto anche il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito delle sue funzioni di vigilanza previste per legge.

ALLEGATO 3

5-06483 Patarino: Trattamento dell'epatite cronica da HCV.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Ospedale « Casa Sollievo della Sofferenza » di San Giovanni Rotondo (Foggia), Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCSS), ha precisato a questo Ministero che dal 2007 è attiva l'Unità Operativa Dipartimentale di Epatologia, con risultati di rilievo sia dal punto di vista clinico che scientifico.

L'Ospedale ha precisato che non è stata formulata alcuna richiesta da parte dello stesso in merito all'istituzione di un centro di riferimento per il trattamento dell'epatite cronica da HCV.

Anche l'Assessorato alle Politiche della Salute della regione Puglia ha comunicato che l'IRCSS in questione non ha, allo stato, presentato alcuna istanza di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento istituzionale relativa alla U.O.D. di Epatologia come centro regionale di riferimento dell'epatite cronica da HCV.

La regione precisa che qualora l'accredimento verrà richiesto dall'IRCSS, si

procederà alla valutazione dell'istanza secondo le procedure previste dalla legge e nell'ambito della programmazione sanitaria regionale.

Nel ricordare che la questione rientra negli ambiti della competenza regionale, il Ministero della salute fa presente che in merito alla conformità del Piano di Rientro della regione Puglia, in data 20 aprile 2011, la stessa regione ha trasmesso la documentazione inerente la procedura di conferma del carattere scientifico dell'IRCSS « Casa Sollievo della Sofferenza » di San Giovanni Rotondo, nel settore delle misure genetiche ed eredo-familiari.

Rispetto a quest'ultima, i Ministeri che affiancano la regione per attuare il Piano di Rientro, ivi compreso il Ministero della salute, hanno espresso parere favorevole alla conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCSS.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione 137

DL 16/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (*Esame e rinvio*) 137

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (*Seguito dell'esame e rinvio*) 144

ALLEGATO 1 (*Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base adottato nella seduta del 4 aprile 2012*) 149

RISOLUZIONI:

7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della società Buonitalia Spa 147

ALLEGATO 2 (*Nuova formulazione approvata dalla Commissione*) 155

SEDE REFERENTE:

Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa. C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 148

INTERROGAZIONI:

5-06009 Callegari: Iniziative per il comparto dell'allevamento dei cavalli di razza 148

ALLEGATO 3 (*Testo integrale della risposta*) 157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.15.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica che il deputato Marco Airaghi, essendo cessato

dal mandato parlamentare, non fa più parte della Commissione.

DL 16/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, fa presente che il decreto-legge n. 16 del

2012 contiene misure di semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, disposizioni per potenziare le procedure di accertamento e ulteriori misure di carattere finanziario. Il provvedimento, che si componeva nel testo originario di 14 articoli, si è arricchito, nel corso dell'esame al Senato, di ulteriori disposizioni.

Per quanto riguarda le disposizioni di competenza o comunque di interesse della Commissione Agricoltura, fa presente innanzitutto che l'articolo 1, commi da 1 a 3, reca disposizioni volte, complessivamente, a rendere più accessibile il ricorso allo strumento della rateazione dei debiti tributari. In particolare, per effetto delle norme introdotte, il contribuente decaduto dal beneficio della rateazione di pagamenti conseguenti ad « avvisi bonari » può richiedere la dilazione del dovuto. Si può poi accedere alla rateazione « flessibile » delle somme iscritte a ruolo anche nel caso di primo accesso al beneficio (il contribuente decade dalla rateazione nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive). Il comma 4 consente poi di rateizzare anche i debiti di natura patrimoniale nei confronti degli enti pubblici dello Stato; questi ultimi possono infatti accordare, su istanza dei debitori che versino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso con lo stesso soggetto o di una rateizzazione di cui lo stesso soggetto già fruisca. Come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma non comporta decurtazione dell'ammontare del debito; non comporta rinuncia all'applicazione degli interessi sulle singole rate (costanti o variabili che siano); non preclude all'ente creditore il ricorso a forme alternative di riscossione coattiva. L'ultimo periodo del comma 4 esclude peraltro la possibilità di ricorrere a tale misura di maggiore flessibilità per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali e nei casi di ottemperanza ad obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie irrogate nei confronti dell'Italia.

Al riguardo, osserva che la disposizione, approvata al Senato con un emendamento del senatore Barbolini (PD), comprende anche i debiti connessi al prelievo supplementare per le quote latte, in quanto derivanti da sanzioni dell'Unione europea. In proposito, ricorda che il Ministro delle politiche agricole ha auspicato che sarebbe opportuno che nei successivi passaggi parlamentari del provvedimento la norma fosse ripristinata nella sua stesura originaria che consentiva di praticare la rateizzazione anche ai produttori di latte.

Con riferimento alla scritturazione telematica della contabilità delle accise in sostituzione dei registri cartacei, l'articolo 2, ai commi 9 e 10, prevede la facoltà, per gli operatori di diversi settori, di avvalersi della trasmissione telematica giornaliera dei dati contabili, quale sostitutiva della tenuta dei registri cartacei. Si prevede inoltre che possano ricorrere a tale modalità di obbligatoria comunicazione dei dati relativi alla contabilità, tra gli altri, i seguenti soggetti: depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, circa l'attività svolta nei settori dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio; esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacità superiore a 25 metri cubi, esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti, esercenti impianti di distribuzione automatica di carburanti collegati a serbatoi con capacità superiore a 10 metri cubi; operatori che impiegano l'alcol etilico e le bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

Allo stesso modo, sempre all'articolo 2, i commi 11 e 12 introducono alcune semplificazioni nel settore della produzione di birra artigianale, relativamente all'accertamento e alla contabilizzazione del prodotto.

In particolare, il comma 11 (aggiungendo un comma 3-*bis* all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) dispone che nelle fabbriche con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri l'accertamento del prodotto finito

possa essere effettuato immediatamente a monte del condizionamento (filtraggio della birra maturata), sulla base di appositi misuratori, direttamente dall'esercente l'impianto, e non più attraverso contatori per la determinazione del numero degli imballaggi preconfezionati e delle confezioni.

Il comma 12, poi, sostituisce l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 3 (Assetto dei depositi fiscali) del decreto ministeriale 27 marzo, 2001, n. 153, disponendo che per le fabbriche di cui all'articolo 35, comma 3-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1995 – introdotto dal comma precedente – l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane. Il testo previgente disponeva invece che per le fabbriche che hanno una produzione annuale non superiore ai 10.000 ettolitri e sono destinate al solo rifornimento di un attiguo locale di mescita e di minuta vendita, l'assetto del deposito fiscale e le modalità per il controllo della produzione sono stabiliti di volta in volta dall'Agenzia. Osserva pertanto che, in sostanza, novellando il decreto ministeriale n. 153 del 2001, viene espunta la condizione – ormai obsoleta – del rifornimento solo a un attiguo locale di mescita o di minuta vendita, rinviando la disciplina ad una determinazione da parte dell'Agenzia delle dogane delle modalità non solo di controllo della produzione ma anche di accertamento e contabilizzazione, nonché l'assetto del deposito fiscale. Rileva inoltre che con una disposizione legislativa si modifica un regolamento ministeriale, peraltro in modo frammentario, quale la sostituzione di un periodo di un comma.

Per quanto riguarda poi il collocamento agricolo, l'articolo 2, al comma 13-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende al settore agricolo una specifica deroga, già prevista per il settore turistico e per i pubblici esercizi, agli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro. Il terzo periodo, in

particolare, prevede una deroga degli obblighi a carico del datore di lavoro per il settore turistico e per i pubblici esercizi, consistente nella possibilità, per il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, a condizione che dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. In base alla modifica apportata, la richiamata deroga opera, oltre che per il settore turistico e dei pubblici esercizi, anche per il settore agricolo.

Ricorda inoltre che, durante l'esame del provvedimento al Senato, sono state inoltre introdotte, all'articolo 4, numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Ricorda quindi, in estrema sintesi, che l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'IMU, istituita e disciplinata dal decreto legislativo sul federalismo municipale. Esso prevede un periodo di applicazione sperimentale a decorrere dal 2012 e fino al 2014, con applicazione dell'IMU in tutti i comuni del territorio nazionale (secondo la disciplina generale dell'imposta recata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in quanto compatibili, nonché secondo le disposizioni contenute nello stesso articolo 13). L'applicazione a regime dell'IMU è invece fissata al 2015.

Il comma 1-*bis*, lettera a) – inserito durante l'esame al Senato – aggiunge un periodo all'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, per effetto del quale sono esentati dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, a condizione che siano ubicati nei comuni classificati montani o parziali-

mente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

La lettera *d*) del comma 5 dell'articolo 4, poi, per effetto delle modifiche apportate durante l'esame al Senato, introduce alcune deroghe alle ordinarie modalità di versamento dell'IMU per quanto riguarda l'imposta dovuta, nel 2012, sui fabbricati rurali ad uso strumentale. Per effetto di tali norme – che integrano l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 – l'acconto IMU 2012 (da corrispondere entro il 16 giugno) sui fabbricati rurali strumentali è versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, applicando l'aliquota di base. La seconda rata è versata a titolo di saldo del *quantum* dovuto per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata. Per i fabbricati rurali ancora iscritti nel catasto dei terreni, per cui vi è l'obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 (articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge n. 201 del 2011), nel 2012 il versamento dell'imposta 2012 è effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre.

Si affida quindi ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012 – vale a dire sei giorni prima della scadenza per il pagamento del saldo IMU 2012 – sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta sui fabbricati rurali strumentali, la modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati rurali e ai terreni, in modo da garantire che il gettito complessivo non superi, per l'anno 2012, gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

Osserva quindi in proposito che le norme vigenti non prevedono un'apposita aliquota IMU applicabile ai terreni; essi, salve le specificità relative al calcolo della base imponibile e le ulteriori agevolazioni introdotte dal provvedimento in esame per i terreni agricoli, sono sottoposti ad imposta secondo le aliquote ordinarie.

Dal tenore letterale della norma, sembra inoltre evincersi che verrà affidata ad un provvedimento di rango subprimario la possibilità di determinare un'aliquota differenziata per i terreni (oltre alla modifica di quelle attualmente previste a regime per i fabbricati rurali). Tale modifica, peraltro, deve garantire un gettito complessivo che non superi, per l'anno 2012, «gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni», con formulazione di tenore analogo a quella introdotta dalla successiva lettera *h*) del comma 5.

La disposizione in commento andrebbe dunque valutata con riferimento all'articolo 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge ai fini dell'imposizione di una prestazione personale o patrimoniale. Osserva, peraltro, che il decreto-legge n. 201 del 2011 non aveva esplicitamente quantificato il gettito atteso dalla norma in commento, che trova la propria quantificazione nella sola relazione tecnica allegata al provvedimento.

Osserva inoltre, con riferimento all'applicazione dell'imposta sui redditi agli immobili esenti IMU, che la lettera *b*) del comma 1-bis aggiunge un periodo all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011, precisando che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali.

Osserva ancora che la lettera *a*) del comma 5 – che incide sul comma 2 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 – precisa che, per l'individuazione degli immobili colpiti da imposta municipale propria, restano ferme le definizioni contenute nell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Fa presente quindi che la lettera *c*) del comma 5, modificando il comma 5 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare ai fini del calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. Ricorda inoltre che la base imponibile IMU è costituita dal

valore dell'immobile, calcolato con modalità diverse secondo il tipo di cespite colpito da imposta; per i terreni agricoli, il valore è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione e rivalutato del 25 per cento, un valore (detto moltiplicatore) fissato *ex lege*; come si è detto, per effetto delle modifiche in commento esso viene elevato da 130 a 135; infine, per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Osserva quindi che la lettera *e*) del comma 5, aggiungendo un comma 8-*bis* all'articolo 13, reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. In particolare, si stabilisce che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99) siano assoggettati ad IMU solo per la parte di valore eccedente 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all'aumentare del valore dell'immobile: del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500; del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 15.500 euro e fino a 25.500 euro; e, infine, del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Il comma 5-*bis* dell'articolo 4, anch'esso introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, affida a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione da imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (articolo 7, comma 1, lettera *h*) del decreto legislativo n. 502 del 1992, espressamente richiamato dall'articolo 9, comma 8 del decreto legislativo n. 23 del 2011), sulla

base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nonché eventualmente anche sulla base della redditività dei terreni.

Fa presente poi che la lettera *h*) del comma 5 integra la disciplina dell'IMU con una serie di prescrizioni relative alle dichiarazioni d'imposta, ai pagamenti da effettuarsi nel 2012, all'eventuale modificabilità delle aliquote e della detrazione fissate dalla legge, nonché agli adempimenti dei comuni in relazione all'imposta municipale. Le norme in esame consentono tra l'altro, per mezzo di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, la modifica delle aliquote e delle relative variazioni e la modifica della detrazione per l'abitazione principale. La revisione è finalizzata ad assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012; i suddetti decreti sono adottati sulla base del gettito della prima rata dell'IMU e sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali. Le norme poi fissano al 30 settembre 2012 il termine entro il quale i comuni possono approvare o modificare la delibera e il regolamento relativi alle aliquote IMU e alla detrazione per l'abitazione principale, sulla base dei dati aggiornati.

Osserva quindi che i commi 3 e 4 dell'articolo 6 intendono semplificare gli adempimenti posti a carico dei cittadini per le dichiarazioni relative all'uso del suolo, utili al fine dell'aggiornamento del catasto. A tal fine il comma 3 stabilisce che un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio – da emanare sentita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) – definisca le modalità di presentazione della dichiarazione relativa all'uso del suolo entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. In connessione con il comma 3, il comma 4 prevede che la decorrenza delle sanzioni per la mancata comunicazione delle informazioni sia posticipata a decorrere

dalla data di pubblicazione del provvedimento direttoriale di cui al comma precedente.

Per quanto riguarda poi le misure per la razionalizzazione e l'efficientamento delle scommesse ippiche e per il rilancio del settore ippico, il comma 3 dell'articolo 10 prevede che con regolamento venga modificato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, recante la disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché il relativo riparto dei proventi, al fine di: rilanciare il settore dell'ippica, che da ultimo registra una diminuzione del numero delle scommesse; organizzare la gestione dei giochi secondo efficienza ed economicità; prevedere criteri trasparenti e conformi al diritto europeo per la scelta dei concessionari; assicurare il coordinamento tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; garantire una ripartizione delle risorse che consenta all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico lo svolgimento dei propri compiti; prevedere misure organiche per la promozione della salute e del benessere del cavallo.

Il comma 4 indica l'importo della posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli in 5 centesimi, fermo restando che l'importo minimo per ogni biglietto giocato non possa essere inferiore a due euro. Come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione (S. 3184), l'intervento «è finalizzato a rendere più accattivante il prodotto scommessa ippica, offrendo al giocatore la possibilità di variare maggiormente la sua posta di gioco». Il secondo periodo del comma 4 stabilisce che il «predetto importo» possa essere modificato, in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze – AAMS, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il comma 5 prevede che vengano definiti in via transattiva tutti i rapporti

controversi tra Ministero dell'economia e finanze, Ministero delle politiche agricole e Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, nelle materie riguardanti la gestione dei proventi e delle spese legate al settore ippico.

Il comma 6 prevede che siano destinati, per l'anno 2012 e nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Ministero delle politiche agricole, 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica. Tale somma viene prelevata dalla somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro che era nelle disponibilità del Ministero delle politiche agricole e forestali per le attività di sua competenza.

Il comma 7 consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA SpA), nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 dell'articolo 12 prevede, infine, che per i crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorie, ceduti a terzi prima dell'entrata in vigore della legge n. 410 del 1999, si applichi lo stesso tasso di interesse che ha interessato i crediti di cui i consorzi erano titolari al momento dell'entrata in vigore della stessa legge n.410. Il tasso di riferimento è pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato del 4,40 per cento con capitalizzazione annuale fino al 31 dicembre 1995 ed interessi legali per gli anni successivi. La relazione tecnica specifica che la norma è volta altresì ad evitare che analoghi crediti possano discostarsi da tali tassi, con il rischio di violare i principi stabiliti in sede europea in merito al divieto, salvo eccezioni, di concedere aiuti di Stato.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che alle ore 16 di oggi scade il termine per la

presentazione degli emendamenti presso la Commissione Finanze. Ricorda altresì che la stessa Commissione esaminerà gli emendamenti nei prossimi giorni, per concludere entro martedì mattina. Fa presente quindi che la Commissione Agricoltura potrebbe esprimere il parere nella giornata di domani ed eventualmente esprimersi nuovamente martedì mattina sul testo eventualmente modificato dalla Commissione Finanze oppure attendere martedì mattina per esprimersi.

Mario PEPE (PD) ritiene più utile che la Commissione formuli le sue proposte già in questa prima fase.

Giuseppina SERVODIO (PD), nel concordare con la proposta del collega Pepe, osserva che esprimere subito il parere significa agire in maniera preventiva, dando indicazioni alla Commissione Finanze prima dell'esame degli emendamenti. In tal modo la Commissione Finanze potrà eventualmente modificare il testo al suo esame proprio sulla scorta di tali indicazioni, per quanto l'esperienza passata non abbia sempre confermato la validità di questo modo di procedere. In ogni caso, la Commissione si potrà esprimere anche sul testo successivamente modificato.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ritiene che la Commissione possa esprimere un parere nella seduta di domani, senza escludere la possibilità di pronunciarsi nuovamente all'esito dell'esame degli emendamenti. Ricorda poi che i deputati infatti possono fare proposte sia attraverso il parere espresso dalla propria Commissione sia attraverso la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito.

Ritiene peraltro opportuno che la Commissione si pronunci in ogni caso sul testo che sarà effettivamente esaminato dall'Assemblea.

Sandro BRANDOLINI (PD) ritiene che potrebbe essere utile che la Commissione si esprima domani con un parere sul testo

così come è giunto dal Senato, visto anche che in quella sede non sono stati approfonditi gli emendamenti all'articolo 10, sul settore ippico. Qualora si addivenisse ad una soluzione del genere sarebbe poi possibile esaminare anche il testo eventualmente modificato dalla Commissione Finanze.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritiene importante che la Commissione Agricoltura si esprima sia prima che dopo l'esame degli emendamenti presso la Commissione Finanze.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritiene che i gruppi presenteranno emendamenti presso la Commissione Finanze, al fine di intervenire sulle questioni più critiche che riguardano il settore agricolo. Manifesta poi dubbi relativamente alla possibilità che una pronuncia preventiva della Commissione possa modificare il quadro generale in cui si muove il provvedimento. Ritiene in ogni caso utile che la Commissione si esprima dopo aver avuto contezza delle proposte emendative presentate dai gruppi in materia agricola, per trasmettere un parere che possa rafforzare e sostenere le stesse proposte.

Ivan ROTA (IdV) invita la Commissione ad esprimersi in un quadro unitario al fine di tutelare nel miglior modo possibile gli interessi degli agricoltori, spesso sostenuti a parole, come nel caso dell'applicazione dell'IMU ai fabbricati rurali, che ancora non sono stati esentati. Ritiene pertanto che la Commissione possa aggiornare i suoi lavori alla seduta di domani al fine di ottenere un quadro più puntuale della situazione, con la disponibilità degli emendamenti presentati. La Commissione dovrà inoltre tenere presenti anche gli ordini del giorno approvati dall'Assemblea e accolti dal Governo in materia di IMU.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ritiene che sarebbe utile esprimere il parere prima dell'esame degli emendamenti da parte della Commissione Finanze, per poi esprimersi nuovamente sul nuovo testo

che verrà eventualmente modificato. Ritiene che si tratti di una procedura gravosa, ma necessaria data l'importanza del provvedimento.

Paolo RUSSO, *presidente*, condivide l'orientamento emerso dal dibattito, circa l'opportunità di esprimere il parere sul testo trasmesso dal Senato nella seduta di domani ed eventualmente nella mattinata di martedì sul testo risultante dall'esame degli emendamenti presso la Commissione Finanze.

Viviana BECCALOSSO (PdL), *relatore*, invita i gruppi a farle pervenire le loro osservazioni al fine di poterne tenere conto nella predisposizione della sua proposta di parere.

Paolo RUSSO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, ricordando che domani mattina alle ore 9 vi sarà l'audizione di alcuni organismi del settore ippico che ne hanno fatto richiesta.

La seduta termina alle 12.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 12.55.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso la Commissione ha adottato come nuovo testo base il nuovo testo unificato elaborato dal Comitato ristretto. Avverte quindi che a tale testo sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 3.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento Di Giuseppe 4.2, favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 4.1, contrario sull'emendamento Delfino 4.3 e favorevole sull'emendamento Delfino 4.4.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 5.2. Invita quindi al ritiro degli emendamenti Callegari 5.1 e 6.1, segnalando che su tale questione ha presentato all'articolo 4 l'emendamento 4.5, che li assorbe, precisando il contenuto delle linee guida e rendendo superfluo il richiamo alle stesse previsto agli articoli 5 e 6. Esprime parere contrario all'emendamento Di Giuseppe 5.3.

Esprime poi parere contrario agli emendamenti Di Giuseppe 6.2 e 7.2 e Callegari 7.1

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Delfino 9.2, la cui approvazione assorbirebbe l'analogo emendamento Cenni 9.1.

Esprime parere contrario sull'emendamento Delfino 10.1 e sull'emendamento Di Giuseppe 12.3, mentre il parere è favorevole sugli emendamenti Di Giuseppe 12.2 e Cenni 12.1, a condizione che questo sia riformulato sopprimendo le parole « stabilendo altresì le eventuali sanzioni ». Esprime invece parere contrario sull'articolo aggiuntivo Servodio 12.01.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Delfino 15.2 e Di Giuseppe 15.1, Callegari 16.1 e Di Giuseppe 17.4 e 17.5, mentre il parere è favorevole sull'emendamento Brandolini 17.1, la cui approvazione assorbirebbe gli analoghi emendamenti Mario Pepe (PD) 17.2 e Barani 17.3. Infine, esprime parere con-

trario sull'emendamento Delfino 18.2 e favorevole sull'emendamento Di Giuseppe 18.1.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Susanna CENNI (PD) accoglie la riformulazione dell'emendamento 12.1 proposta dal relatore.

Giuseppina SERVODIO (PD) propone una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 12.01, che precisa le modalità di finanziamento del Fondo per la tutela della biodiversità agraria per il 2013, prevedendo la conseguente riprogrammazione delle risorse per lo sviluppo rurale da parte dello Stato e delle regioni. Crede che in tale nuova formulazione la sua proposta possa essere condivisa dal relatore e dal Governo.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Servodio 12.01.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Servodio 12.01.

Corrado CALLEGARI (LNP) ritira gli emendamenti 5.1 e 6.1.

La Commissione approva l'emendamento Di Giuseppe 3.1.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritira l'emendamento 4.2, sul quale il relatore ha espresso parere contrario.

La Commissione approva l'emendamento Di Giuseppe 4.1.

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritira l'emendamento 4.3, riservandosi di ripresentarlo nel successivo esame in Assemblea, anche dopo aver valutato il parere delle altre Commissioni.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 4.5 e gli emendamenti Delfino 4.4 e Di Giuseppe 5.2 e respinge gli emendamenti Di Giuseppe e 5.3, 6.2 e 7.2.

Corrado CALLEGARI (LNP) chiede le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul suo emendamento 7.1, che tende a precisare il testo.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, ricorda che il comma 4 dell'articolo 7 fa riferimento solo alle sementi e alla possibilità di cederne una modica quantità, per prevedere una deroga alla restrittiva legislazione sementiera, mentre non sussiste analoga esigenza per la cessione di animali da allevamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Callegari 7.1 e approva l'emendamento Delfino 9.2, risultando assorbito l'emendamento Cenni 9.1.

Teresio DELFINO (UdCpTP) non comprende le ragioni del parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul suo emendamento 10.1, che propone un coordinamento in sede di Conferenza Stato-regioni dell'istituzione da parte delle regioni dei centri dedicati alla salvaguardia della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone. Tale proposta, peraltro, nasce dal dibattito svoltosi in sede di Comitato ristretto, nel corso del quale è apparsa condivisa l'esigenza di evitare una proliferazione di organismi non coordinati.

Sandro BRANDOLINI (PD) chiede di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Delfino 10.1, che risponde ad opportune esigenze di coordinamento.

Paolo RUSSO, *presidente*, esprime perplessità sull'emendamento Delfino 10.1 dal punto di vista dell'assetto delle competenze istituzionali.

Teresio DELFINO (UdCpTP) sottolinea che la previsione di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è ricorrente nella legislazione.

Paolo RUSSO, *presidente*, osserva che già al comma 1 si prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione delle linee guida per la conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone. Sembra quindi ultroneo prevedere una nuova intesa per la istituzione degli appositi centri da parte delle regioni.

Marcello DI CATERINA (PdL), nel precisare che ritiene inopportuno prevedere un'intesa Stato-regioni per la costituzione di centri regionali, propone di accantonare brevemente l'esame dell'emendamento Delfino 10.1.

La Commissione delibera di accantonare l'esame dell'emendamento Delfino 10.1.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) ritira l'emendamento 12.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Di Giuseppe 12.2 e l'emendamento Cenni 12.1 (*nuova formulazione*). Approva altresì l'articolo aggiuntivo Servodio 12.01 (*nuova formulazione*).

Teresio DELFINO (UdCpTP) ritira l'emendamento 15.2, riservandosi di ripresentarlo nel successivo esame in Assemblea, anche dopo aver valutato il parere delle altre Commissioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dal relatore e dal Governo sul suo emendamento 15.1, che si limita a specificare la tipologia degli itinerari che possono essere istituiti dallo Stato e dalle regioni.

Marcello DI CATERINA (PdL) ritiene che la formulazione dell'emendamento

possa impedire diverse e ulteriori tipologie di itinerari della biodiversità agraria.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) osserva che il suo emendamento prevede un'ampia gamma di possibilità.

Paolo RUSSO, *presidente*, propone di riformulare l'emendamento nel senso di limitarlo all'aggiunta della parola « tematici ».

Giuseppina SERVODIO (PD) osserva che l'aggiunta del solo termine « tematici » riferito agli itinerari appare superflua.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) riformula il suo emendamento 15.1 nel senso proposto dal Presidente.

Favorevoli relatore e Governo, la Commissione approva l'emendamento Di Giuseppe 15.1 (*nuova formulazione*).

Corrado CALLEGARI (LNP) invita ad approvare il suo emendamento 16.1, suppressivo del comma 1 dell'articolo 16, che appare privo di contenuto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Callegari 16.1 e gli emendamenti Di Giuseppe 17.4 e 17.5, approva l'emendamento Brandolini 17.1, risultando assorbiti gli identici emendamenti Mario Pepe (PD) 17.2 e Barani 17.3, respinge l'emendamento Delfino 18.2 e approva l'emendamento Di Giuseppe 18.1.

Si riprende l'esame dell'emendamento Delfino 10.1. in precedenza accantonato.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita a considerare che il comma 1 dell'articolo 10 già prevede un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per la definizione delle linee guida per la conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone e che non appare quindi opportuno prevederne un'altra al comma 3, per l'istituzione degli appositi centri regionali.

Teresio DELFINO (UdCpTP), prendendo atto delle considerazioni del Presidente, ritira l'emendamento 10.1.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nella giornata di domani, acquisito il parere di tali Commissioni, la Commissione potrà concludere l'esame in sede referente del provvedimento.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della società Buonitalia Spa.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione in una nuova formulazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 4 aprile 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso ha presentato una nuova formulazione della risoluzione.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 13.50.

Paolo RUSSO, *presidente*, presenta una ulteriore riformulazione della risoluzione (*vedi allegato 2*). Avverte poi che metterà in votazione la risoluzione per parti separate, nel senso di votare separatamente le premesse e il primo impegno e ciascuno dei successivi tre impegni.

Il sottosegretario Franco BRAGA esprime parere favorevole sulla riformulazione ora presentata.

Teresio DELFINO (UdCpTP) preannuncia una posizione articolata sui diversi impegni recati dalla risoluzione.

Per quanto riguarda il primo impegno, voterà a favore, perché fa riferimento a progetti realizzati e rendicontati adeguatamente, ma deve rimarcare l'assoluta inerzia della società Buonitalia nel presentare i rendiconti e del Ministero nell'esaminarli e dare su di essi una risposta definitiva.

Sul secondo impegno, si dichiara a favore, anche se ritiene che esso vada formulato in termini più vincolanti per il Governo, che deve essere impegnato a salvaguardare le posizioni dei lavoratori dipendenti invece che a valutare l'opportunità di salvaguardare tali posizioni.

Non parteciperà invece alla votazione sui due ultimi impegni, per non esprimere valutazioni contraddittorie con i primi due impegni.

Sottolinea infine che si sono ora assentati i deputati del gruppo Lega Nord Padania, forza politica che ha avuto la responsabilità della gestione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per diverso tempo in questa legislatura. Ritiene che ciò sia un indice non positivo per la vicenda in esame.

Giuseppina SERVODIO (PD) preannuncia che si asterrà in tutte le votazioni.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sui primi due impegni e la sua astensione nella votazione del terzo e del quarto impegno.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, le premesse e il primo impegno della risoluzione come da ultimo riformulata nonché il secondo, il terzo e il quarto impegno.

La seduta termina alle 14.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.

Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa. C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 22 marzo 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 22 marzo scorso il relatore, onorevole Taddei, ha introdotto la discussione.

Teresio DELFINO (UdCpTP) chiede che si proceda all'audizione del Commissario liquidatore della società Buonitalia.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che lo svolgimento di audizioni sarà sottoposto all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone quindi la nomina di un Comitato ristretto per l'ulteriore seguito dell'esame istruttorio.

La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

Paolo RUSSO, *presidente*, invita i gruppi a comunicare le loro designazioni ai fini della nomina dei componenti del Comitato ristretto. Rinvia infine ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.05.

5-06009 Callegari: Iniziative per il comparto dell'allevamento dei cavalli di razza.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Corrado CALLEGARI (LNP) fa presente che è difficile dichiararsi soddisfatto della risposta del Governo, nella situazione in cui versa il settore dell'allevamento dei cavalli di razza. Prende atto delle provvidenze che l'ASSI destinerà all'allevamento, pari a 7 milioni e mezzo di euro, come indicato dal Sottosegretario. Deve inoltre constatare che il Governo è consapevole della riduzione dei finanziamenti per il settore, ma non offre prospettive. Ritene che per questa ragione l'Italia nel tempo non potrà più essere competitiva con altri Paesi europei, come la Francia e l'Inghilterra, che stanno investendo notevoli risorse. Si tratta dello stesso fenomeno rilevato nel settore della distribuzione, che vede l'Italia invasa da centri commerciali stranieri.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento di interrogazioni.

La seduta termina alle 14.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità
agraria (Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309
Callegari).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI
RIFERITI AL TESTO BASE**

(Adottato nella seduta del 4 aprile 2012)

ART. 3.

Al comma 1, dopo la parola: strettamente aggiungere le seguenti: e tradizionalmente.

3. 1. Di Giuseppe, Rota.

(Approvato)

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano, per le parti di propria competenza, le azioni di tutela delle varietà e razze locali, favorendo con particolare attenzione l'attuazione delle misure dedicate a questo tema dai programmi di sviluppo rurale promossi secondo le disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea di disciplina del sostegno FEASR, facilitando altresì l'adesione a dette misure da parte degli agricoltori custodi e degli agricoltori che possono fregiarsi del contrassegno di cui all'articolo 17 della presente legge. Lo Stato e le regioni, inoltre, sostengono ed incentivano, per le parti di propria competenza, le azioni e le attività degli agricoltori custodi, promuovendo altresì progetti di informazione ed educazione diretti ai giovani agricoltori, agli studenti e ai consumatori.

4. 2. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 1, dopo le parole: azioni di tutela inserire le seguenti: e valorizzazione

4. 1. Di Giuseppe, Rota.

(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali aggiungere le seguenti: d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. 3. Delfino, Naro.

Al comma 2, dopo le parole: le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle azioni generali di cui al comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 5 e all'articolo 6, sopprimere le seguenti parole, ovunque ricorrano: in coerenza con le linee guida.

4. 5. Il relatore.

(Approvato)

Al comma 3, dopo le parole: a carico del bilancio dello Stato *aggiungere le seguenti:* prevedendo la presenza paritetica di rappresentanti regionali.

4. 4. Delfino, Naro.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, dopo le parole: azienda agricola *inserire le seguenti:* nell'uso e nella valorizzazione.

5. 2. Di Giuseppe, Rota.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: in coerenza con le linee guida.

5. 1. Callegari.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: il titolo di agricoltore custode può altresì essere riconosciuto all'agricoltore che, spontaneamente, decide di coltivare, allevare razze e varietà locali come riconosciute dalla presente legge.

5. 3. Di Giuseppe, Rota.

ART. 6.

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: in coerenza con le linee guida.

b) al comma 3, sopprimere le parole: in coerenza con le linee guida.

c) al comma 4, sopprimere le parole: in coerenza con le linee guida.

6. 1. Callegari.

Al comma 4, dopo la parola: conservata *inserire le seguenti:* coltivata o allevata.

6. 2. Di Giuseppe, Rota.

ART. 7.

Al comma 1, dopo la parola: conservazione *inserire le seguenti:* e la riproduzione.

7. 2. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 4, dopo le parole: delle sementi *inserire le seguenti:* ed un limitato numero di esemplari.

7. 1. Callegari.

ART. 9.

Sostituirlo con il seguente:

1. Le varietà vegetali e le razze animali iscritte nell'Anagrafe, come pure i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze, nonché le varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e le varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta.

2. Non possono, inoltre, essere oggetto di protezione tramite privativa:

a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse, quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costituente o con il suo consenso nel territorio dello

Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

9. 2. Delfino, Naro.

(Approvato)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

1) *al secondo periodo, dopo le parole: essenzialmente derivate da tali varietà e razze inserire le seguenti:* nonché le varietà che non si distinguono nettamente dalla varietà protetta e le varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta;

2) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

« 1-bis. Non possono, inoltre, essere oggetto di protezione tramite privativa:

a) il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale ne sia la forma;

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere o parti di esse, quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costituente o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo. »

9. 1. Cenni, Servodio, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

ART. 10.

Al comma 3, dopo le parole: ecologiche aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza Stato-regioni.

10. 1. Delfino, Naro.

ART. 12.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Inquinamento generico).

1. Al fine di contenere l'inquinamento genetico causato dal commercio di alberi, arbusti, erbe e sementi di specie esotiche e autoctone di provenienza non idonea, impiegati negli interventi di forestazione, riqualificazione ambientale e ingegneria naturalistica, nonché di rischi di contaminazione causati da illegali coltivazioni di varietà geneticamente modificate, tenuto conto delle disposizioni dell'Unione europea, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un apposito fondo destinato a sostenere le azioni di tutela della biodiversità di interesse agricolo e a corrispondere indennizzi ai produttori agricoli che conservano e valorizzano le varietà autoctone locali, per far fronte a eventuali danni.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, individuando le azioni di tutela della biodiversità di interesse agricolo da sostenere e le tipologie sanzionabili dei danni derivanti dall'inquinamento genetico, nonché l'entità delle sanzioni da applicare ai soggetti che provocano inquinamento genetico. Le entrate derivanti dalle sanzioni per inquinamento genetico sono destinate al finanziamento del fondo di cui al comma 1.

12. 3. Di Giuseppe Rota.

Al comma 1, dopo le parole: ingegneria naturalistica inserire le seguenti: nonché di rischi di contaminazione causati da illegali coltivazioni di varietà geneticamente modificate.

12. 2. Di Giuseppe, Rota.

(Approvato)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Lo Stato e le regioni, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, individuano le misure di prevenzione da possibili forme di contaminazione genetica da organismi geneticamente modificati (OGM) delle varietà tutelate dalla presente legge, stabilendo altresì le eventuali sanzioni.

12. 1. Cenni, Brandolini, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Lo Stato e le regioni, ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, individuano le misure di prevenzione da possibili forme di contaminazione genetica da organismi geneticamente modificati delle varietà tutelate dalla presente legge.

12. 1. *(nuova formulazione)* Cenni, Brandolini, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

(Approvato)

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. Ai fini della tutela della biodiversità di interesse agricolo oggetto della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dall'anno 2013 un Fondo destinato prioritariamente a sostenere l'avvio dell'attività degli agricoltori custodi per la tutela dell'agrobiodiversità, nell'ambito delle disposizioni previste dalla presente legge. Il Fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali.

2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2013 il Fondo è finanziato con 5 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili del cofinanziamento nazionale relativo agli interventi previsti dalla Rete Rurale Nazionale nell'ambito della programmazione 2007-2013 del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

12. 01. Servodio, Cenni, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.

(Fondo per la tutela della biodiversità agraria).

1. Ai fini della tutela della biodiversità agraria nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito a decorrere dal 2013, un Fondo destinato prioritariamente a sostenere l'avvio dell'attività degli agricoltori custodi per la tutela della biodiversità agraria, nell'ambito delle disposizioni dalla presente legge. Il Fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali.

2. In fase di prima applicazione, per l'anno 2013 il Fondo è finanziato con 5

milioni di euro a valere sulle risorse disponibili per i programmi di sviluppo rurale nell'ambito della programmazione 2007-2013. A tale fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni definiscono, d'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la riprogrammazione delle quote di rispettiva competenza.

12. 01. (nuova formulazione) Servodio, Cenni, Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trampolino.

(Approvato)

ART. 15.

Al comma 1, dopo la parola: d'intesa aggiungere le seguenti: con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

15. 2. Delfino, Naro.

Al comma 3, dopo le parole: istituire itinerari *inserire le seguenti:* tematici, turistici, didattici ed educativi, legati alla.

15. 1. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 3, dopo le parole: istituire itinerari *inserire le seguenti:* tematici.

15. 1. (nuova formulazione) Di Giuseppe, Rota.

(Approvato)

ART. 16.

Sopprimere il comma 1.

16. 1. Callegari.

ART. 17.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali disciplina con apposito regolamento anche le modalità di interazione fra questo marchio e marchi di certificazione di origine come DOP, IGP, IGT ed equivalenti.

17. 4. Di Giuseppe, Rota.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'uso del contrassegno è facoltativo ed è concesso dalla regione ad agricoltori custodi, ad aziende agricole singole e associate e ad imprese di trasformazione alimentare che producono, trasformano e commercializzano i prodotti di cui al comma 1.

17. 5. Di Giuseppe, Rota.

Al comma 2, sostituire le parole da ad aziende fino alla fine del comma con le seguenti: ad aziende agricole che producono e trasformano direttamente in azienda e ad imprese artigiane di trasformazione alimentare.

17. 1. Brandolini, Cenni, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Marco Carra, Dal Moro, Fiorio, Marrocu, Mario Pepe (PD), Cuomo, Sani, Trappolino.

(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: e alimentari *con le seguenti:* e ad imprese del settore alimentare.

* **17. 2.** Mario Pepe (PD).

Al comma 2, sostituire le parole: e alimentari *con le seguenti:* e ad imprese del settore alimentare.

* **17. 3.** Barani.

ART. 18.

Al comma 1, sostituire la parola: promuovono con le seguenti: possono promuovere.

18. 2. Delfino, Naro.

Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: alla corretta alimentazione, con le seguenti: per promuovere la diffusione di pratiche alimentari corrette ed equilibrate.

18. 1. Di Giuseppe, Rota.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Risoluzione n. 7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della Società Buonitalia Spa.**NUOVA FORMULAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,
premessò che:

Buonitalia nasce quale società per azioni a capitale interamente pubblico il 4 luglio 2003 dalla preesistente società « Naturalmenteitaliano Unipersonale s.r.l. », costituita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) il 24 luglio 2002;

l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, ha individuato la società in parola quale strumento operativo-funzionale ed organico del Ministero delle politiche agricole e forestali, con le finalità di promuovere e diffondere nel mondo la conoscenza del patrimonio agricolo e agroalimentare italiano; erogare servizi al sistema delle imprese agroalimentari al fine di favorirne l'internazionalizzazione; tutelare le produzioni italiane attraverso la registrazione e la difesa giuridica internazionale dei marchi associati alle produzioni nazionali di origine;

l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha disposto che « allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, il Ministero delle politiche agricole e forestali, promuove un programma di azioni al fine di assicurarne un migliore accesso ai mercati internazionali con particolare riferimento a quelli extra comunitari ». Per l'attuazione del programma individuato dalla norma citata, il medesimo articolo 10, comma 10, ha destinato la somma di

euro 50.000.000, disponendo che le modalità e le procedure per l'attuazione del programma e l'individuazione delle risorse effettivamente disponibili allo scopo fossero individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;

con il decreto n. 8 del 20 giugno 2006, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato il « Programma delle azioni per favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani » presentato da Buonitalia Spa il 27 marzo 2006 (articolo 1), e ha trasferito da ISA Spa su un conto vincolato intestato a Buonitalia Spa (articolo 2) le risorse pari ad euro 50.000.000 per la sua realizzazione, stabilendo altresì le modalità di erogazione in favore di Buonitalia Spa delle predette risorse;

nel corso del quinquennio 2005-2010, oltre alle risorse rese disponibili per la realizzazione delle attività progettuali contenute nel citato Programma di internazionalizzazione, sono stati concessi alla società in parola anche altri contributi per la realizzazione di singoli progetti di promozione e valorizzazione dell'agroalimentare italiano e dell'agricoltura biologica;

la rendicontazione delle attività progettuali realizzate ha evidenziato notevoli criticità che non consentono l'erogazione del saldo degli importi finanziati;

tale situazione è stata esaminata nel corso del Consiglio di amministrazione

di Buonitalia Spa del 28 luglio scorso, che ha proposto lo scioglimento e la messa in liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile;

nel corso dell'assemblea straordinaria dei soci del 13 settembre scorso, preso atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, sono stati deliberati lo scioglimento e la messa in liquidazione di Buonitalia Spa. ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, numero 4, del codice civile, e dell'articolo 30.1. dello statuto della società. Contestualmente, la medesima assemblea, ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile, ha nominato il professor avvocato Alberto Stagno D'Alcontres liquidatore della società;

impegna il Governo:

a promuovere una rapida definizione del procedimento di messa in liquidazione della società in parola, assicurando, per quanto possibile, la tutela del legittimo affidamento dei terzi in buona fede, con particolare riferimento ai progetti e alle

attività che risultano sviluppati e realizzati dettagliatamente e come tali adeguatamente rendicontati;

a valutare l'opportunità di salvaguardare le posizioni dei lavoratori dipendenti dalla società, anche attraverso il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o ad altri organismi;

a valutare l'opportunità di dare esecuzione ad una adeguata ipotesi di piano concordatario in coerenza con le disposizioni normative vigenti;

a valutare l'opportunità di acconsentire a che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, socio di maggioranza, provveda al trasferimento delle somme dovute perché il liquidatore della società in parola possa definire l'insolvenza della stessa, mediante ricorso alla procedura di concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare.

7-00823 (nuova formulazione) Paolo Russo.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-06009 Callegari: Iniziative per il comparto dell'allevamento dei cavalli di razza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione in esame riguarda le iniziative da intraprendere a sostegno dell'allevamento dei cavalli di razza, a seguito della grave crisi che ha interessato il settore ippico a causa dei provvedimenti di razionalizzazione della spesa pubblica che hanno determinato, tra l'altro, una riduzione degli stanziamenti a favore dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ex UNIRE).

Al riguardo, ricordo che il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge n. 2 del 2009, ha previsto, a favore dell'ASSI, il finanziamento del montepremi delle corse, nella misura di 150 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

A partire dal 2011, le medesime iniziative sono state finanziate tramite le maggiori entrate rilevate annualmente dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato, assegnando una quota pari all'1,4 per cento del prelievo erariale unico (ripartito in parti uguali tra CONI ed ASSI, in

misura non superiore a 140 milioni di euro per ciascun Ente) alle attività istituzionali dell'ASSI (con esclusione delle ordinarie esigenze di finanziamento) nonché all'incremento del montepremi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.

Per il 2011, invece, sono stati stanziati euro 150.000.000 (successivamente ridotti ad euro 129.790.635 a seguito di accantonamento operato dall'IGB), mentre per il 2012 la somma messa a disposizione risulta di euro 39.718.986.

Informo l'Onorevole interrogante che, a seguito di specifica richiesta ministeriale, l'ASSI ha comunicato che il predetto contributo verrà utilizzato, nella misura di euro 32.125.611, per la programmazione ippica dell'anno 2012 (secondo la ripartizione dello stanziamento a premi indicato nelle tabelle approvate con determinazione del Segretario Generale) e per euro 7.593.375 per le provvidenze all'allevamento.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	159
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	159
Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo C. 124 e abb./A (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	165

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	168
---	-----

<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	180
--	-----

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 446 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	168
---	-----

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento », in attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. Atto n. 449 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	173
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final (Parere alla II Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	178
---	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i>	179
-----------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.**Variazioni nella composizione della Commissione.**

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo PD, il deputato Walter Tocci ha cessato di far parte della Commissione.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore*, ricorda che il decreto-legge n. 16 del 2012 reca norme in materia di semplificazioni tributarie e potenziamento delle procedure di accertamento.

Nell'ambito delle principali novità introdotte con riferimento alla riscossione, viene innanzitutto modificato (articolo 1), il sistema di rateazione, prevedendosi la possibilità di ottenere un piano di ammortamento a rata crescente fin dalla prima richiesta di dilazione: inoltre, ai contribuenti ammessi alla rateizzazione viene estesa la possibilità di partecipare alle gare per l'affidamento di appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi. In tema di comunicazioni e adempimenti formali vengono introdotte norme di salvaguardia per i contribuenti che abbiano tardivamente effettuato gli adempimenti e le comunicazioni richiesti dalla legge per accedere ad agevolazioni o a regimi fiscali speciali.

L'articolo 2 del provvedimento, al fine di superare le difficoltà operative segnalate dagli operatori economici, semplifica gli adempimenti previsti a carico dei soggetti passivi IVA in relazione alla comunicazione delle operazioni rilevanti, soggette all'obbligo di fatturazione, di importo superiore ai 3.000 euro (cd. «spesometro»). Per ridurre gli adempimenti delle imprese, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici siti in Paesi cd. black list viene limitato ai soli casi in cui esse siano di importo superiore a 500 euro.

Il comma 13-*bis*, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, estende al settore agricolo una specifica deroga, già prevista per il settore turistico e per i pubblici esercizi, agli obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro.

Riguardo alle facilitazioni per imprese e contribuenti (articolo 3), si prevede che per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati da stranieri non trovano applicazione le norme sulla tracciabilità dei pagamenti. È inoltre differito al 1° giugno 2012 (secondo la modifica introdotta al Senato) l'obbligo di pagamento di stipendi e pensioni di importo superiore a 1.000 euro tramite strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. Sono quindi modificati i limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego e si interviene specificamente nella materia dell'espropriazione immobiliare, fissando la soglia di ventimila euro quale unico limite al di sotto del quale non è possibile avviare tale procedura. Per ragioni di economicità dell'azione amministrativa, è aumentato a 30 euro il limite minimo al di sotto del quale non si effettua riscossione dei crediti tributari.

Il comma 15, abrogando il comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011, elimina la previsione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di

denaro all'estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di « *money transfer* ».

Il comma 16-*bis*, introdotto al Senato, istituisce un Fondo per le regioni di confine dotato di 20 milioni di euro per l'anno 2012, per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche di quelle zone.

I commi 16-*ter* e 16-*quater*, introdotti al Senato, modificano il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di borse di studio, al fine di sottoporle a IRPEF solo per l'ammontare eccedente 11.500 euro.

L'articolo 3-*bis*, introdotto al Senato, dispone l'applicazione di una aliquota per uso combustione ridotta nei casi di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento (CAR).

L'articolo 3-*ter*, anch'esso introdotto al Senato, stabilisce che gli adempimenti fiscali e i versamenti unitari delle imposte, tra cui quelli relativi all'IVA, che hanno la scadenza calendarizzata in uno dei primi 20 giorni del mese di agosto possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

In tema di fiscalità locale (articolo 4), si prevede: l'applicazione delle variazioni delle aliquote d'imposta RCA anche alle province appartenenti alle autonomie speciali; l'abrogazione della sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e regionali; l'erogazione per l'anno 2012 agli enti locali dei trasferimenti erariali ancora dovuti; la modifica alla disciplina sull'acconto sulle risorse dovute ai Comuni; la soppressione nei territori degli enti a statuto speciale dell'addizionale all'accisa sull'energia elettrica.

Durante l'esame del provvedimento al Senato, sono state introdotte all'articolo 4 numerose modifiche e integrazioni alla disciplina dell'IMU – imposta municipale propria, la cui applicazione sperimentale è stata prevista, per gli anni 2012-2014, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Il comma 1-*bis*, lettera *a*) esenta dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali a uso strumentale, a condizione

che siano ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Il comma 5, lettera *d*) prevede che l'acconto IMU 2012 sui fabbricati rurali strumentali sia versato nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta, con saldo alla seconda rata. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, da dichiarare al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, nel 2012 il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. La lettera *b*) del comma 1-*bis* precisa che gli immobili esenti dall'imposta municipale propria sono assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali. Il comma 5, lettera *b*) dispone l'esenzione da imposta per gli immobili classificati in catasto come F2, ovvero le unità immobiliari colabenti nonché la riduzione al 50 per cento della base imponibile IMU per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico. La lettera *c*) del comma 5 innalza da 130 a 135 la misura del moltiplicatore da applicare per il calcolo della base imponibile IMU per i terreni agricoli. La lettera *e*) del comma 5, reca alcune limitazioni all'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, commisurate al valore del terreno. Il comma 5-*bis* affida a un decreto ministeriale l'individuazione dei comuni nei quali si applica l'esenzione IMU per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina. Le lettere *f*) e *g*) del comma 5 escludono dal gettito IMU spettante allo Stato la quota di imposta dovuta sugli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, sugli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e sugli immobili posseduti dai comuni, siti sul proprio territorio, colpiti da imposta. La lettera *h*) del comma 5 reca integrazioni alla disciplina dell'IMU relative, tra l'altro, agli adempimenti a carico dei comuni, alle dichiarazioni e ai versamenti. In particolare, per l'anno 2012, in sede di pagamento della prima rata dovrà versarsi il 50 per

cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione prevista per l'abitazione principale, senza sanzioni e interessi. La seconda rata sarà versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta, salvo conguaglio. Si consente inoltre di modificare l'importo delle aliquote di base e della suddetta detrazione con uno o più DPCM. La lettera *i*) riguarda il rimborso che lo Stato è tenuto a versare per il minore gettito derivante dall'esenzione dall'ICI dell'abitazione principale ai comuni delle regioni a statuto speciale. I commi *5-ter* e *5-quater* abrogano alcune disposizioni vigenti in materia di determinazione della base imponibile (a fini ICI e delle imposte sui redditi) per gli immobili di interesse storico e artistico; il comma *5-sexies* dispone una riduzione compensativa di 251,1 milioni per il 2012 e di 180 milioni a decorrere dal 2013 della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria; i successivi commi *5-septies* e *5-octies* introducono modalità agevolate di determinazione, ai fini delle imposte sui redditi, dei redditi da locazione di immobili di interesse storico o artistico.

L'articolo 4, comma *5-quinquies*, introdotto al Senato, esclude le banche di credito cooperativo dalla tassazione (intesa come esclusione dalla esenzione) del 10 per cento dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012 introdotta dal decreto-legge n. 138 del 2011.

L'articolo 4, comma *12-bis*, introdotto al Senato, modifica le misure di carattere sanzionatorio applicabili agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. La modifica riguarda la sanzione consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predefinito, nel senso di eliminare la previsione di un limite massimo alla riduzione delle risorse del Fondo, fissato dalla normativa vigente in un importo comun-

que non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo.

L'articolo *4-bis*, introdotto al Senato, con riferimento alla disciplina fiscale del leasing, vincola la possibilità di dedurre i canoni di *leasing*, da parte dei lavoratori autonomi e dei soggetti IRES, non più ad una durata minima contrattuale, ma al periodo di ammortamento previsto ai fini fiscali.

Ulteriori disposizioni riguardano gli studi di settore, il sistema informativo della fiscalità, nonché le modalità di incasso dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia (articoli 5 e 8).

In tema di attività e certificazioni in materia catastale (articolo 6), sono chiariti i compiti istituzionali dell'Agenzia del territorio. Si stabilisce che ai fini del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), in mancanza degli elementi necessari per determinare la superficie catastale, l'Agenzia del Territorio definisca una superficie convenzionale.

L'articolo 7 prevede, a migliore garanzia della legittimità dell'azione amministrativa, l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato sugli schemi di atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari.

Quanto alle misure di contrasto all'evasione (articolo 8), le norme introdotte circoscrivono le ipotesi di ineducibilità dei costi e spese direttamente utilizzati per il compimento di fatti, atti o attività qualificabili come delitto non colposo.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata riformulata la norma relativa ai poteri di accertamento dell'Agenzia dell'entrate la quale – in luogo della possibilità di elaborare liste selettive di contribuenti segnalati per violazioni dell'obbligo di emissione di scontrini, ricevute ovvero documenti certificativi dei corrispettivi – deve tenere conto, tra l'altro, di segnalazioni non anonime di violazioni tributarie in sede di pianificazione degli accertamenti fiscali.

Viene ottimizzato il procedimento relativo alla chiusura delle partite IVA inattive mentre, in tema di accertamenti esecutivi, si introducono specifici obblighi informativi a carico dell'agente della riscossione nei confronti dei contribuenti. Sono poi previste disposizioni in materia di bollo (cui vengono assoggettati anche i cd. «conto deposito», bancari e postali), di valori scudati (con la proroga al 16 maggio del termine di versamento, a carico degli intermediari finanziari, riferito alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011) e attività finanziarie e immobiliari detenute all'estero. Al fine di contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione, l'obbligo di presentare preventivamente la dichiarazione/istanza da cui emerge il credito IVA da compensare viene esteso ai crediti di importo compreso tra 5.000,01 e 10.000 euro annui. Per contrastare le forme di evasione che coinvolgono gli enti non commerciali, si consente di effettuare accessi, ispezioni e verifiche fiscali anche presso le sedi di questi ultimi. Viene soppressa l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Per effetto delle modifiche introdotte al Senato, nelle more delle necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 144/2011, Regolamento di riorganizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni esercitate dalla soppressa Agenzia vengono trasferite alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali dello stesso Ministero.

Il comma 24 del medesimo articolo 8 autorizza la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali da completarsi entro il 31 dicembre 2013, salva la facoltà di affidamento a tempo determinato ai propri funzionari delle medesime posizioni. Il comma 24-bis, introdotto al Senato, autorizza la Guardia di finanza ad effettuare nel triennio 2013-2015 un piano straordinario di assunzioni di ispettori, nei limiti di organico e di spesa attualmente

stabiliti, potendo utilizzare il cinquanta per cento delle vacanze in organico nel ruolo di appuntati e finanziari.

Ai fini del potenziamento dell'accertamento in materia doganale (articolo 9), gli Uffici doganali possono chiedere agli intermediari finanziari e creditizi dati ed informazioni utili in relazione ai controlli, effettuati a posteriori, sulle dichiarazioni il cui accertamento è divenuto definitivo. I commi da 3-bis a 3-sexies, introdotti al Senato, recano disposizioni volte ad accelerare la riscossione delle risorse proprie tradizionali dell'Unione Europea. In particolare, gli atti di accertamento doganale emanati a tale scopo diventano esecutivi decorsi dieci giorni dalla loro notifica; le procedure di espropriazione forzata sono affidate agli agenti della riscossione. Si consente altresì l'accesso al beneficio della rateizzazione del quantum dovuto.

In materia di giochi (articolo 10) si autorizza l'Amministrazione Autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) a costituire un fondo di 100 mila euro per le operazioni di gioco a fini di controllo. Le norme estendono il controllo della documentazione antimafia anche ai familiari dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi; si preclude la partecipazione alle gare nel settore dei giochi anche nel caso in cui i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati ai familiari dei rappresentanti legali delle società partecipanti. Sotto altro profilo, si prevedono interventi volti a razionalizzare e rilanciare il settore dell'ippica. Nel corso dell'esame al Senato, è stata introdotta una norma che obbliga le figure a vario titolo operanti nella «filiera» del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità dei pagamenti.

Per quanto attiene alle sanzioni amministrative (articolo 11), è rafforzata la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise e sono inasprite le sanzioni catastali e quelle relative al trasferimento di denaro all'estero.

In relazione al contenzioso in materia tributaria e riscossione (articolo 12), viene modificata la disciplina della controversia doganale, si prevede l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza. I commi 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti al Senato, escludono dal Fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa le spese per la giustizia tributaria e ne definiscono le finalità di ripartizione. Il comma 4-*bis*, introdotto al Senato, istituisce il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

Da segnalare infine i commi da 8 a 11-*ter*, modificati e integrati al Senato, che recano disposizioni riguardanti l'acquisto da parte della regione Campania del termovalorizzatore di Acerra provvedendo, tra l'altro, a quantificare le risorse da trasferire alla Regione, ad autorizzarne l'utilizzo e a disciplinarne ulteriori aspetti (trattamento a fini fiscali, assoggettamento ad esecuzione forzata, esclusione dal patto di stabilità), nonché a consentire il mantenimento del presidio militare dell'impianto.

Ricorda in proposito che con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 (procedura d'infrazione n. 2007-2195) la Commissione europea ha invitato l'Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania.

Il 1° febbraio 2012 il Ministro per l'ambiente, Corrado Clini ha riferito – in audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti – sui passi in avanti che l'Italia sta compiendo per corrispondere alle richieste della Commissione europea. Secondo il Ministro, l'Italia ha tempo fino a giugno 2012 per evitare

una sanzione stimata in 500 mila euro al giorno, che scaturirebbe da un ulteriore avanzamento della procedura.

Nel quadro del ripristino della normalità, il Ministro ha sottolineato l'importanza del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU), approvato il 23 gennaio 2012 dalla Giunta della regione Campania a cui dovrebbe seguire l'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Il Ministro ha inoltre riferito una disponibilità del Commissario europeo a sbloccare i fondi di coesione già stanziati a favore della Campania, che potrebbero essere destinati a potenziare la raccolta differenziata e gli inceneritori che recuperano energia, ma non le discariche.

Ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata a carico dell'Italia nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2007 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

In una risoluzione votata nella seduta del 3 febbraio 2011, il Parlamento europeo ha concordato con l'intenzione della Commissione di subordinare l'erogazione dei cofinanziamenti del FESR all'effettiva attuazione di un nuovo piano rifiuti compatibile col diritto UE in materia.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea segnala infine che Consiglio europeo dell'1-2 marzo 2012, ha stabilito cinque grandi priorità per l'UE e gli Strati membri nell'ambito della procedura del semestre europeo 2012 per il coordinamento delle politiche economiche (avviata per la seconda volta dopo il lancio nel 2011): portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e favorevole alla crescita; ripristinare la normale erogazione del credito all'economia; promuovere la crescita e la competitività; lottare contro la disoccupazione e le conseguenze sociali della crisi; modernizzare la pubblica amministrazione.

Il raggiungimento di questi obiettivi implica l'attuazione di iniziative sia a livello nazionale sia a livello UE. In particolare, tra le misure da attuare a livello

nazionale, il Consiglio europeo sottolinea l'opportunità di riesaminare i rispettivi sistemi tributari al fine di renderli più efficaci ed efficienti, eliminare le esenzioni ingiustificate, ampliare la base imponibile, spostare l'onere fiscale dal lavoro, migliorare l'efficienza della riscossione delle imposte e combattere l'evasione fiscale.

Gaetano PORCINO (IdV), rilevato che sul provvedimento il suo gruppo si riserva di presentare apposite proposte emendative, si sofferma su due specifiche disposizioni, che a suo avviso suscitano particolare perplessità.

La prima è quella recata dal comma 24 dell'articolo 8, che autorizza la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio, attraverso l'espletamento di apposite procedure concorsuali. Si tratta dell'ennesima testimonianza del problema della sperequazione nella distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni pubbliche, che ormai da decenni affligge il sistema italiano. Si assiste infatti ad una situazione nella quale si registrano numerosi casi di dirigenti in esubero – come avviene per molti enti locali – a fronte di altre amministrazioni pubbliche che sono costrette a ricorrere a concorsi. Sarebbe opportuno piuttosto prevedere, a suo avviso forme di mobilità volontaria tra le pubbliche amministrazioni, o anche coatta laddove necessario.

Una seconda disposizione meritevole di approfondimento è quella recata dal comma 2 dell'articolo 10, in virtù della quale viene fatto obbligo a tutte le figure a vario titolo operanti nella « filiera » del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento. Al riguardo, si chiede come debba allora essere incassato il denaro contante percepito, ad esempio, dagli esercenti presso i quali vi sono postazioni di videogiochi; occorrerebbe quantomeno prevedere una apposita procedura di versamento presso gli istituti di credito.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore*, ritiene che la richiamata disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 10 debba essere interpretata nel senso che le somme incassate in denaro contante possono essere versate in banca, ma non utilizzate direttamente per effettuare ulteriori pagamenti, per i quali occorre dunque procedere con modalità tracciabili, quali, ad esempio il bonifico bancario.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti.

Nuovo testo C. 124 e abb./A

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 aprile 2012.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, richiama i contenuti del parere favorevole già espresso dalla XIV Commissione, lo scorso 1° febbraio 2012, sul precedente testo del provvedimento. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Sandro GOZI (PD) riterrebbe opportuno sottolineare, nelle premesse del parere che la Commissione è chiamata ad esprimere, alcuni aspetti, con particolare riferimento alle condizioni di detenzione nell'Unione europea, nel cui contesto tale provvedimento si colloca.

Occorre in primo luogo richiamare il Libro verde sull'applicazione della normativa UE sulla giustizia penale nel settore della detenzione (COM(2011)327), presentato dalla Commissione europea il 14 giugno scorso, e sul quale è stata avviata una consultazione, che si sofferma, tra l'altro, sulle iniziative mirate alla riabilitazione e al reinserimento professionale dei detenuti. Ricorda che con una risoluzione sulle condizioni detentive nell'UE approvata il

15 dicembre 2011, il Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri a stanziare idonee risorse alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle carceri, a tutelare i diritti dei detenuti, a riabilitare e preparare con successo i detenuti per il rilascio e l'integrazione sociale. In tal senso si invitava la Commissione europea a legiferare, ma deve purtroppo rilevare che dalla deludente audizione del Commissario europeo Viviane Reding – svoltasi lo scorso 29 marzo dinnanzi alle Commissioni riunite I, II e XIV di Camera e Senato – non è emerso né se e né come si intenda dare seguito a tale risoluzione.

Osserva inoltre l'opportunità di ricordare che vi sono fondi strutturali destinati a vari programmi per fornire possibilità di formazione professionale nei penitenziari (si tratta, in particolare, di investimenti del Fondo europeo di sviluppo regionale – FESR), che dovrebbero essere utilizzati.

Il provvedimento in esame costituisce un piccolo passo in avanti, che sebbene positivo, è limitato rispetto all'ampiezza del problema; è utile ricordare in proposito quanto si può e si deve fare, a livello europeo, per affrontare in tutti i suoi aspetti il problema delle carceri e dei detenuti.

Marco MAGGIONI (LNP) ribadisce i dubbi già espressi in altra occasione circa la necessità di intervenire con disposizioni a sostegno del reinserimento lavorativo dei detenuti, in una situazione così drammatica per il mercato italiano del lavoro. Assai più utile sarebbe concentrarsi sui cittadini che il lavoro lo hanno perso per altri motivi.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, condivide le osservazioni del collega Gozi e si riserva di formulare, nella prossima seduta utile, una nuova proposta di parere, che tenga conto di quanto evidenziato.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria.

Testo unificato C. 2744 Cenni e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Isidoro GOTTARDO (PdL), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che la Commissione Agricoltura ha adottato nella seduta del 4 aprile scorso un nuovo testo unificato in materia di biodiversità agraria elaborato dal Comitato ristretto.

Il provvedimento consta di 18 articoli ed è volto a fornire i principi fondamentali cui devono attenersi le regioni nel regolare la materia.

A tal fine l'articolo 1 individua tra le finalità quella di tutelare le varietà e le razze locali a rischio di estinzione o gravemente minacciate da erosione genetica, promuovendo la ricerca nel settore, sostenendo attività di informazione e di educazione, nonché valorizzando le stesse varietà, anche attraverso l'integrazione nelle politiche economiche e di settore.

Il sistema di tutela viene articolato, secondo l'articolo 2, nella Anagrafe unica della biodiversità agraria, nella rete di conservazione e sicurezza, nei repertori regionali e nei registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone.

In base all'articolo 4 il Ministro delle politiche agricole e forestali approva con proprio decreto le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale, l'attuazione delle linee guida è affidata ad un Comitato le cui modalità sono disciplinate con decreto. Costituiscono azioni generali: l'individuazione, effettuata dalle regioni, la caratterizzazione, la conservazione, presso l'area di origine o nelle banche del germoplasma, e la valorizzazione.

La rete di conservazione, secondo l'articolo 7, è costituita dalle banche del germoplasma e dagli agricoltori custodi.

L'Anagrafe unica è istituita, secondo l'articolo 8, presso il Ministero delle politiche agricole.

Le varietà e le razze iscritte nell'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea (articolo 9).

Apposite linee guida sono adottate dal Ministro delle politiche agricole per la conservazione delle specie vegetali spontanee autoctone, degli habitat e delle specie a rischio; le regioni possono istituire, a tal fine, appositi registri ed istituire centri appositamente finalizzati a tale conservazione (articolo 10).

Tra le finalità che devono perseguire le aree naturali protette è aggiunta la biodiversità agraria, prevedendo che in dette aree sia incentivata la coltivazione delle varietà vegetali locali e l'allevamento di razze locali (articolo 11).

Al fine di evitare l'inquinamento genetico, le regioni promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale (articolo 12).

La biodiversità microbica che caratterizza le produzioni alimentari tipiche e registrate sarà oggetto di specifica regolamentazione attraverso un decreto del Ministro delle politiche agricole (articolo 13).

Il Dicastero agricolo è tenuto a presentare un rapporto annuale sullo stato della biodiversità agraria in Italia (articolo 14) e a promuovere la diffusione della relativa cultura, promuovendo la Conferenza nazionale in materia. Il 20 maggio è riconosciuta la giornata della biodiversità agraria (articolo 15).

Nell'ambito del piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) sono previsti specifici interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria; a tal fine, nell'ambito degli stanziamenti già esistenti, il Ministro delle politiche agricole finanzia progetti innovativi in materia (articolo 16).

È prevista l'istituzione di un contrassegno sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da varietà o razze locali iscritte nei repertori regionali o gravemente minacciate da erosione genetica (articolo 17).

Infine, l'articolo 18 prevede talune azioni positive per la biodiversità agraria, aventi ad oggetto il recupero di conoscenze sul patrimonio su razze e varietà locali e sui saperi tradizionali relativi alle colture agrarie, lo studio sui rapporti tra biodiversità agraria e tutela della salute nonché la realizzazione di forme di filiera corta e di vendita diretta.

Con riferimento alle politiche europee, ricorda che con la Comunicazione del maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020» la Commissione Europea ha lanciato la nuova Strategia per proteggere e migliorare lo stato della biodiversità in Europa nel prossimo decennio. La Strategia europea, con la visione per la biodiversità per il 2050 e l'obiettivo chiave per il 2020, prevede il raggiungimento di sei obiettivi prioritari incentrati sui principali fattori responsabili della perdita di biodiversità in modo da ridurre la pressione che questi fattori esercitano sulla natura e sui servizi ecosistemici nell'Unione Europea e a livello globale. I sei Obiettivi prioritari sono i seguenti: 1. Favorire l'attuazione della normativa in materia ambientale; 2. Ripristinare gli ecosistemi, ad esempio utilizzando infrastrutture verdi; 3. Incentivare Agricoltura e Forestazione Sostenibili; 4. Incentivare la Pesca Sostenibile; 5. Combattere le Specie Aliene Invasive; 6. Contribuire a bloccare la perdita di Biodiversità a livello globale.

Obiettivo chiave per il 2020 è porre fine alla perdita di Biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell'UE entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell'UE per scongiurare la perdita di Biodiversità a livello mondiale. Entro il 2050, la Biodiversità dell'Unione europea e i servizi ecosistemici da essa offerti – il capitale naturale dell'UE – saranno protetti, valutati e debitamente ripristinati per il loro valore intrinseco della Biodiversità e per il loro fondamentale contributo al benessere umano e alla prosperità economica, onde evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di Biodiversità.

A livello nazionale, e nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) avvenuta con la Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, è stata elaborata una Strategia Nazionale per la Biodiversità, uno dei cui obiettivi è la biodiversità agraria. I tre obiettivi principali sono: 1. la conservazione della diversità biologica, considerata sia a livello di gene, sia a livello di specie, sia a quello di comunità ed ecosistema; 2. l'utilizzazione durevole, o sostenibile, dei suoi elementi; 3. la giusta ed equa ripartizione dei vantaggi che derivano dallo sfruttamento delle risorse genetiche e dal trasferimento delle tecnologie ad esso collegate. La stesura della Strategia è stata realizzata nel corso del 2010 grazie ad un percorso di partecipazione e condivisione fra i diversi attori istituzionali, sociali ed economici interessati, che attraverso specifici Workshop territoriali è culminato nella Conferenza Nazionale per la Biodiversità (Roma, 20 – 22 maggio 2010). La Strategia si pone come strumento di integrazione delle esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la conservazione e l'uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essenziale per il benessere umano, rispondendo appieno alla sfida 2011-2020 per la biodiversità. La Conferenza Stato-Regioni è stata individuata quale sede di discussione e decisione politica in merito alla Strategia ed è stato istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un apposito Comitato paritetico per la Biodiversità a supporto delle attività della Conferenza stessa, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e da rappresentanti delle Regioni e Province Autonome. È stato poi istituito l'Osservatorio Nazionale sulla Biodiversità che fornirà il necessario supporto tecnico scientifico multidisciplinare al Comitato paritetico. È stato istituito inoltre un Tavolo di consultazione che coinvolgerà il Comitato paritetico e rappresentanti delle principali associazioni delle categorie economiche e produttive,

delle associazioni ambientaliste per permettere il pieno e costante coinvolgimento dei portatori d'interesse nel percorso di attuazione e revisione della Strategia.

In conclusione, intende sottolineare alcuni aspetti problematici relativi al tema affrontato dal provvedimento in esame, che ritiene meritorio di trovare posto nel parere che la XIV Commissione sarà chiamata ad esprimere. Occorre innanzitutto valutare appieno l'impatto economico delle disposizioni recate, posto che il sistema istituzionale già esistente per il comparto, e le procedure e gli organi che la proposta di legge prevede, non sembrano andare nella direzione di una semplificazione, quanto piuttosto di un aggravamento e di un appesantimento delle procedure. Si intrecciano infatti competenze statali e regionali che rischiano di generare ulteriori costi pubblici. Un ulteriore aspetto da tenere presente è la difficile situazione delle imprese del settore agricolo, rispetto alle quali la tutela della biodiversità agraria potrebbe, nel mercato unico, divenire paradossalmente un fattore di handicap piuttosto che un'opportunità. Occorrerebbe dunque prevedere apposite forme di incentivazione o di indennizzo per gli agricoltori definiti «custodi», che si impegnano nella conservazione di varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali. Si chiede infine, con riferimento alle azioni positive per la biodiversità agraria di cui all'articolo 18 del provvedimento, se i soggetti pubblici promotori – quali istituti scolastici e universitari, mense scolastiche, ospedali, ecc. – siano effettivamente nelle condizioni di scegliere i prodotti agricoli da offrire agli utenti e se non siano invece tenuti al rispetto della normativa europea in materia di procedure di gara, che non rendono possibile operare una selezione nel senso auspicato.

Si tratta di perplessità di ordine generale, che mettono in luce le difficoltà del comparto agricolo in questa fase, come peraltro testimoniato dalla audizione odierna del Ministro Catania presso la Commissione parlamentare per le questioni regionali, che ha rilevato come purtroppo le imprese agricole italiane – in un

sistema istituzionale lento, macchinoso e inefficace – non solamente siano scoraggiate, ma addirittura penalizzate, nell'affrontare il mercato globalizzato nel quale sono pur costrette ad operare.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

Atto n. 444

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 marzo 2012.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Atto n. 446

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 27 del 2010, di attuazione della direttiva 2007/36/CE (cosiddetta *shareholders' rights directive* o SHRD) relativa all'esercizio di taluni diritti degli azionisti di società quotate, alla luce delle problematiche emerse nel corso della prima applicazione di tale normativa. Il decreto legislativo n. 27 del 2010, predisposto in base ai principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 31 della legge comunitaria 2008 (legge n. 88 del 2009), ha appor-

tato profonde modifiche sia al codice civile sia al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in materia, tra l'altro, di informativa preassembleare, funzionamento dell'assemblea e diritti dei soci, identificazione degli azionisti, esercizio del diritto di voto con mezzi elettronici.

Tra le novità recate dal decreto legislativo n. 27 del 2010 vi è la possibilità di prevedere una maggiorazione del dividendo in favore di azionisti che abbiano detenuto strumenti finanziari della società per un periodo minimo individuato dal legislatore, al fine di incentivare l'investimento di lungo periodo. Di particolare rilevanza è stato inoltre l'inserimento nell'ordinamento della cosiddetta regola della record date, per effetto della quale la legittimazione a partecipare alle assemblee si acquisisce sulla base delle evidenze contabili risultanti a uno specifico termine predeterminato *ex lege*. È inoltre previsto uno specifico meccanismo di identificazione degli azionisti e viene consentito l'uso dei mezzi elettronici per la partecipazione alle assemblee e l'esercizio del voto.

Sono stati revisionati numerosi aspetti della disciplina delle deleghe di voto, escludendosi in particolare, per le società quotate, l'applicazione dei limiti soggettivi e quantitativi al conferimento di deleghe in precedenza previsti. È stata quindi introdotta una specifica disciplina della rappresentanza nelle società quotate, con riferimento alle modalità per il rilascio della delega di voto e all'efficacia della stessa, nonché al caso in cui il rappresentante si trovi in una condizione di conflitto di interessi.

Inoltre si è prevista l'istituzione del « rappresentante designato dalla società », inteso come la persona fisica o giuridica che le società con azioni quotate sono tenute, salvo previsione contraria dello statuto, a designare per ciascuna assemblea, al quale i soci potranno conferire la propria delega senza oneri a loro carico e la possibilità di rilasciare le deleghe per via elettronica.

È stata altresì innovata la disciplina della sollecitazione di deleghe e della raccolta di deleghe da parte delle associazioni degli azionisti, con previsione di termini specifici in materia di rendicontazione del voto.

In tale contesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della medesima legge comunitaria 2008, il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive delle del decreto legislativo n. 27 del 2010 entro ventiquattro mesi dalla sua entrata in vigore.

Passando ad esaminare il contenuto delle schema di decreto legislativo, esso reca una serie di interventi correttivi volti ad agevolare l'operatività delle norme del decreto legislativo n. 27 del 2010. Infatti, dall'applicazione delle norme e dalle evidenze derivanti dalla pubblica consultazione sono emersi alcuni profili problematici, riguardanti in particolare: la disciplina della convocazione unica; l'estensione delle norme in materia di legittimazione e voto in assemblea anche alle assemblee speciali dei portatori di obbligazioni ammesse alla negoziazione mediante gestione accentrata; l'individuazione della record date nel caso di avvisi separati di convocazione assembleare; l'estensione dell'ambito applicativo delle norme in materia di informativa assembleare; l'esistenza di sovrapposizione di norme; i chiarimenti sulle informazioni da rendere disponibili sul sito internet della società; i termini della pubblicazione delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, ove siano astrattamente previsti termini di convocazione diversi; la disciplina relativa alla presentazione delle domande prima dell'assemblea; le norme sulla maggiorazione del dividendo; l'opportunità di mantenere norme omogenee sull'informativa preassembleare per tutte le società quotate, lucrative o meno (quindi anche per le cooperative); la disciplina sulla sollecitazione di deleghe e sulle relazioni finanziarie annuali.

In dettaglio, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo apporta una serie di modifiche alla disciplina civilistica delle

società, contenuta nel libro V, capo V, del codice civile. Il comma 1 introduce disposizioni di coordinamento, necessarie a seguito dell'estensione alle società cooperative quotate delle norme in materia di termini, modalità di pubblicazione e contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea previste per le altre società quotate. A tal fine è modificato l'articolo 2366 del codice civile, in materia di formalità per la convocazione, da cui viene espunto il riferimento alla specifica disciplina delle cooperative. Il comma 2, modificando l'articolo 2369 del codice civile, inverte i vigenti principi in materia di convocazione unica, prevedendo che essa rappresenti la modalità standard di organizzazione dell'assemblea, salva un'espressa deroga statutaria, laddove attualmente la legge consente di derogare alle modalità standard di convocazione solo in presenza di un'espressa disposizione statutaria. I commi 3 e 4 chiariscono, in relazione alle assemblee speciali e all'assemblea degli obbligazionisti, che viene demandata alle leggi speciali (dunque al TUF e non alle norme del codice) la disciplina della legittimazione alla partecipazione nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto, per le società le cui azioni o strumenti finanziari sono ammessi al sistema di gestione accentrata. Con i commi 5 e 6 si novellano gli articoli 2441 e 2443 del codice civile, al fine di rimuovere i quorum deliberativi rafforzati ivi previsti, rispettivamente, per gli aumenti di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione e per le modifiche statutarie relative all'attribuzione agli amministratori della facoltà di ridurre o limitare tale diritto di opzione. La relazione illustrativa osserva come la previsione di tali quorum renda particolarmente difficile per le società deliberare un aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione. Il comma 7 modifica l'articolo 2447 del codice civile, il quale dispone che nelle società per azioni, ove per la perdita di oltre un terzo del capitale esso scenda al di sotto dell'ammontare minimo stabilito dalla legge per la costituzione di una S.p.A., l'assem-

blea deliberi una riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo sino a raggiungere una cifra non inferiore al limite minimo, ovvero la trasformazione della società. In tale ambito si introduce una specifica previsione per le società per azioni quotate in mercati regolamentati, che consente di deliberare l'aumento di capitale e la successiva riduzione per perdite in modo che il capitale risulti superiore al minimo legale. Viene dunque consentita la deliberazione di aumenti anche senza ridurre il capitale precedente.

L'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche alla disciplina degli intermediari che svolgono attività di gestione accentrata di strumenti finanziari che, per effetto del decreto legislativo n. 27 del 2010, è oggi contenuta nella parte III, titolo II del Testo Unico della finanza. In particolare, con i commi 1 e 2 viene modificato l'articolo 81 del TUF, anzitutto allo scopo di specificare che le norme di vigilanza regolamentare individuate dalla Consob e dalla Banca d'Italia in materia di gestione accentrata sono volte ad assicurare la trasparenza del sistema, l'ordinata prestazione dei servizi e la tutela degli investitori. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 82 del TUF, al fine di chiarire che la Consob e la Banca d'Italia esercitano la vigilanza sull'intero sistema di gestione accentrata, anziché sulle singole società; si precisa inoltre che le predette Autorità possono chiedere modifiche della regolamentazione dei servizi anche agli intermediari che aderiscono al sistema di gestione accentrata (e dunque non più alle sole società di gestione). Il comma 4 interviene sulle norme (di cui all'articolo 83-bis del TUF) dedicate al sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. In particolare, viene precisato che gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione non possano assumere la veste di documento cartaceo. Le modifiche alla rubrica dell'articolo 83-ter apportate dal comma 5 hanno natura formale, mentre il comma 6 interviene sull'articolo 83-quinquies del TUF, che disciplina i diritti dell'intermediario titolare del conto titoli presso la società di

gestione accentrata. Il comma 7 apporta sostanziali modifiche all'articolo 83-*sexies* del TUF, che, come già visto, disciplina il diritto a partecipare alle assemblee ed all'esercizio del diritto del voto, con lo scopo di dirimere alcuni i dubbi sorti nella fase di prima applicazione del decreto legislativo n. 27 del 2010. Il comma 8 incide sull'articolo 83-*novies* del TUF, che disciplina i compiti degli intermediari: in sostanza si chiarisce che l'intermediario, nel segnalare le informazioni sui vincoli iscritti sul conto del titolare, si limita a segnalare la situazione alla data dell'evento segnalato, senza rilevare i movimenti precedenti. Il comma 9 apporta modifiche all'articolo 83-*undecies* del TUF, al fine di prevedere, alla lettera *a*), che, ove l'emittente si renda promotore di una sollecitazione di deleghe di voto egli ha l'obbligo di aggiornare il libro dei soci, in conformità delle comunicazioni all'uopo effettuate dagli intermediari. I commi da 10 a 12 recano modifiche testuali e di coordinamento connesse alle novelle recate dall'articolo.

L'articolo 3 dello schema di decreto apporta una serie di modifiche alla disciplina degli emittenti, contenuta nella parte IV del TUF. Il comma 1, con le finalità di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi ed economici intende abrogare il comma 2-*ter* dell'articolo 116 del TUF, introdotto dal decreto legislativo n. 27 del 2010, che ha esteso agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante diverse disposizioni del TUF in materia assembleare. Il comma 2 intende novellare la disciplina dell'avviso di convocazione di assemblea, a tal fine modificando l'articolo 125-*bis* del TUF. Il comma 3, lettera *a*), modifica il comma 1 dell'articolo 125-*ter* del TUF, relativamente alla tempistica per il deposito delle relazioni sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea della società emittente, specificando che per la pubblicazione delle relazioni si deve fare riferimento al termine di pubblicazione che la legge astrattamente prevede per la materia cui le relazioni sono riferite. Il comma 4 interviene sull'articolo 125-*quater* del TUF, re-

lativo alle informazioni preassembleari da pubblicare sul sito Internet della società. La novella intende anzitutto adeguare la norma ai principi in materia di convocazione unica introdotti dall'articolo 1, comma 2, dello schema di decreto (che intende rendere tale modalità lo standard di organizzazione dell'assemblea, salva espressa deroga statutaria). Il comma 6 sostituisce integralmente l'articolo 126-*bis* del TUF, che concerne l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea su richiesta di un insieme qualificato di soci (che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale), i quali devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. Il comma 7 sostituisce integralmente l'articolo 127-*ter* del TUF, che disciplina il diritto di porre domande prima dell'assemblea. Con il comma 8 si interviene sulla disciplina del meccanismo di maggiorazione del dividendo, contenuta nell'articolo 127-*quater* del TUF. Il comma 9 abroga il comma 2 dell'articolo 138 del TUF, che richiede la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie per le deliberazioni di aumento di capitale previste dall'articolo 2441, ottavo comma, secondo periodo, al fine di coordinare la norma con le modifiche apportate al medesimo articolo 2441, ottavo comma, dall'articolo 1, comma 5, lettera *b*), dello schema di decreto. I commi da 10 a 12 intendono innovare la disciplina delle società cooperative quotate, al fine di estendervi parte delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 27 del 2010, come corrette dallo schema in commento.

A tale proposito, occorre ricordare che la direttiva SHRD lascia agli Stati membri la facoltà di scegliere se escludere o meno dall'ambito di applicazione delle norme ivi introdotte alcune tipologie di società, tra cui le società cooperative (articolo 1, paragrafo 3, lettera *c*) della direttiva 2007/36/CE). La legge comunitaria 2008 aveva escluso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le società cooperative. La relazione illustrativa in merito osserva peraltro che, prima del decreto legislativo 27 n. 2010, la legi-

slazione equiparava le cooperative quotate alle società per azioni, in considerazione della finalità primaria di tutela degli investitori in società quotate. Si afferma dunque che le integrazioni proposte dallo schema non sarebbero in contrasto con la richiamata delega legislativa, in quanto l'esclusione disposta dalla legge comunitaria 2008 sarebbe da correlarsi con la tutela della specificità delle cooperative; per quanto invece riguarda le norme sui termini di convocazione e sull'informativa preassembleare, esse non sembrano intaccare le peculiarità della governance delle cooperative, né risultano incompatibili con il tipo società.

Il comma 13 sostituisce l'articolo 135-*novies* del TUF in materia di rappresentanza in assemblea. Oltre a indicare direttamente che la delega di voto in assemblea può essere conferita con documento informatico, la novella autorizza le SGR, le SICAV, le società di gestione armonizzate e i soggetti extra UE che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio a conferire la rappresentanza in più assemblee, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2372, secondo comma, del codice civile. In merito osserva come tale disposizione sembri contraddire la norma di delega (nel dettaglio, l'articolo 31, comma 1, lettera *l*), della legge n. 88 del 2009), ai sensi della quale le norme di recepimento della direttiva SHRD, nel rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea dovrebbero, tra l'altro, confermare quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile. La Relazione illustrativa dello schema afferma, tuttavia, che con riferimento ai predetti soggetti, il suddetto criterio di delega può essere interpretato nel senso di dare preminenza all'esigenza di agevolare la partecipazione in assemblea degli investitori istituzionali italiani ed esteri in conformità alle prassi comunemente adottate a livello internazionale, piuttosto che ad esigenze di tutela non coerenti con le caratteristiche di soggetti professionali e altamente specializzati.

Con il comma 14 si intende parzialmente novellare l'articolo 135-*decies* del

TUF, recante la disciplina del conflitto di interesse in assemblea del rappresentante dell'azionista e dei suoi sostituti.

Le modifiche proposte dal comma 15 all'articolo 135-*undecies* del TUF, che riguarda il rappresentante designato dalla società con azioni quotate, mirano soprattutto, alla lettera *a*), a rendere possibile il conferimento della delega al rappresentante designato anche nelle convocazioni successive alla prima, ove previste, e a vietare la possibilità di introdurre nello statuto il potere di delegare agli organi di amministrazione la scelta se designare o meno un rappresentante.

I commi 16 e 17 innovano la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto. Con il comma 16 si precisa, all'articolo 136 del TUF, il quale elenca le definizioni, che la qualifica di « promotore di deleghe » spetti anche all'emittente, che può sollecitare dunque le deleghe. Le modifiche proposte dal comma 17 all'articolo 137 del TUF intendono invece estendere la disciplina sulle deleghe di voto, in particolare quella relativa al conferimento della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto in assemblea, anche ai titolari di strumenti finanziari di società italiane che emettono strumenti diversi dalle azioni, ammessi con il consenso dell'emittente alla negoziazione sui mercati regolamentati (italiani o UE).

Il comma 18 è volto a graduare maggiormente i poteri di vigilanza della Consob in materia di sollecitazione e raccolta di deleghe di voto. In particolare, oltre alle modifiche redazionali e di coordinamento con la disciplina correttiva proposta dallo schema in esame, si intende modificare sostanzialmente la lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 144 del TUF.

Il comma 19 apporta modifiche formali all'articolo 146 del TUF, che disciplina le assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari diversi da azioni.

Il comma 20, modificando l'articolo 147-*ter* del TUF in materia di elezione e composizione dell'organo di amministrazione, intende specificare che il deposito delle liste presso l'emittente può essere fatto anche tramite un mezzo di comu-

nicazione a distanza e nel rispetto dei requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società.

Il comma 21, apportando modifiche ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 154-*ter* del TUF, novella la disciplina dell'informativa relativa alle relazioni finanziarie della società. Le modifiche proposte, come rileva la Relazione illustrativa, tengono conto dei diversi modelli di amministrazione e controllo previsti dalla disciplina civilistica delle società ed appaiono in coerenza con quanto previsto dalla direttiva 2004/109/CE (cosiddetta Direttiva *Transparency*).

Il comma 22 inserisce un comma 3-*bis* nell'articolo 158 del TUF (che, nella sezione VI dedicata alla disciplina della revisione legale, si occupa dell'informativa precedente le proposte di aumento di capitale), al fine di specificare che le relazioni previste dalla legge nel caso di aumento di capitale da liberare in natura il regime di pubblicazione previsto sono messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima dell'assemblea con pubblicazione sul sito Internet della società.

L'articolo 4, comma 1, abroga il secondo periodo dell'articolo 3, comma secondo, del regio decreto n. 239 del 1942, in materia di pegno sui titoli azionari, ai sensi del quale, di fronte alla società emittente, il pegno produce effetto solo dopo l'annotazione nel libro dei soci, in quanto la disposizione, di cui si propone l'abrogazione, secondo quanto precisa la Relazione illustrativa, appare in contrasto con l'articolo 2355 del codice civile, che consente l'esercizio dei diritti sociali anche da parte del giratario con clausola «in garanzia». In merito osserva che la legge di delega non contempla la possibilità di interventi sulla disciplina del pegno sui titoli azionari. Il comma 2 aggiunge un nuovo comma nell'articolo 4 della legge n. 1745 del 1962, al fine di disciplinare il momento in cui sorge il diritto alla percezione dei dividendi deliberati dall'assemblea di società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati UE o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

L'articolo 5, per effetto della disciplina introdotta con il decreto legislativo n. 27 del 2010 e tenuto conto delle modifiche proposte con lo schema in esame, abroga il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 5 novembre 1998, n. 437, recante il regolamento che disciplina i termini e le modalità di convocazione delle assemblee delle società quotate.

L'articolo 6, comma 1, applica alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 1o gennaio 2013, le modifiche recate dall'articolo 2, comma 7, dello schema di decreto, relativo alla legittimazione all'intervento in assemblea; e dall'articolo 3 in materia di convocazione dell'assemblea, diritto a partecipare alle assemblee ed esercizio del diritto del voto, nonché le modifiche alla disciplina delle assemblee delle società cooperative quotate; dall'articolo 4, comma 2, riguardanti il diritto alla percezione dei dividendi deliberati dall'assemblea di società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati UE o nei sistemi multilaterali di negozi azione. Il comma 2 prescrive che le eventuali disposizioni di attuazione da emanarsi ai sensi dello schema di decreto siano adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.

Atto n. 449.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Massimo POMPILI (PD), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato ai sensi dell'articolo 12 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) che ha delegato il Governo ad adottare – entro il 17 aprile 2012 – uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Tale direttiva è stata a sua volta successivamente modificata dalla direttiva n. 80 del 2010, limitatamente all'elenco dei prodotti della difesa menzionato nella richiamata direttiva n. 43 del 2009.

Il 29 settembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di messa in mora per la mancata attuazione rispettivamente della direttiva 2009/43/CE (procedura 2011/1072) e della direttiva 2010/80/UE (procedura 2011/1077).

Segnala, peraltro, che nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 marzo 2012 è stata pubblicata la direttiva 2012/10/UE della Commissione del 22 marzo 2012 che, analogamente alla direttiva n. 80 del 2010, modifica anch'essa la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. Al riguardo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), espressamente richiamato dall'articolo 24 della legge comunitaria 2010 al fine di renderlo applicabile all'esercizio delle deleghe in essa contenute, appare opportuno verificare se lo schema di decreto legislativo in esame è volto a recepire anche tale successivo atto normativo comunitario.

Con riferimento innanzitutto alla direttiva 2009/43/CE, questa è volta ad agevolare la circolazione dei prodotti destinati alla difesa, enumerati in un apposito allegato, nel mercato interno e ad accrescere al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti transfrontalieri a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee. Il 3° considerando della direttiva rileva che « le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno della Comunità contengono disparità che possono impedire la circolazione di tali prodotti e che possono distorcere la concorrenza nel mercato interno ostacolando così l'innovazione, la cooperazione industriale e la competitività dell'industria della difesa nell'Unione europea ».

Essa dispone, pertanto, la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, per la realizzazione di un sistema più razionale di licenze globali e generali, al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale. In particolare, la direttiva 2009/43/CE fissa il principio generale in base al quale il trasferimento di prodotti per la difesa fra Stati membri deve essere subordinato al rilascio di un'autorizzazione preventiva dello Stato membro da cui partono i prodotti – salvo i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative –, autorizzazione accordata sotto forma di una licenza di trasferimento.

A tale riguardo, la direttiva individua tre tipi di licenze di trasferimento: generali (le licenze generali di trasferimento sono pubblicate dagli Stati membri e indirizzate a tutti i fornitori insediati sul loro territorio); globali (le licenze globali di trasferimento sono attribuite a singoli fornitori che ne fanno apposita richiesta); individuali, da accordare in via eccezionale, ognuna delle quali passibile di revoca o di sospensione per motivi di sicurezza o per il mancato rispetto delle condizioni per il rilascio.

Per quanto concerne i meccanismi di informazione, la direttiva istituisce un sistema di certificazione in grado di comprovare – per un massimo di cinque anni – l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare in relazione alla sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un

altro Stato membro. Gli Stati membri a tal riguardo sono chiamati a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri.

A questo proposito segnala, sin da ora, che lo schema di decreto legislativo in esame, introducendo un articolo 7-bis nella legge n. 185/1990, individua – come prescritto all'articolo 9 della direttiva 2009/43 – nell'UAMA (Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri) l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge 185, con particolare riferimento ai controlli.

La norma comunitaria stabilisce, altresì, un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, d'intesa con la Commissione. In particolare, sancisce, che i singoli Stati riconoscono i certificati rilasciati dagli altri Stati, pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati, adottano le misure ritenute opportune – fino alla revoca del certificato – nei casi in cui riscontrano che i titolari del certificato non rispondono più ai criteri di affidabilità. Inoltre, in una logica di maggiore responsabilizzazione delle imprese, la direttiva pone a carico dei fornitori obblighi informativi nei confronti sia dei destinatari, cui devono essere comunicati i termini e le condizioni della licenza, sia degli Stati di origine dei prodotti, ai quali va comunicata l'intenzione di usare per la prima volta una licenza generale di trasferimento; essa impone, altresì, la tenuta di un registro dei trasferimenti, di cui determina il contenuto informativo minimo.

La direttiva, entrata in vigore il 30 giugno 2009, recava come termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 30 giugno 2011.

L'attuale disciplina nazionale regolante i trasferimenti di materiali d'armamento

trova riferimento esclusivamente in disposizioni nazionali ed in particolare nella legge 9 luglio 1990, n. 185, che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. Essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese.

Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione delle operazioni in questione: quando il Paese destinatario è in stato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando vi si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

L'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa è, poi, consentita solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi.

La legge n. 185 del 1990 non opera alcuna distinzione tra i trasferimenti in ambito comunitario e quelli attuati nei confronti di Stati non appartenenti all'Unione europea. Da qui la necessità di operare le modifiche normative apportate dallo schema di decreto legislativo in esame e ciò in quanto la direttiva oggetto di recepimento prevede per i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, un'autorizzazione preventiva unica e regole unitarie per la disciplina dei trasferimenti, con l'intento di semplificare le procedure in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 9 articoli, di cui: i primi 6 novellano ciascuno un capo della legge n. 185 del 1990; l'articolo 7 novella l'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, concernente il Registro nazionale delle imprese che effettuano operazioni di import/export di materiali di armamento, richiamato dall'articolo 3 della legge n. 185 del 1990; gli articoli 8 e 9 dispongono in materia di neutralità finanziaria ed entrata in vigore.

Come precisato nella relazione illustrativa la necessità di intervenire in maniera sostanziale sulla richiamata legge n. 185 del 1990 va ravvisata nel fatto che tale normativa non prevede, allo stato, una disciplina specifica per i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, diversa da quella relativa ai trasferimenti nei confronti di paesi non appartenenti all'Unione europea, come invece richiesto dalla direttiva 2009/43/CE che prevede regole unitarie per i trasferimenti intracomunitari, con l'intento di semplificare le procedure in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

Nello specifico, le modifiche alla legge n. 185 riguardano, sia la novella e la sostituzione di alcuni commi della legge, sia la sostituzione di un intero articolo (articolo 27 sulle transazioni bancarie), sia l'introduzione delle seguenti 15 nuove disposizioni:

articolo 01, contenente definizioni necessarie alla comprensione delle modifiche;

articoli 7-*bis* e 7-*ter*, concernenti le competenze dell'UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) del MAE e i poteri di indirizzo (MAE d'intesa con Difesa, Sviluppo economico e Ufficio competente della PCM);

articoli da 10-*bis* a 10-*octies*, all'interno di una nuova Sezione dedicata ai trasferimenti intracomunitari, in cui sono disciplinate: l'autorizzazione preventiva unica, che, rilasciata dal MAE, può assumere tre diverse forme (generale di trasferimento, che si traduce in un elenco di prodotti pubblicato da ciascuno Stato, che così autorizza direttamente i fornitori in esso stabiliti a effettuare trasferimenti di prodotti contemplati nell'elenco a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro; globale di trasferimento, che ha durata triennale e viene concessa, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare i trasferimenti di specifici prodotti a favore di determinati destinatari autorizzati, situati in uno o più altri Stati membri; individuale di trasferimento, rilasciata, su richiesta, al singolo fornitore per autorizzare il trasferimento di una specifica quantità di determinati prodotti in una o più spedizioni); la certificazione, rilasciata dal MAE d'intesa con la Difesa, con la quale i destinatari stabiliti in ciascuno Stato membro che godono di licenze generali di trasferimento pubblicate da altri Stati membri sono riconosciuti affidabili, e quindi certificati, sulla base di precisi criteri, e possono ricevere prodotti da fornitori di altri Stati membri;

articolo 17-*bis*, introduttivo della tariffe poste a carico dei produttori per sostenere gli oneri connessi ad autorizzazioni, certificazioni e controlli;

articoli 20-*bis* e 20-*ter*, relativi all'attività di controllo e vigilanza – da parte dei Ministeri degli Affari esteri, della Difesa e degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza – riferita sia alla fase preliminare che alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento;

articolo 25-*bis*, recante sanzioni amministrativa per le inadempienze, come richiesto dalla delega;

articolo 27-*bis*, contenente obblighi di comunicazione a carico di istituti di credito e intermediari per il contrasto del terrorismo internazionale. Tale articolo introduce un nuovo meccanismo di controllo affidato al MEF insieme ad un nucleo della Guardia di Finanza sull'attività degli istituti di credito in merito al finanziamento delle operazioni disciplinate dalla legge 185, per finalità di contrasto al terrorismo per la mancata osservanza degli obblighi introdotti, nonché estende ai trasferimenti intracomunitari le fattispecie penali per esportazioni e transiti previsti nella medesima legge (artt. 23, 24, 25).

Con specifico riferimento alla nuova disciplina dei trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo inserisce nel testo la Sezione I, dedicata ai trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, che consta dei nuovi articoli da 10-*bis* a 10-*octies* che costituiscono la trasposizione della già citata Direttiva 2009/43/CE.

I fornitori impegnati in tali trasferimenti intracomunitari utilizzeranno autorizzazioni di trasferimento di tipo generale, globale o individuale, mentre per la successiva eventuale esportazione verso destinatari residenti in Stati terzi potranno essere posti divieti o vincoli, e anche essere richieste garanzie sull'impiego dei materiali interessati. Non è invece sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti di materiali di armamento o di parti di ricambio di essi, qualora sia stata fornita da parte del destinatario una dichiarazione attestante che essi sono integrati nei propri prodotti, salvo i casi in cui tali trasferimenti possano nuocere gravemente alla sicurezza nazionale.

Si richiede autorizzazione preventiva anche per le operazioni di intermediazione commerciale di materiali di armamento

che riguardino soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 della legge 185 del 1990. È inoltre salvaguardata l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.

La lettera *d*) del comma 1 del medesimo articolo 4 inserisce nel testo della legge 185 del 1990 la rubrica della Sezione II, riguardante le operazioni per i paesi non appartenenti all'Unione europea.

La lettera *e*) del comma 1 reca modifiche all'articolo 11 della legge 185 del 1990, concernente la domanda di autorizzazione, aggiungendo alle fattispecie per le quali essa è richiesta quelle dell'intermediazione, delle cessioni di licenza di produzione, delle delocalizzazioni produttive, dei trasferimenti immateriali di software e di tecnologia.

Viene poi aggiunto all'articolo 11 il comma 5-*ter*, in base al quale nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione riguarda prodotti ricevuti da un altro Stato membro dell'Unione europea mediante autorizzazione di trasferimento, che siano anche soggetti a limitazioni all'esportazione, colui che presenta la domanda deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni, ottenendo anche, qualora previsto, il consenso dello Stato di origine dei prodotti.

La lettera *f*) del comma 1 apporta modifiche all'articolo 13 della legge 185 del 1990, allo scopo di specificare che mentre le operazioni di esportazione, importazione, transito, cessione delle licenze di produzione ed esportazione sono autorizzate congiuntamente dal Ministero degli Affari esteri e dall'Agenzia delle dogane — che fa capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze —; il rilascio delle licenze individuali per operazioni di intermediazione, delocalizzazione produttiva e trasferimenti immateriali di software e di tecnologia.

La lettera *g*) del comma 1 inserisce nel testo della legge 185 del 1990 la rubrica della Sezione III, riguardante le disposizioni comuni alle Sezioni I e II.

La lettera *h*) del comma 1 modifica l'articolo 15 della legge 185 del 1990,

inserendo le fattispecie dei trasferimenti intracomunitari nella previgente disciplina della sospensione o revoca delle autorizzazioni, e parallelamente introducendo il comma 1-*bis*, allo scopo di recepire quanto contenuto nella Direttiva 2009/43/CE in ordine alla possibilità di sospendere l'autorizzazione generale anche per i trasferimenti intracomunitari, qualora un destinatario situato in un altro Stato membro non rispetti le condizioni che accompagnano l'autorizzazione generale; ovvero siano in gioco interessi fondamentali dello Stato nel campo della sicurezza o dell'ordine pubblico. In tali casi lo Stato interessato informa della sospensione – che può essere revocata al venir meno dei motivi della sua adozione – la Commissione e gli altri Stati membri.

Infine, la lettera *i*) del comma 1 modifica l'articolo 16 della legge 185 del 1990, mediante l'inserimento in esso del comma 2-*bis*: la nuova formulazione mira a sottoporre anche le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, conseguenti a transazioni di imprese residenti in altri Stati membri dell'Unione europea, alle disposizioni pertinenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) e del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 635/1940).

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.50.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione,

indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati.

COM(2012)10 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

COM(2012)11 final.

(Parere alla II Commissione).

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 4 aprile la XIV Commissione si è già espressa sulla proposta di regolamento con un parere motivato, ovvero contestando la non conformità dell'atto al principio di sussidiarietà.

In questa sede la Commissione è invece chiamata ad esprimersi, per il parere da rendere alla II Commissione Giustizia, sui profili di merito degli atti e richiama a tal fine i punti più innovativi recati dalla proposta di regolamento in esame, che disegna una nuova *privacy* europea, mentre la proposta di direttiva – sulla quale non si soffermerà – si concentra sui profili penali. La proposta di regolamento introduce una normativa uniforme e ambiziosa che sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati membri entro 36 mesi circa. Il regolamento sostituirà la direttiva 95/46/CE, direttiva « madre » in materia di *privacy*, e comporterà l'abrogazione di tutte le disposizioni nazionali con essa incompatibili.

Tra le innovazioni più rilevanti va innanzitutto richiamata l'introduzione esplicita del diritto all'oblio: ogni persona potrà, per motivi legittimi, chiedere la cancellazione dei propri dati in possesso di terzi. Questo accadrà, per esempio, *on line*, quando un utente farà eliminare definitivamente i propri dati in possesso di un *social network* o di un altro servizio

web. Ricorda che attualmente gli operatori possono conservare i dati degli utenti anche dopo che questi abbiano chiesto di non essere più iscritti.

Un ulteriore istituto previsto è il diritto alla portabilità dei dati personali, ovvero gli utenti potranno esigere la esportabilità dei dati memorizzati e avranno diritto alla massima trasparenza e ad essere compiutamente informati su ogni trattamento dei loro dati, anche quando operato in complesse e articolate filiere di subappalto.

Il regolamento prevede poi una specifica disciplina per la protezione dei dati relativi a minori, ispirata al modello statunitense, particolarmente rigoroso a questo riguardo.

Saranno poi introdotte importanti misure che riguardano i titolari e i responsabili del trattamento dei dati. Innanzitutto, sarà fatto valere il principio della responsabilità nella rendicontazione, ovvero l'onere di dimostrare l'adozione di tutte le misure e cautele a tutela della *privacy* in capo a chi tratta i dati, senza formalismi e badando alla sostanza. Dovranno essere costituite e conservate apposite documentazioni attestanti il modello organizzativo e di sicurezza in materia di *privacy* e saranno necessarie valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali in caso di trattamenti rischiosi.

Altra grande novità verrà dall'obbligo, per le imprese sopra i 250 dipendenti e per tutti gli enti pubblici, di dotarsi di un incaricato per la protezione dei dati.

Sarà inoltre istituito un Consiglio europeo per la protezione dei dati personali e sarà creato un sistema assai importante di sanzioni che potranno arrivare sino al 2 per cento del volume di affari annuo mondiale di un'impresa, in analogia con la disciplina *antitrust*.

Inoltre, l'obbligo di notifica alle autorità e ai diretti interessati di una violazione di dati personali – ad esempio un

furto di dati – sarà esteso a tutti i titolari e non più solo ai fornitori di servizi di comunicazione.

Il regolamento introduce poi una severa disciplina, assai più rigorosa di quella già prevista dalla direttiva 2009/136/CE, in materia di consenso preventivo all'accettazione di *cookies*.

Un ultimo aspetto da sottolineare è l'introduzione di una disciplina assai più rigorosa dell'attuale circa il diritto di non essere sottoposti a profilazioni, tecnica largamente utilizzata nelle attività commerciali realizzate in via informatica e che rischia di incidere pesantemente sulla sfera giuridica dei soggetti interessati.

Conclude sottolineando il rilievo e la portata della proposta di regolamento illustrata, della quale ha richiamato gli aspetti di maggiore importanza.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 634 del 4 aprile 2012, a pagina 147, nel sommario, quindicesima riga, dopo le parole: « Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione », aggiungere le seguenti: « – Parere favorevole) ».

A pagina 157, prima colonna, quindicesima riga, dopo le parole: « Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione », aggiungere le seguenti: « – Parere favorevole) ».

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani (Atto n. 444).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

rilevato che la direttiva 2006/17/CE stabilisce all'Allegato III – che individua i criteri di selezione e gli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cellule riproduttive – che « I campioni di sangue vanno prelevati al momento della donazione » (paragrafo 3.2);

osservato tuttavia che lo schema di decreto legislativo in oggetto stabilisce, al comma 2 dell'articolo 6, che « I campioni di sangue vanno prelevati non oltre 90 giorni prima del prelievo/raccolta dei gameti e ripetuti ogni 6 mesi durante il trattamento. Nel caso di crioconservazione dei gameti e degli embrioni, non è necessaria la ripetizione dei test ogni 6 mesi »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di rivedere il testo dello schema di decreto legislativo, al fine di adeguarne le previsioni in materia di termini temporali per il prelievo dei campioni di sangue per l'effettuazione dei test a quanto previsto dalla direttiva 2006/17/CE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.
Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania
(*Svolgimento e conclusione*) 181

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni*) 182

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 185

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica. Testo unificato C. 2744 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 183

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 186

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo.

Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania.

(*Svolgimento e conclusione*).

Mario PEPE, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Il ministro Mario CATANIA svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Isidoro GOTTARDO (PdL), Luciano PIZZETTI (PD) e Mario PEPE, *presidente*, nonché la senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD).

Il ministro Mario CATANIA fornisce ulteriori precisazioni.

Mario PEPE, *presidente*, ringrazia il ministro per il suo intervento, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 aprile 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE.

La seduta comincia alle 14.55.

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

C. 5109 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione della Camera).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, approvato dal Senato e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato, in data 27 marzo 2012. In ordine alle modifiche apportate dal Senato, segnala che l'articolo 3, comma 16-*bis*, prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, cui è attribuita una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2012. Rileva che l'individuazione delle regioni beneficiarie e i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Riferisce che l'articolo 4, comma 1-*bis*, modificando l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, stabilisce che sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Evidenzia che il comma 3 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il richiamato contributo dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria versato dal comune afferisce esclusivamente agli immobili diversi da quelli destinati ad

abitazione principale e relative pertinenze. Sottolinea che il comma 5 apporta modifiche all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria. Fa notare che la suddetta disposizione modifica il comma 8 del predetto articolo 13 stabilendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta per i fabbricati rurali, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni. Precisa che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali sono soggetti all'imposta limitatamente ad una specifica soglia di valore e con talune riduzioni. Osserva che il testo dispone che, per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria venga effettuato in misura pari al cinquanta per cento dell'importo e che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Rileva che il comma 5-*bis* prevede che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati i comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera *h*) (i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),

nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica.

Testo unificato C. 2744 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, illustrando il provvedimento in esame, riferisce che l'articolo 1 stabilisce che la proposta di legge è volta all'istituzione di un Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione sulla biodiversità e al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Ai sensi dell'articolo 2, evidenzia, il sistema di tutela e conservazione della biodiversità agraria è costituito dall'Anagrafe unica della biodiversità agraria; dalla rete di conservazione e sicurezza; dai repertori regionali delle varietà e delle razze locali; dai registri regionali delle specie vegetali spontanee e autoctone, le cui definizioni sono recate dall'articolo 3. Osserva che l'articolo 4 stabilisce che lo Stato e le regioni sostengono ed incentivano le azioni di tutela delle varietà e razze locali; il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali approva con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le linee guida per la gestione coordinata ed integrata della biodiversità agraria su tutto il territorio nazionale. Precisa che l'arti-

colo 5 definisce agricoltori custodi i coltivatori o gli allevatori che si impegnano nella conservazione *in situ* delle varietà e razze locali iscritte nei repertori regionali, in coerenza con le linee guida e secondo le modalità definite dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano. Chiarisce che le regioni, ai sensi dell'articolo 6, istituiscono il repertorio regionale delle varietà e razze locali e definiscono le procedure in base alle quali sono valutate le relative richieste di iscrizione. L'articolo 7, fa notare, stabilisce che la tutela delle varietà e razze locali iscritte nel repertorio regionale è attuata mediante la conservazione *in situ*, nell'azienda agricola o *ex situ* nelle banche del germoplasma; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede al coordinamento della rete di conservazione e sicurezza. Rileva che l'articolo 8 prevede l'istituzione dell'Anagrafe unica della biodiversità agraria, le cui modalità di istituzione e di funzionamento sono definite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Evidenzia che gli articoli 9 e 10 recano norme a tutela delle varietà e razze locali iscritte all'Anagrafe unica ed in materia di conservazione della biodiversità delle specie vegetali spontanee autoctone, degli *habitat* e delle specie a rischio; l'articolo 11 modifica la legge quadro sulle aree protette mentre l'articolo 12 dispone che le regioni, anche al fine di evitare l'inquinamento genetico causato dal commercio di piante di provenienza non locale, promuovono l'utilizzazione di materiale di propagazione autoctono di provenienza locale. Si sofferma sull'articolo 13, che prevede che la biodiversità microbica è oggetto di tutela e valorizzazione secondo le modalità definite con decreto emanato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Rileva che gli articoli 14 e 15 prevedono il rapporto sullo stato della

biodiversità agraria e la Conferenza nazionale sulla biodiversità agraria, mentre gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e norme volte a disciplinare il contrassegno su prodotti costituiti, contenenti o derivati da razze e varietà locali a rischio di estinzione. Rileva che l'articolo 18 prevede che al fine di sensibilizzare la popolazione e di sostenere le produzioni agrarie e alimentari il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le

regioni e le province autonome promuovono azioni positive per la tutela della biodiversità agraria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.05.

ALLEGATO 1

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (C. 5109 Governo, approvato dal Senato).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, in corso di esame presso la VI Commissione della Camera e su cui la Commissione ha espresso parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a del Senato in data 27 marzo 2012;

considerato che il provvedimento reca norme riconducibili alla materia « sistema tributario e contabile dello Stato », che rientra in ambiti di competenza esclusiva statale e valutate le modifiche apportate dal Senato alle disposizioni di cui all'articolo 4, che incidono su profili di interesse delle autonomie locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, comma 3, sia previsto che il contributo ivi richiamato dell'1 per

mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze sia proporzionalmente ridotto in relazione alle maggiori entrate IMU;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 3, comma 16-*bis*, che l'individuazione delle regioni beneficiarie dal Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, nonché i criteri e le modalità di erogazione del predetto Fondo siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata e gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 4, con specifico riferimento al comma 4 che elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica (Testo unificato C. 2744 e abb.).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2744 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica;

rilevato che le materie « agricoltura » e « alimentazione » sono riconducibili alla competenza legislativa regionale, seppur gli interventi previsti risultano strettamente connessi ai profili relativi alla « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di potestà esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

considerato che la disciplina recata dal testo contempla, sotto il profilo appli-

cativo, la partecipazione dei diversi livelli di governo del territorio interessati ed in particolare l'incisivo coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare nel testo che le disposizioni recate dall'articolato debbano far salve le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	187
Audizione del presidente della provincia di Matera, Francesco Stella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187
Audizione di rappresentanti del Comitato diritto alla salute di Lavello	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188

Mercoledì 11 aprile 2012. – Presidenza del vicepresidente Vincenzo DE LUCA.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione del presidente della provincia di Matera, Francesco Stella.

(Svolgimento e conclusione).

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del presidente della provincia di Matera, Francesco Stella.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori

Gianpiero DE TONI (IdV), Magda NEGRI (PD), e Vincenzo DE LUCA, *presidente*.

Francesco STELLA, *presidente della provincia di Matera*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il presidente Stella per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti del Comitato diritto alla salute di Lavello.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di rappresentanti del Comitato diritto alla salute di Lavello.

Nicola ABBIUSO, *Comitato « Diritto alla Salute » di Lavello*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i senatori Gianpiero DE TONI (IdV), Magda NEGRI (PD), Vincenzo DE LUCA, *presidente*, e i

deputati Maurizio GRASSANO (PT) e Alessandro BRATTI (PD).

Nicola ABBIUSO, *Comitato « Diritto alla Salute » di Lavello*, risponde ai quesiti posti.

Il senatore Vincenzo DE LUCA, *presidente*, ringrazia il dottor Abbiuso per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	189
Comunicazioni del presidente	189
Audizione del dottor Toni Brandi, presidente di Laogai Research Foundation Italia Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
Audizione del dottor Massimo Forino, direttore di Assolatte (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	190
Audizione dell'ingegner Massimo Rigucci e dell'ingegner Paolo Cicchi, titolari del brevetto « Griffsecurity » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
Audizione del dottor Stefano Alessandri, presidente di Youtrue s.r.l. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
Audizione del professor Giampietro Ravagnan, presidente della Commissione tecnica piat- taforma tracciabilità presso il CNR e del dottor Ettore Bonalberti, presidente dell'asso- ciazione internazionale cultura ambientale e lavoro solidale – AIKAL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191

*Mercoledì 11 aprile 2012. – Presidenza
del presidente Giovanni FAVA.*

La seduta comincia alle 12.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giovanni FAVA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del presidente.

Giovanni FAVA, *presidente*, comunica che, in data 5 aprile 2012, il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione i deputati Enzo Raisi e Catia Polidori, in sostituzione, rispettiva-

mente, dei deputati Carmelo Lo Monte e Arturo Iannaccone, i quali hanno rassegnato le proprie dimissioni da componenti della Commissione. Rivolge altresì ai colleghi Raisi e Polidori il saluto e gli auguri di buon lavoro, e agli onorevoli Iannaccone e Lo Monte il ringraziamento per l'attività svolta.

Audizione del dottor Toni Brandi, presidente di Laogai Research Foundation Italia Onlus.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Toni Brandi, *presidente di Laogai Research Foundation Italia Onlus*, accompagnato dal professor Benedetto Rocchi, *ricercatore e docente di economia agraria presso l'Università di Firenze* e dalla professoressa Francesca Romana

Poleggi, *membro del comitato esecutivo dell'associazione*.

Toni BRANDI, *presidente di Laogai Research Foundation Italia Onlus*, e Francesca Romana POLEGGI, *membro del comitato esecutivo dell'associazione*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Giovanni FAVA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Benedetto ROCCHI, *ricercatore e docente di economia agraria presso l'Università di Firenze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Fabio RAINIERI (LNP), Giovanni FAVA, *presidente* e Gabriele CIMADORO (IdV).

Toni BRANDI, *presidente di Laogai Research Foundation Italia Onlus*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Brandi, la professoressa Poleggi e il dottor Rocchi per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione del dottor Massimo Forino, direttore di Assolatte.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Massimo Forino, *direttore di Assolatte*.

Massimo FORINO, *direttore di Assolatte*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati

Giovanni FAVA, *presidente*, Gabriele CIMADORO (IdV) e Fabio RAINIERI (LNP).

Massimo FORINO, *direttore di Assolatte*, risponde ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia il dottor Forino per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione dell'ingegner Massimo Rigucci e dell'ingegner Paolo Cicchi, titolari del brevetto « Griffsecurity ».

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione dell'ingegner Massimo Rigucci e dell'ingegner Paolo Cicchi, *titolari del brevetto « Griffsecurity »*.

Massimo RIGUCCI e Paolo CICCHI, *titolari del brevetto « Griffsecurity »*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Giovanni FAVA, *presidente*, Giovanni SANGA (PD) e Gabriele CIMADORO (IdV).

Massimo RIGUCCI e Paolo CICCHI, *titolari del brevetto « Griffsecurity »*, rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, *presidente*, ringrazia l'ingegner Rigucci e l'ingegner Cicchi per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 13.35.

Audizione del dottor Stefano Alessandri, presidente di Youtrue s.r.l.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del dottor Stefano Alessandri, *pre-*

sidente di *Youtrue s.r.l.*, accompagnato dal dottor Alex Ali, socio di *Youtrue s.r.l.*

Stefano ALESSANDRI, presidente di *Youtrue s.r.l.*, e Alex ALI, socio di *Youtrue s.r.l.*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giovanni FAVA, presidente, e Gabriele CIMADORO (IdV).

Stefano ALESSANDRI, presidente di *Youtrue s.r.l.*, e Alex ALI, socio di *Youtrue s.r.l.*, rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, presidente, ringrazia il dottor Alessandri e il dottor Ali per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione del professor Giampietro Ravagnan, presidente della Commissione tecnica piattaforma tracciabilità presso il CNR e del dottor Ettore Bonalberti, presidente dell'associazione internazionale cultura ambientale e lavoro solidale – AIKAL.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni FAVA, presidente, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del professor Giampietro Ravagnan, presidente della Commissione tecnica piattaforma tracciabilità presso il CNR, e del dottor Ettore Bonalberti, presidente dell'associazione internazionale cultura am-

bientale e lavoro solidale – AIKAL, accompagnato dall'ingegner Attilio Minafra, socio Aikal, project leader e proprietario del sistema « Sigillo informatico ».

Giampietro RAVAGNAN, presidente della Commissione tecnica piattaforma tracciabilità presso il CNR, e Ettore BONALBERTI, presidente dell'associazione internazionale cultura ambientale e lavoro solidale – AIKAL, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Giovanni FAVA, presidente, e Gabriele CIMADORO (IdV).

Giampietro RAVAGNAN, presidente della Commissione tecnica piattaforma tracciabilità presso il CNR, Ettore BONALBERTI, presidente dell'associazione internazionale cultura ambientale e lavoro solidale – AIKAL, e Attilio MINAFRA, socio Aikal, project leader e proprietario del sistema « Sigillo informatico », rispondono ai quesiti posti.

Giovanni FAVA, presidente, ringrazia il professor Ravagnan, il dottor Bonalberti e l'ingegner Minafra per il contributo fornito. Dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

SEDE REFERENTE:

Modifiche agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di trattamenti economici erogati a carico delle finanze pubbliche. C. 4901 Dal Lago e C. 5035 Bressa (<i>Esame e rinvio</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE. Atto n. 449 (<i>Esame e rinvio</i>)	10
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	15
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

COMITATO DEI NOVE	16
-------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

AVVERTENZA	17
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (IX e X)

AVVERTENZA	18
------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

SEDE REFERENTE

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. Testo unificato C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga, C. 4225 Minardo e C. 4674 Gianni (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	19
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
---	----

SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4826 Iannaccone, C. 4950 Galli, C. 4953 Razzi, C. 4954 Donadi, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 4985 Pionati e C. 5032 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
Sui lavori del comitato ristretto in materia di province	25

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 21/2012: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Emendamenti C. 5052-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Emendamenti C. 3681-4296-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	25
AVVERTENZA	26

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. C. 5019 Governo, C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 3291-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2798 Bernardini</i>) .	27
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. C. 5058, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	29
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio. Nuovo testo C. 4989, approvata dalla 8 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	34

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	34
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
AVVERTENZA	36

III Affari esteri e comunitari

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	37
5-06434 Narducci: Sulla tutela dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera.	
5-06433 Braga: Sulla tutela dei lavoratori transfrontalieri in Svizzera	37
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	42

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	39
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	44
Legge Comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con un'osservazione</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	45

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	40
ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	41
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	48
ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)	53
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	49
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	54
Nuove norme in materia di animali d'affezione, di prevenzione e controllo del randagismo e di tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e abbinate (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) .	49
ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa 2010 e 2011. Atto n. 452 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
ALLEGATO 4 (Proposta di parere del Relatore)	56
RISOLUZIONI:	
7-00769 Di Stanislao: Sulle problematiche connesse ai gravi danni alla salute subiti dal personale militare in Italia e all'estero conseguenti all'esposizione all'uranio impoverito (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione di un nuovo testo</i>)	52
ALLEGATO 5 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)	58
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Ulteriore nuovo testo unificato C. 2744 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196</i>)	61
Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. Nuovo testo C. 4195 (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>)	63
Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali. C. 3681 e abb.-A ed emendamenti (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti</i>)	63
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011. C. 5018 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	65
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigiona-	

mento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (Rilievi alle XII Commissione) (<i>Esame dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	65
VI Finanze	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2012. Atto n. 458 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	67
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	70
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	72
Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. Nuovo testo C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti, C. 2394 Ciocchetti e C. 4655 Giorgio Conte (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	72
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti approvati</i>)	84
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2012, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 448 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	73
Sui lavori della Commissione	74
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge comunitaria 2012 e parere favorevole sulla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011</i>)	74
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	86
Istituzione del «Giorno della memoria dei bambini di Bullenhuser Damm» in ricordo dei venti bambini ebrei della scuola di Bullenhuser Damm, utilizzati in esperimenti medici nel campo di sterminio di Neuengamme. Nuovo testo C. 4195 Veltroni (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	75
Sull'ordine dei lavori	75
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	76
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abbinato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Sui lavori della Commissione	82
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	83

COMITATO RISTRETTO:

Norme per l'inserimento dello studio della tecnica e della tecnologia atte al superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado e nell'ambito degli insegnamenti impartiti presso le università, nonché introduzione di sanzioni penali per il mancato adeguamento di edifici e spazi pubblici alla vigente normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. C. 2367 Argentin	83
AVVERTENZA	83

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**COMITATO RISTRETTO:**

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 55 Realacci e C. 3271 Bratti in materia di « Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici ».	
Audizione informale di rappresentanti di Amici della Terra	87

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Bruxelles il 21 marzo 2012	87
<i>ALLEGATO (Sulla missione svolta a Bruxelles il 21 marzo 2012)</i>	92

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Parere alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011. Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) ..	88
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	89
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	91
AVVERTENZA	91

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/20/CE relativa all'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. Atto n. 445 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
---	----

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione. C. 4574 Delfino (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	96
---	----

COMITATO DEI NOVE:

Legge quadro in materia di interporti e di piattaforme territoriali logistiche. Testo unificato C. 3681-4296-A.	96
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato SpA, ingegner Mauro Moretti, nell'ambito dell'esame della Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (COM(2011)650 def.)	96
AVVERTENZA	96

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. C. 2744 e abbinata (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	99

RISOLUZIONI:

7-00758 Saglia: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.	
7-00772 Fadda: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme.	
7-00775 Garagnani: Valenza strategica nazionale del settore dell'alluminio e continuità produttiva dello stabilimento Alcoa di Portovesme (<i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00170</i>)	103
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di testo unificato</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato approvato dalla Commissione</i>)	110
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105
AVVERTENZA	105

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2011 Doc. LXXXVII, n. 5 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	114
Nuove norme in materia di animali d'affezione e di prevenzione del randagismo e tutela dell'incolumità pubblica. Testo unificato C. 1172 Santelli e Ceccacci Rubino e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	116
ALLEGATO (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	119

AUDIZIONI:

Audizione del Direttore generale dell'INPS, Mauro Nori, sugli aspetti di carattere gestionale e organizzativo legati al riordino dell'Istituto e all'attuazione delle recenti riforme in materia di requisiti per l'accesso alla pensione e di ricongiunzione onerosa delle posizioni previdenziali (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	117
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	118
AVVERTENZA	118

XII Affari sociali

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	121
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	134

INTERROGAZIONI:

5-06483 Patarino: Trattamento dell'epatite cronica da HCV	125
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	136

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2012. C. 4925 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2011. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)	125
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Nuovo testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio) .	126
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	127

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva. Nuovo testo C. 4207 approvato, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato, C. 286 Sereni, C. 351 De Poli, C. 941 D'Ippolito Vitale, C. 1088 Romano, C. 2342 Lorenzin, C. 2528 Rampelli, C. 2734 Carlucci, C. 3490 Miglioli e petizione n. 1239 (Seguito dell'esame e rinvio)	131
AVVERTENZA	131

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	137
DL 16/2012 – Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	137

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni, C. 3780 Beccalossi e C. 4309 Callegari (Seguito dell'esame e rinvio)	144
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti al testo base adottato nella seduta del 4 aprile 2012)	149

RISOLUZIONI:

7-00823 Paolo Russo: Sulla liquidazione della società Buonitalia Spa	147
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione approvata dalla Commissione)	155

SEDE REFERENTE:

Scioglimento della società Buonitalia Spa e trasferimento delle funzioni e risorse umane, strumentali e finanziarie all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa. C. 4867 Oliverio e C. 4939 Biava (Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto)	148
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-06009 Callegari: Iniziative per il comparto dell'allevamento dei cavalli di razza	148
ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)	157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
---	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazioni nella composizione della Commissione	159
DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)	159

Norme per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti. Nuovo testo C. 124 e abb./A (Parere alla XI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	164
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria. Testo unificato C. 2744 Cenni e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	165
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, di attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Atto n. 444 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	168
<i>ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione)</i>	180
Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Atto n. 446 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	168
Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento », in attuazione della direttiva 2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa. Atto n. 449 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	173
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. COM(2012)10 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati). COM(2012)11 final (Parere alla II Commissione) (<i>Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	178
<i>ERRATA CORRIGE</i>	179

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui progetti di riassetto delle funzioni tra i diversi livelli di governo. Audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Mario Catania (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	181
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 16/2012: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. C. 5109 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VI Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni</i>)	182
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	185
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria, naturale e microbica. Testo unificato C. 2744 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	183
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	186

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori	187
Audizione del presidente della provincia di Matera, Francesco Stella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	187
Audizione di rappresentanti del Comitato diritto alla salute di Lavello	187
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	188

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA
CONTRAFFAZIONE E DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE**

Sulla pubblicità dei lavori	189
Comunicazioni del presidente	189
Audizione del dottor Toni Brandi, presidente di Laogai Research Foundation Italia Onlus (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	189
Audizione del dottor Massimo Forino, direttore di Assolatte (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	190
Audizione dell'ingegner Massimo Rigucci e dell'ingegner Paolo Cicchi, titolari del brevetto « Griffsecurity » (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
Audizione del dottor Stefano Alessandri, presidente di Youtrue s.r.l. (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	190
Audizione del professor Giampietro Ravagnan, presidente della Commissione tecnica piattaforma tracciabilità presso il CNR e del dottor Ettore Bonalberti, presidente dell'associazione internazionale cultura ambientale e lavoro solidale – AIKAL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	191

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

